

**DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2023**

**389/2023/R/RIF**

**AGGIORNAMENTO BIENNALE (2024-2025) DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2)**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1261<sup>a</sup> riunione del 3 agosto 2023

### **VISTI:**

- la direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;
- la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (di seguito: direttiva 2018/851/UE);
- la direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (di seguito: direttiva 2018/852/UE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95), come successivamente modificata e integrata, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” (di seguito: decreto legislativo 152/06);
- il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” e, in particolare, l’articolo 3-bis;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” e, in particolare, l’articolo 1, commi 639-668;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” (di seguito: decreto legislativo 116/20);

- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e, in particolare, l’articolo 3, comma 5-quinquies;
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l’articolo 43, comma 11;
- la legge 5 agosto 2022 n. 118, recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021” (di seguito: legge 118/22);
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” (di seguito: decreto legislativo 201/22);
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, avente ad oggetto “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per il periodo 2021-2026 in attuazione e secondo i criteri fissati dall'articolo 18 del Regolamento n. 2021/241/UE;
- il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 24 giugno 2022, n. 257, recante “Approvazione del Programma nazionale di gestione dei rifiuti” (di seguito: decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 257);
- la sentenza Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 7196 del 24 luglio 2023;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico” (di seguito: deliberazione 649/2014/A) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 333/2019/A (di seguito: deliberazione 333/2019/A), recante “Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie Locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati”;
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF (di seguito: deliberazione 443/2019/R/RIF), recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e il relativo Allegato A (di seguito: MTR);
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 6 ottobre 2020, 362/2020/R/RIF, recante “Avvio di procedimento per la predisposizione di schemi tipo dei contratti di servizio per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati o di uno dei servizi che lo compongono” (di seguito: deliberazione 362/2020/R/RIF);
- la deliberazione dell’Autorità 13 ottobre 2020, 380/2020/R/COM, recante “Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti in materia di metodi e criteri per

- la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito nei settori elettrico e gas per il secondo periodo di regolazione”;
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2021, 138/2021/R/RIF, recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)”;
  - la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” (di seguito: deliberazione 363/2021/R/RIF) e, specialmente, il suo Allegato A (di seguito: MTR-2);
  - la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 364/2021/R/RIF, recante “Avvio di procedimento per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari ai sensi dell’articolo 222, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” (di seguito: deliberazione 364/2021/R/RIF);
  - la deliberazione dell’Autorità 26 ottobre 2021, 459/2021/R/RIF, recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)” (di seguito: deliberazione 459/2021/R/RIF);
  - la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM, recante “Tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2022-2027: criteri per la determinazione e l’aggiornamento” (di seguito: deliberazione 614/2021/R/COM) e il relativo Allegato A (di seguito: TIWACC);
  - la deliberazione dell’Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A, recante “Quadro strategico 2022-2025 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”;
  - la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF, recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A (di seguito: TQRIF);
  - la deliberazione dell’Autorità 22 febbraio 2022, 68/2022/R/RIF, recante “Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell’Autorità 614/2021/R/COM” (di seguito: deliberazione 68/2022/R/RIF);
  - la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2022, 654/2022/R/COM, recante “Verifica dell’attuazione del meccanismo di trigger di cui all’articolo 8 del TIWACC 2022-2027 per l’anno 2023 (...)”;
  - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2022, 732/2022/R/RIF, recante “Rinnovazione del procedimento avviato con deliberazione dell’Autorità 413/2022/R/RIF relativo alla definizione di standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero e riunificazione del medesimo con il procedimento di cui alla deliberazione dell’Autorità 364/2021/R/RIF volto alla determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari” (di seguito: deliberazione 732/2022/R/RIF);

- la deliberazione dell’Autorità 17 gennaio 2023, 9/2023/R/RIF, recante “Avvio del procedimento per la verifica dell’adempimento agli obblighi regolatori relativi alle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, nei casi in cui gli organismi competenti e i gestori non abbiano provveduto a trasmettere all’Autorità gli atti, i dati e la documentazione di pertinenza”;
- la deliberazione dell’Autorità 14 febbraio 2023, 50/2023/R/RIF, recante “Avvio di procedimento per la definizione di schemi tipo di bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, del d.lgs. 201/22”;
- la deliberazione dell’Autorità 21 febbraio 2023, 62/2023/R/RIF, recante “Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (di seguito: deliberazione 62/2023/R/RIF);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 385/2023/R/RIF, recante “Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani” (di seguito: deliberazione 385/2023/R/RIF) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 386/2023/R/RIF, recante “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 387/2023/R/RIF, recante “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani” (di seguito: deliberazione 387/2023/R/RIF) e il relativo Allegato A;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 11 maggio 2021, 196/2021/R/RIF, recante “Primi orientamenti per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 2 luglio 2021, 282/2021/R/RIF, recante “Definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) - Orientamenti finali”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 22 novembre 2022, 611/2022/R/RIF, recante “Sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti. Orientamenti per l’introduzione dei sistemi di perequazione connessi al rispetto della gerarchia dei rifiuti e al recupero dei rifiuti accidentalmente pescati”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 29 novembre 2022, 643/2022/R/RIF, recante “Primi orientamenti per la predisposizione di uno schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra ente affidante e gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 16 maggio 2023, 214/2023/R/RIF, recante “Orientamenti per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari e la definizione degli standard tecnici e qualitativi del recupero e dello smaltimento” (di seguito: documento per la consultazione 214/2023/R/RIF);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 13 giugno 2023, 262/2023/R/RIF, recante “Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra

- enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani - Orientamenti finali”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 13 giugno 2023, 275/2023/R/RIF, recante “Orientamenti per l’aggiornamento biennale 2024-2025 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)” (di seguito: documento per la consultazione 275/2023/R/RIF);
  - la determina 4 novembre 2021, 02/DRIF/2021, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
  - la comunicazione del 1 dicembre 2021, avente ad oggetto “Richiesta di informazioni in materia di impianti di trattamento di chiusura del ciclo dei rifiuti ai fini dell’applicazione delle previsioni di cui alla deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF” inviata dall’Autorità alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano;
  - la determina 22 aprile 2022, 01/DRIF/2022, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*;
- l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato all’Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;

- inoltre, la predetta disposizione attribuisce espressamente all’Autorità, tra le altre, le funzioni di:
  - *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”* (lett. f);
  - *“fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento”* (lett. g);
  - *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”* (lett. h);
  - *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”* (lett. i).

**CONSIDERATO CHE:**

- in sede di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – con la finalità di promuovere dinamiche che possano assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni nell’interesse primario dei cittadini e degli utenti – con il decreto legislativo 201/22 è stata rafforzata la centralità dell’azione delle Autorità nazionali di regolazione esplicitando – per quanto di interesse in questa sede – che:
  - restano ferme *“le competenze delle Autorità nazionali in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità”* (articolo 6, comma 1, e articolo 26, comma 1), anche prevedendo, in tema di *“Tariffe”* (articolo 26), che siano altresì fatte salve *“le disposizioni contenute nelle norme di settore”* e che - alla luce di tali presupposti - gli enti affidanti definiscano le tariffe dei servizi *“in misura tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell’ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell’Unione europea in materia”*;
  - *“le Autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento [definiti come indicatori di costo, che stimano le risorse necessarie alla gestione del servizio secondo criteri di efficienza, o costi benchmark] dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi”*, che rilevano anche ai fini delle valutazioni richieste ai soggetti affidanti in sede di assegnazione del servizio pubblico locale (articolo 7, comma 1);
  - sono, altresì, fatte salve le discipline settoriali in materia di determinazione del valore di subentro, in caso di durata dell’affidamento inferiore al tempo

necessario ad ammortizzare gli investimenti indicati nel contratto di servizio ovvero in caso di cessazione anticipata (articolo 19, comma 2).

**CONSIDERATO, POI, CHE:**

- il decreto legislativo 116/20 (di attuazione della direttiva 2018/851/UE e della direttiva 2018/852/UE) ha introdotto, tra l'altro, modifiche alla disciplina della responsabilità estesa del produttore contenuta nel decreto legislativo 152/06, con particolare riferimento ai requisiti organizzativi e finanziari dei regimi di responsabilità estesa. Nello specifico, il citato decreto legislativo 116/20:
  - ha modificato l'articolo 222 *“Raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione”* del decreto legislativo 152/06 prevedendo, con particolare riferimento ai commi 1 e 2, che *“gli enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti e operanti, ovvero i Comuni”*, nell'organizzare *“sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio riportati nell'allegato E [del medesimo decreto], e da consentire al consumatore di conferire al servizio pubblico i rifiuti di imballaggio e le altre particolari categorie di rifiuti selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio (...) garantiscono la gestione della raccolta differenziata, del trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari di cui all'Allegato C del [medesimo] decreto legislativo, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti prodotti nel territorio dell'ambito territoriale ottimale, ove costituito ed operante, ovvero i Comuni”* e che tali servizi *“sono prestati secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché dell'effettiva riciclabilità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti dell'Autorità (...)”*, disponendo contestualmente che *“i costi necessari per fornire tali servizi di gestione di rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori [di imballaggi] nella misura almeno dell'80 per cento. Tali somme sono versate nei bilanci dei Comuni ovvero degli Enti di Gestione Territoriale Ottimale, ove costituiti e operanti nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, al fine di essere impiegate nel piano economico-finanziario relativo alla determinazione della tassa sui rifiuti (TARI)”*;
  - ha introdotto nel decreto legislativo 152/06 l'articolo 178-ter *“Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore”* che sancisce il principio di copertura dei costi della gestione dei rifiuti generati dai prodotti soggetti al regime di responsabilità estesa e immessi sul mercato nazionale (ivi inclusi gli oneri per la corretta informazione degli utilizzatori dei prodotti e dei detentori di rifiuti relativamente alla gestione dei rifiuti stessi, e gli oneri per la raccolta e la comunicazione dei dati sull'attività di gestione), specificando che il contributo finanziario versato dai produttori non debba superare *“i costi che sono necessari per fornire servizi di gestione dei rifiuti in modo efficiente in termini di costi. Tali costi sono stabiliti,*

- sentita l'Autorità (...), in modo trasparente tra i soggetti interessati”;*
- l'articolo 14 della legge 118/22, al comma 2, ha integrato il testo dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/06 (che disciplina l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti) al fine di inserirvi due nuovi commi (1-bis e 1-ter) che attribuiscono all'Autorità i seguenti compiti:
    - definizione *“di adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti”* (comma 1-bis dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/06);
    - acquisizione dagli *“operatori di informazioni relative ai costi di gestione, alle caratteristiche dei flussi e a ogni altro elemento idoneo a monitorare le concrete modalità di svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all'utenza finale”* (comma 1-ter dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/06);
  - come chiarito nella relazione illustrativa presentata alle Camere ai fini dell'approvazione della *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”*, le nuove attribuzioni sopra richiamate sono state assegnate all'Autorità allo scopo di favorire il superamento di talune criticità connesse *“al perimetro di affidamento del servizio sotto il profilo verticale”*, relativamente al quale è stato osservato come in alcuni casi si riscontri un ampliamento del *“novero delle attività lungo la filiera che vengono ricomprese nella privata senza verificare l'effettiva sussistenza di un rischio di fallimento di mercato per tali attività. Si tratta, in particolare, della tendenza ad affidare insieme alle attività di raccolta, trasporto e avvio a smaltimento e recupero delle diverse frazioni della raccolta urbana, anche le attività di smaltimento, recupero e riciclo, tipicamente svolte in regime di mercato”*.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 363/2021/R/RIF l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, integrando e sviluppando – comunque in un quadro generale di regole stabile e certo – la regolazione applicata a partire dal 2018 e declinata nel MTR di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, nonché provvedendo nell'ambito del MTR-2 medesimo alla fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento. In particolare, l'Autorità ha:
  - confermato l'impostazione generale del MTR, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite annuale di crescita (che tenga conto anche di costi *benchmark* di riferimento espressamente individuati), differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente

- competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;
- previsto alcuni elementi di novità per la regolazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, principalmente riconducibili alla necessità di: *i)* rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei *target* europei; *ii)* configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20; *iii)* tener conto degli obiettivi di adeguamento agli obblighi e agli standard di qualità derivanti dalla pertinente regolazione dell'Autorità in materia;
  - introdotto un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione sia delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie, che delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, nonché un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
  - previsto, al comma 8.5 della deliberazione 363/2021/R/RIF, e secondo quanto poi precisato al comma 4.7 del MTR-2, la possibilità di una eventuale revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, formulabile in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, provvedendo a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell'ambito del piano economico-finanziario pluriennale.

**CONSIDERATO, POI, CHE:**

- con deliberazione 363/2021/R/RIF, l'Autorità ha, altresì, definito una regolazione tariffaria asimmetrica per i differenti servizi del trattamento, attraverso opzioni regolatorie articolate sulla base del grado di integrazione del soggetto incaricato della gestione dei rifiuti (distinguendo tra gestore integrato e gestore non integrato), nonché della valutazione del livello di efficacia dell'eventuale esistenza di pressione competitiva nel contribuire alla promozione di efficienza allocativa, in un'ottica di rafforzata attenzione al profilo infrastrutturale del settore e di promozione della capacità del sistema, in corrispondenza della corretta scala territoriale, di gestire compiutamente i rifiuti;
- l'Autorità ha quindi introdotto le definizioni di impianti di chiusura del ciclo "*integrati*" e "*minimi*" (assoggettati a una regolazione dei costi riconosciuti e delle tariffe caratterizzata da incentivazioni coerenti con la citata gerarchia europea per la gestione dei rifiuti) e di impianti di chiusura del ciclo "*aggiuntivi*" (con obblighi di trasparenza sulle condizioni di accesso e disincentivi applicati ai flussi conferiti

- agli impianti di discarica e incenerimento senza recupero energetico, ma non assoggettati alla regolazione dei costi riconosciuti);
- nel delineare la citata disciplina l’Autorità non ha, quindi, inteso svolgere alcuna delle funzioni di programmazione che la legge affida ai diversi livelli istituzionali (e, in particolare, alle regioni), demandando al competente livello territoriale la decisione in ordine all’individuazione (o meno) degli impianti “*minimi*” da assoggettare alla regolazione. Diverso avviso ha espresso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione prima (che ha accolto il ricorso di alcuni operatori parzialmente impattati dalle limitazioni derivanti dall’appartenenza alla categoria di impianto “*minimo*”), con sentenze oggetto di appello (tuttora pendente in Consiglio di Stato) da parte dell’Autorità, che hanno ritenuto il difetto di competenza dell’Autorità di regolazione nell’individuazione della categoria degli impianti “*minimi*”, riconoscendo però il potere di regolazione tariffaria di tali impianti;
  - la deliberazione 363/2021/R/RIF e i contenuti del MTR-2 sono stati recepiti, con il decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 257, nell’ambito del Programma nazionale di gestione dei rifiuti (di seguito: PNGR), individuato quale strumento con il quale fissare i macro-obiettivi, i criteri e le linee strategiche cui le regioni e le province autonome devono attenersi nell’elaborazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti;
  - il PNGR, infatti, ha richiamato espressamente la tassonomia introdotta dall’Autorità per gli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, e, in sede di individuazione dei “*criteri e [delle] linee strategiche per l’elaborazione dei piani regionali*”, ha evidenziato, tra l’altro, che “*le attività necessarie per l’elaborazione dei Piani regionali, in particolare l’analisi dei flussi, a supporto della pianificazione per tracciare i rifiuti e colmare i gap impiantistici, (...) sono azioni altresì funzionali e sinergiche alla ricognizione e alla classificazione degli impianti di trattamento, richieste da ARERA (...), e ai connessi adempimenti ai sensi della deliberazione 363/2021/R/RIF (...), con specifico riferimento alla determinazione delle tariffe di accesso per il trattamento dei rifiuti conferiti. Peraltro, l’esito di tale classificazione e, in particolare, le scelte in ordine alla qualificazione degli impianti di chiusura del ciclo come “minimi” devono trovare adeguata giustificazione e sviluppo nei pertinenti atti di programmazione regionale*”.

**CONSIDERATO, ANCHE, CHE:**

- il comma 7.2 del MTR-2, per quanto attiene ai dati contabili da utilizzare ai fini della predisposizione tariffaria, stabilisce che i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti siano determinati (salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali):
  - per l’anno 2022 sulla base di quelli effettivi rilevati nell’anno di riferimento ( $a - 2$ ) come risultanti da fonti contabili obbligatorie;
  - per gli anni 2023, 2024 e 2025, in sede di prima approvazione:

- con riferimento ai costi d'esercizio, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile;
- con riferimento ai costi d'investimento: *i*) per l'anno 2023 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile; *ii*) per gli anni 2024 e 2025, assumendo la completa realizzazione degli interventi programmati, considerato che l'investimento realizzato nell'anno *a* rileva ai fini tariffari nell'anno (*a* + 2);
- il medesimo comma 7.2 del MTR-2 chiarisce poi che, in sede di aggiornamento biennale, le componenti di costo sono riallineate ai dati risultanti da fonti contabili obbligatorie dell'anno (*a* - 2);
- al comma 7.3 della citata deliberazione 363/2021/R/RIF l'Autorità ha esplicitato l'insieme degli atti di cui si compone la predisposizione tariffaria, stabilendo che sia il piano economico-finanziario per la determinazione delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, sia il piano economico-finanziario per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "*minimi*" ovvero dagli impianti "*intermedi*" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "*minimi*", entrambi riferiti al periodo 2022-2025 e predisposti secondo quanto previsto dal MTR-2, siano corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - b) una relazione che illustri sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
  - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'organismo competente, ossia l'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1 della citata deliberazione, oppure il Soggetto competente di cui al comma 7.2 della stessa;
- il comma 7.6 della medesima deliberazione prevede che la trasmissione della predisposizione tariffaria avvenga ad opera, rispettivamente, dell'Ente territorialmente competente – per le entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani – e del soggetto competente – per le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "*minimi*" ovvero agli impianti "*intermedi*" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti "*minimi*" – i quali, ai fini delle pertinenti determinazioni, validano le informazioni fornite dal gestore, integrandole o modificandole secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- peraltro, il comma 6.3 della deliberazione in parola precisa che gli impianti di

chiusura del ciclo “*minimi*”, individuati secondo quanto previsto al precedente comma 6.1, mantengono tale qualifica per un periodo almeno biennale, con possibilità di aggiornamento nel 2023 per le annualità successive, anche chiarendo che “il venir meno della qualifica di “*minimi*” non ha effetti sulla copertura dei costi ammessi a riconoscimento per il periodo di validità della qualifica medesima”.

**CONSIDERATO, POI, CHE:**

- l’Autorità, nell’articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF, ha fornito prime disposizioni ai fini dell’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, rimandando ad un successivo provvedimento la definizione di indicazioni metodologiche puntuali. In particolare:
  - il comma 8.2 prevede che gli organismi competenti, in esito alla procedura di validazione dei dati alla base dell’aggiornamento inviati dal gestore, provvedono a trasmettere all’Autorità:
    - l’aggiornamento del piano economico-finanziario per gli anni 2024 e 2025;
    - con riferimento agli anni 2023 e 2024, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “*minimi*”, o agli impianti “*intermedi*” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “*minimi*”;
  - il successivo comma 8.3 stabilisce che la trasmissione all’Autorità dell’aggiornamento della predisposizione tariffaria viene effettuata:
    - da parte dell’Ente territorialmente competente alla validazione della predisposizione riferita alle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2024;
    - da parte del soggetto competente alla validazione della predisposizione relativa alle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “*minimi*” ovvero dagli impianti “*intermedi*” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “*minimi*”, entro il 30 aprile 2024;
- ai fini dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie relative agli anni 2024 e 2025, i commi 7.5 e 13.9 del MTR-2 rinviando a successive determinazioni da parte dell’Autorità la quantificazione dei seguenti parametri:
  - il tasso di inflazione per la determinazione dei costi riconosciuti, considerato nullo per gli anni 2023, 2024 e 2025 in sede di prima approvazione tariffaria del periodo 2022-2025;
  - i vettori del deflatore degli investimenti fissi lordi, con base 1, rispettivamente, nel 2023, 2024 e 2025.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- con la deliberazione 459/2021/R/RIF, in considerazione dell'allora imminente termine per l'approvazione del bilancio di previsione (e dunque anche per l'approvazione delle tariffe della TARI per il 2022), l'Autorità ha determinato per gli anni  $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ , il valore  $rpi_a$ , facendo salva la possibilità di eventuali aggiornamenti, nonché il valore provvisorio del tasso di remunerazione del capitale investito del servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani di cui al comma 14.2 del MTR-2 e i valori provvisori del tasso di remunerazione del capitale investito netto  $WACC_{RID,a}$  e del parametro  $Kd_a^{real}$  da utilizzare per la determinazione del saggio reale di remunerazione delle immobilizzazioni in corso,  $S_{LIC,a}$ , di cui al comma 14.6 del MTR-2, prevedendone il successivo conguaglio, in sede di aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025;
- con la deliberazione 68/2022/R/RIF l'Autorità ha determinato il tasso di remunerazione per le attività di trattamento, nonché i valori aggiornati dei citati parametri ai fini dei pertinenti conguagli per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, prevedendo, alla luce dell'intercorso differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione (e dunque anche per l'approvazione delle tariffe della TARI per il 2022), la facoltà per l'Ente territorialmente competente, in accordo con il gestore, di anticipare l'applicazione dei nuovi parametri finanziari già nell'ambito della predisposizione del piano economico-finanziario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025.

**CONSIDERATO, ANCORA, CHE:**

- nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 62/2023/R/RIF, l'Autorità, nel documento per la consultazione 275/2023/R/RIF, ha illustrato i propri orientamenti per l'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e per le tariffe di accesso agli impianti di trattamento relative agli anni 2024 e 2025, con l'obiettivo generale di preservare un quadro di riferimento stabile e affidabile, tenendo conto della necessità di contemperare le seguenti finalità specifiche:
  - consentire l'aggiornamento delle sopra richiamate predisposizioni sulla base dei dati di bilancio dell'anno  $(a - 2)$  nel frattempo resisi disponibili, nonché sulla base della riquantificazione di taluni parametri, in osservanza del principio di recupero dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
  - integrare il vigente sistema di regole tariffarie in ragione della necessità di ridurre il rischio che, in numerosi contesti territoriali, il riconoscimento a consuntivo dei costi – con particolare riferimento all'andamento dei prezzi dei fattori della produzione a partire dal 2022 – possa non trovare copertura nell'ambito del limite alla variazione delle entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, di cui al comma 4.1 del MTR-2,

identificando meccanismi che assicurino, per un verso, la continuità del servizio e, per un altro, la sostenibilità dei corrispettivi all'utenza finale;

- favorire condizioni non discriminatorie a tutela degli utenti finali confermando e aggiornando l'impianto generale relativo alla definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, nell'ambito del quale introdurre le richiamate regole per l'aggiornamento dei costi riconosciuti sulla base delle risultanze contabili dell'anno ( $a - 2$ ), nonché dell'adeguamento dei parametri macroeconomici di riferimento;
- l'Autorità ha, inoltre, prospettato misure tese a garantire il coordinamento tra il procedimento in parola e gli effetti prevedibili alla luce delle riforme settoriali già varate o in fase di implementazione, ossia il varo della regolazione della qualità, con il TQRIF (i cui primi effetti, specialmente in termini di previsione dei costi, si sono presentati nelle predisposizioni trasmesse nel corso del 2022), i possibili sviluppi riguardo alla nuova regolazione degli impianti di trattamento, la nuova disciplina relativa al grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata mediante il ricorso ai sistemi di *compliance* agli obblighi EPR, come declinata tenuto conto degli obblighi di monitoraggio e di trasparenza sugli indicatori di efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento (di cui alla deliberazione 387/2023/R/RIF), nonché la definizione dello schema tipo di contratto di servizio (di cui alla deliberazione 385/2023/R/RIF);
- le principali misure prospettate in riferimento alle regole per l'aggiornamento biennale dei costi riconosciuti riguardano, nello specifico:
  - l'adeguamento, sulla base delle più recenti previsioni relative alla dinamica dei prezzi al consumo, del tasso di inflazione programmata  $rpi_a$  da applicare al calcolo del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;
  - l'introduzione di un ulteriore coefficiente per la determinazione del suddetto limite, valorizzabile nel 2024 e nel 2025 in considerazione dei maggiori oneri, sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023, riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione, ferme restando le regole già previste dal MTR-2 relativamente al limite medesimo, nonché il valore massimo determinabile dall'Ente territorialmente competente;
  - l'estensione al successivo periodo regolatorio della possibilità di rimodulazione degli importi che eccedono il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie;
  - la conferma delle componenti di costo definite dal MTR-2, ivi inclusi i parametri specifici del settore dei rifiuti per la determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito, e la fissazione, sulla base delle regole del MTR-2, dei parametri per l'adeguamento monetario dei costi operativi e di capitale dell'anno ( $a - 2$ );
  - la conferma, per quanto concerne le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, delle regole per la determinazione dei costi operativi e di capitale riconosciuti, nonché l'aggiornamento secondo gli stessi

adeguamenti monetari prospettati per la determinazione delle entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei rifiuti;

- in risposta al documento per la consultazione 275/2023/R/RIF, che ha trovato una generale condivisione tra gli *stakeholder*, sono pervenuti contributi da un vasto spettro di *stakeholder*, in particolare Enti territorialmente competenti (ivi inclusi i Comuni) e loro associazioni di categoria, gestori e loro associazioni, Consorzi per la gestione degli obblighi di responsabilità estesa del produttore e società di consulenza;
- con riferimento alle proposte relative al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, la maggioranza dei rispondenti ha espresso condivisione in ordine alla prospettata introduzione di un ulteriore coefficiente per la determinazione del parametro  $\rho_a$  destinato a coprire i maggiori oneri riconducibili alla dinamica inflazionistica, nonché relativamente alla possibilità di rimodulare gli importi eccedenti il limite su un arco temporale esteso alle annualità successive al vigente periodo regolatorio; tuttavia, taluni rispondenti hanno richiesto di prevedere che detto coefficiente possa essere valorizzato entro il limite massimo stabilito e ricompreso nella determinazione del parametro  $\rho_a$  anche qualora ciò comportasse un valore di  $\rho_a$  superiore a quello risultante dalla formula di cui al comma 4.2 del MTR-2;
- per quanto concerne l'aggiornamento dei costi riconosciuti, taluni rispondenti hanno evidenziato potenziali profili di criticità in relazione alla prospettata intenzione di precisare che, per ciascun anno  $a = \{2024, 2025\}$ , la quantificazione delle componenti  $COI_{TV,a}^{exp}$  e  $COI_{TF,a}^{exp}$  operata in sede di prima determinazione tariffaria per le richiamate annualità, potesse essere rideterminata in aumento solo qualora fossero previsti obiettivi ulteriori di miglioramento ovvero di ampliamento del perimetro.

**CONSIDERATO, ANCHE, CHE:**

- nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 364/2021/R/RIF, poi rinnovato con la deliberazione 732/2022/R/RIF, l'Autorità, nel documento per la consultazione 214/2023/R/RIF, ha illustrato i propri orientamenti in ordine alla determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari di trattamento delle frazioni differenziate, nonché in ordine alla definizione degli standard tecnici e qualitativi del recupero e dello smaltimento;
- in particolare, con riferimento alla determinazione dei costi efficienti delle operazioni sopra richiamate, l'Autorità ha:
  - proceduto alla ricostruzione del livello medio nazionale del grado di copertura di tali oneri da parte dei sistemi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore attraverso un'analisi parametrica dei dati impiegati nella quantificazione delle componenti tariffarie previste dal

- MTR-2 per il periodo 2022-2025, avvalendosi, altresì, di alcuni dati ufficiali resi disponibili da ISPRA;
- prospettato l'introduzione di uno specifico indicatore, denominato  $H_a$ , come misura del grado di copertura dei costi della raccolta differenziata, calcolato come rapporto tra:
    - i ricavi relativi ai rifiuti da imballaggio, realizzati sia a fronte del conferimento ai sopra richiamati sistemi di *compliance*, sia in esito al conferimento al di fuori dei suddetti sistemi, al netto delle frazioni merceologiche similari, indicati con  $AR_{SC_{si,a}}^{AGG}$ ;
    - i costi della raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio corrispondenti alla menzionata componente relativa ai ricavi, comprensivi anche delle pertinenti quote di costi operativi comuni e di costi di capitale, indicati con  $CRD_{SC_{si,a}}^{AGG}$ ;
  - ipotizzato che all'indicatore  $H_a$  sia associato un percorso di avanzamento che, a partire dalle condizioni riscontrate nei singoli contesti, permetta – secondo la necessaria impostazione di gradualità e di asimmetria – di conseguire i *target* previsti dalla normativa di riferimento; in particolare, ha previsto l'introduzione di obiettivi annuali, che trovino applicazione per ciascun ambito tariffario, differenziati sulla base del livello di partenza e tali da richiedere un miglioramento del grado di copertura di entità più significativa nei casi in cui ci si discosti maggiormente dal livello indicato dalla normativa;
  - prospettato, ai fini del monitoraggio dei progressi verso il conseguimento del *target* di copertura dei costi della raccolta differenziata, un'impostazione semplificata, secondo cui l'Ente territorialmente competente chiede al gestore dell'attività di raccolta e di trasporto di dare separata evidenza delle relative voci di costo e di ricavo (a condizione che vi siano chiarezza nei criteri *ex ante* e la necessaria riconciliazione di tutti gli oneri *ex post*);
  - con riferimento, poi, alla definizione degli standard tecnici e qualitativi del recupero e dello smaltimento, l'Autorità ha manifestato l'orientamento ad introdurre, secondo un approccio graduale e asimmetrico, indicatori e relativi livelli qualitativi minimi per la valutazione della qualità del materiale conferito agli impianti di recupero e smaltimento, dell'efficienza delle operazioni di riciclo, della corretta gestione degli scarti, della continuità del servizio di trattamento e della gestione dei rapporti con gli utenti-conferitori, proponendo altresì collegati obblighi di registrazione e comunicazione, in capo ai gestori degli impianti;
  - in risposta al documento per la consultazione 214/2023/R/RIF sono pervenuti i contributi di un nutrito gruppo di gestori nonché delle principali associazioni di categoria, nazionali e locali, rappresentative dei medesimi; sono altresì pervenuti i contributi di taluni Enti d'Ambito e Comuni, e delle relative associazioni nazionali, nonché quelli dei principali Consorzi per la gestione degli obblighi di responsabilità estesa del produttore e di talune imprese e associazioni del comparto del recupero di materiali;
  - le osservazioni pervenute, raccolte anche in occasione di specifici *focus group*

convocati dall’Autorità, per quanto di interesse in questa sede, hanno evidenziato quanto segue:

- in relazione alla stima dei costi efficienti della raccolta differenziata, la maggior parte dei rispondenti condivide o, comunque, non esprime contrarietà all’impiego dei dati desunti da piani economico-finanziari 2022-2025 come base dell’analisi, pur evidenziando taluni limiti (peraltro anticipati dalla stessa Autorità nel documento per la consultazione 214/2023/R/RIF) relativi alla metodologia di ricostruzione adottata; taluni rispondenti mostrano, invece, preferenza per approcci di determinazione dei costi *bottom-up* e basati su *benchmark* di costo; più in particolare, un gruppo di soggetti (prevalentemente gestori della raccolta e trasporto, relative associazioni, Enti territorialmente competenti, Comuni e relative associazioni) lamenta la sottostima dei costi, principalmente a causa della mancata (o quantomeno parziale) considerazione di quelli relativi alle attività di pretrattamento, mentre un altro gruppo di soggetti (ConSORZI per la gestione degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, operatori del riciclo e relative associazioni) suggerisce che il livello di copertura possa essere sottostimato (in esito alla sottostima dei ricavi e alla sovrastima dei costi) e che la metodologia di determinazione dei costi efficienti possa condurre al trasferimento agli operatori soggetti alla responsabilità estesa del produttore di costi non efficienti e/o legati a risultati ambientali modesti (*in primis* raccolta differenziata); la generalità dei rispondenti sottolinea, altresì, i limiti dei dati, di fonte diversa dall’Autorità, cui si è fatto ricorso per le stime; infine, un buon numero di rispondenti suggerisce di estendere il *focus* delle valutazioni a filiere diverse da quelle finora considerate, recentemente assoggettate agli obblighi di responsabilità estesa del produttore;
- in ordine al grado di copertura dei costi della raccolta differenziata e al monitoraggio del relativo indicatore ai fini del progressivo conseguimento dei *target* previsti dalla normativa di riferimento, la maggior parte dei rispondenti condivide l’adozione di un’impostazione semplificata per la raccolta dati a partire dall’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del MTR-2, pur auspicando l’implementazione, a partire dal terzo periodo regolatorio, di regole di *unbundling* contabile o comunque la definizione di istruzioni che garantiscano omogeneità di applicazione tra le gestioni; più in generale, i gestori della raccolta e trasporto lamentano limitati margini di manovra nel miglioramento del livello di copertura, derivanti, da un lato, dagli obblighi di erogazione connessi alla natura di servizio di interesse economico generale propria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dall’altro dal mancato controllo sui corrispettivi per l’avvio a riciclo dei materiali, fissati dal tavolo negoziale tra Comuni, sistemi di *compliance*, Unione delle Province e Enti d’Ambito; al contrario, gli attori dei meccanismi di *compliance* lamentano la scarsa considerazione delle variabili di contesto, nonché dei fattori di efficienza, efficacia, economicità

e trasparenza delle gestioni; taluni rispondenti hanno osservato che il percorso individuato debba effettivamente prevedere sforzi più consistenti per le gestioni con *performance* modeste e sforzi più contenuti per quelle più prossime al *target*; infine, alcuni rispondenti hanno auspicato l'introduzione di regole che favoriscano la coerenza tra i risultati raggiunti in termini di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata e meccanismi di incentivo alla massimizzazione dei ricavi della valorizzazione dei materiali (*sharing*).

**CONSIDERATO, POI, CHE:**

- anche sulla scorta di quanto già illustrato nel documento per la consultazione 214/2023/R/RIF con riferimento alla valutazione e all'incremento del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata, nel già richiamato documento per la consultazione 275/2023/R/RIF, l'Autorità ha altresì prospettato:
  - il collegamento tra il grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata e i parametri di valutazione delle prestazioni in termini di qualità ambientale del gestore della raccolta e del trasporto,  $\gamma_{1,a}$  e  $\gamma_{2,a}$ ;
  - l'avvio di un processo di monitoraggio della copertura dei sopra richiamati costi della raccolta differenziata, integrando gli schemi tipo di piano economico-finanziario e di relazione di accompagnamento con la richiesta di dati specifici che permettano di determinare il suddetto livello e i conseguenti obiettivi di miglioramento;
- con riferimento alla determinazione dell'indicatore  $H_a$ , i rispondenti alla consultazione hanno rinnovato la richiesta di dettagliare le regole per la predisposizione degli schemi di raccolta dei dati, in modo da agevolare la determinazione del grado di copertura su basi omogenee; i gestori della raccolta e del trasporto hanno, inoltre, sottolineato come le leve di azione a loro disposizione per il miglioramento del grado di copertura siano limitate;
- infine, concordando con la necessità di prevedere un periodo di avvio e monitoraggio dell'indicatore del grado di copertura, cui faccia seguito l'introduzione, nel terzo periodo regolatorio, di misure incentivanti, alcuni rispondenti hanno chiesto che la previsione di queste ultime sia rinviata al secondo biennio del periodo medesimo.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- in sede di definizione degli obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, di cui all'Allegato A alla deliberazione 387/2023/R/RIF, l'Autorità - all'articolo 6 - ha introdotto il macro-indicatore R1 - "Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore" ( $Efficacia_{Avv\_RICRD,sc}$ ), dato dal prodotto tra l'efficienza della

raccolta differenziata di tali frazioni (indicatore  $Eff_{RD\_SC}$ , di cui all'articolo 3 del menzionato Allegato A) e la relativa qualità (indicatore  $QLT_{RD\_SC}$ , di cui all'articolo 5 del medesimo Allegato A).

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- con la sentenza n. 7196/23, il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, ha accolto l'appello (avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Prima, n. 682/22) proposto dalla società Masotina S.p.A., una società operante nel settore della selezione degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti, avente ad oggetto le disposizioni di cui alla deliberazione 363/2021/R/RIF (e, segnatamente, i commi 2.1, lett. a) e 3.1, lett. b) del provvedimento da ultimo richiamato, nonché i commi 1.1, gli articoli 2 e 3, i commi 7.3 e 8.6 e l'articolo 11 del MTR-2):
- nello specifico, nella sentenza in parola, il Consiglio di Stato - ha premesso che il ricorrente ha censurato:
  - il riconoscimento in tariffa di “costi [afferenti alla ‘commercializzazione e valorizzazione della frazione differenziata’] ad alcuni degli operatori nel mercato della selezione, ovvero agli operatori del servizio [di raccolta e trasporto, RSU] a monte che esercitano anche il servizio di selezione, i c.d. ‘Gestori integrati’”, ritenendo che si tratti di “costi per tali soggetti già coperti dal sistema EPR della filiera della plastica da imballaggi”;
  - “la concessione (...) di incentivi ‘inefficienti’”, lamentando il “riconoscimento a favore del (solo) Gestore integrato di una parte del beneficio derivante dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi EPR di filiera (componente di costo variabile  $AR_{SC,a}$ ) tramite il fattore di sharing  $(b_a(1 + \omega_a))$  e degli ulteriori ricavi derivanti dalle altre vendite di materiale ed energia derivante dai rifiuti (componente di costo variabile  $AR_a$ ) tramite il fattore di sharing  $b_a$ ”;
  - il riconoscimento “in tariffa, ai Gestori integrati, [di] costi comuni alle loro diverse attività senza simultaneamente assumere (...) almeno misure minime volte ad evitare la (...) sussidiarizzazione fra attività in monopolio ed attività di mercato”;
- il Consiglio di Stato, facendo riferimento anche a considerazioni svolte dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell'ambito dell'archiviazione di una segnalazione della medesima società appellante:
  - ha rilevato che “la metodologia tariffaria (...) appare (...) idonea a determinare distorsioni della concorrenza, in quanto, nell'ambito di un medesimo segmento di mercato, alcuni soggetti (riconducibili alla nozione di gestore integrato, ossia il gestore di uno o più servizi a monte che gestisca anche uno o più servizi a valle (...)) duplicano la copertura dei costi di esercizio in quel particolare settore di attività, godendo del rimborso attraverso la regolazione tariffaria ma non essendo previsto alcun sistema che consenta di scomputare tale “rimborso” dall'incasso dei ricavi dai cd.

*sistemi di compliance; mentre gli altri soggetti imprenditoriali che operano autonomamente nel mercato a valle dell'avvio a riciclo e recupero della raccolta differenziata della plastica, occupandosi della selezione e trattamento dei rifiuti in plastica provenienti da RSU (...) percepiscono il solo corrispettivo ritraibile dalla contrattazione di mercato in esito alla loro attività”;*

- ha, inoltre, rilevato che “*non sia possibile affermare con certezza a priori la valutazione dell’incentivo in termini di efficienza*” perseguito dalle disposizioni tariffarie censurate, con conseguente “*carezza della necessaria trasparenza della regolazione tariffaria*”;
- in riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Prima, n. 682/22, ha accolto l’appello in parola e, per l’effetto, ha annullato gli atti impugnati, nei limiti d’interesse;
- conseguentemente ha evidenziato la “*necessità che, in sede di riedizione del potere [da parte dell’Autorità], vengano riesaminate (e riequilibrare) le varie componenti di costo*”;
- a fronte delle predette statuizioni caducatorie, che l’Autorità è tenuta a ottemperare, preme ribadire che la finalità delle disposizioni annullate era quella di promuovere l’attività di prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata, effettuata da parte del gestore, al fine di assicurare una raccolta di elevata qualità della plastica, già a monte della filiera; la meritevolezza di tutela di tale esigenza promozionale trova riscontro nei corrispettivi incentivanti che sono riconosciuti dai sistemi di *compliance* in caso di conferimento monomateriale (più elevati rispetto al caso di conferimento multimateriale);
- tuttavia, diversamente da quanto affermato dal Consiglio di Stato (in particolare, al capo 22.1 della sentenza), i sistemi di *compliance* non assicurano affatto una remunerazione, né una copertura dei costi sostenuti dai gestori per le suddette attività di prepulizia, preselezione o pretrattamento (non essendo a essi commisurati); conseguentemente, per effetto della decisione del Consiglio di Stato, il sistema tariffario dell’Autorità non è più in grado di assicurare la selezione d’un rifiuto di elevata qualità a monte della filiera.

**RITENUTO CHE:**

- ai fini dell’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, sia necessario e opportuno definire – anche tramite la riedizione del potere tariffario dell’Autorità, alla luce di quanto statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 7196/23 – regole che preservino un quadro di riferimento stabile e affidabile, nel rispetto dei principi di recupero dei costi efficienti di investimento e di esercizio e di non discriminazione e tutela degli utenti finali che, al contempo, permettano di intercettare tempestivamente, nell’ambito dei costi riconosciuti, i maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica

dei prezzi dei fattori della produzione, preservando l'equilibrio economico-finanziario delle gestioni e la continuità nell'erogazione del servizio;

- in particolare, nelle more di una complessiva rivalutazione della possibilità di definire una nuova e organica regolazione incentivante – alla promozione della qualità degli imballaggi plastici provenienti da raccolta differenziata da avviare a recupero e riciclo – in quei segmenti di mercato ove si registri la presenza di operatori che, in regime concorrenziale, traggono la propria sfera di attività anche dalla carenza della menzionata qualità, sia opportuno assicurare una parità di trattamento e superare il paventato ma non dimostrato effetto distorsivo riconducibile alle modalità di computo tariffario (effetto distorsivo peraltro escluso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che aveva appunto archiviato la segnalazione della società appellante);
- in esito al riesame delle varie componenti di costo richiesto dalla citata sentenza 7196/23, sia opportuno prevedere:
  - che nell'ambito dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, l'Ente territorialmente competente, con procedura partecipata del gestore interessato, provveda a:
    - scomputare gli oneri afferenti o comunque attribuibili alle attività di “prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata” dai costi riconosciuti per le annualità 2024 e 2025 (rinvenibili dalle fonti contabili obbligatorie) di cui al comma 7.3 del MTR-2, e, conseguentemente, da tutte le voci in cui i medesimi costi devono essere riclassificati, ossia dai costi operativi di gestione ( $CG_a$ ) – compresi gli oneri afferenti alla commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti – e dai costi comuni ( $CC_a$ ), di cui agli articoli 8 e 11 del MTR-2, nonché dai costi d'uso del capitale ( $CK_a$ ) di cui all'articolo 12 del MTR-2;
    - per ciascun anno  $a = \{2024, 2025\}$ , scomputare i ricavi conseguenti alle attività di “prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata”, ivi incluse quelle di commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti inerenti alla medesima frazione, dai proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ( $AR_a$ ) e dai ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore ( $AR_{SC,a}$ );
    - recuperare nelle pertinenti componenti di conguaglio del 2024 e 2025, all'uopo istituite, gli oneri (in eccesso eventualmente riconosciuti) e i ricavi (in riduzione eventualmente non scomputati) afferenti o comunque attribuibili alle attività di “prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata”, ivi incluse quelle di commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti inerenti alla

- medesima frazione, rinvenibili nelle predisposizioni tariffarie relative alle annualità 2022 e 2023;
- determinare il fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai predetti sistemi collettivi di *compliance* (di cui all'articolo 3 del MTR-2) secondo nuove modalità che ne rafforzino la coerenza con le valutazioni di efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore;
  - contestualmente, alla conferma, per il secondo periodo regolatorio 2022-2025:
    - delle definizioni di “Gestore integrato” e di “Impianti di trattamento” di cui al comma 1.1 del MTR-2;
    - della formulazione generale delle entrate tariffarie di riferimento di cui all'articolo 2 del MTR-2, nonché dei costi riconosciuti di cui al comma 7.3 del MTR-2 (risultanti dalle fonti contabili obbligatorie) e delle componenti in cui i medesimi oneri vengono riclassificati (costi operativi di gestione ( $CG_a$ ), costi comuni ( $CC_a$ ) e costi d'uso del capitale ( $CK_a$ ) di cui agli articoli 8, 11 e 12 del MTR-2).

**RITENUTO, POI, CHE:**

- per quanto attiene ai dati da utilizzare ai fini dell'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, sia opportuno prevedere che:
  - la determinazione delle tariffe del 2024 venga aggiornata con i dati di bilancio relativi all'anno 2022, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato;
  - la determinazione delle tariffe per l'anno 2025 venga aggiornata con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2023 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato;
- ai fini delle rideterminazioni tariffarie per il biennio 2024-2025, sia necessario procedere all'aggiornamento dei parametri di cui al comma 7.5 e al comma 13.9 del MTR-2:
  - individuando i seguenti tassi di inflazione per l'aggiornamento dei costi operativi:  $I^{2023} = 4,5\%$  e  $I^{2024} = 8,8\%$ , assumendo inflazione nulla per il 2025;
  - fissando, relativamente al deflatore degli investimenti fissi lordi, il valore  $dfl_{2022}^{2023} = 1,034$ ;
  - rimandando ad un successivo provvedimento la determinazione del vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi con base 1 nel 2024 e, infine, assumendo un valore pari a 1 per il deflatore degli investimenti fissi lordi con base 1 nel 2025;
- con riferimento alle regole per la determinazione del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie, sia opportuno, per ciascuno degli anni 2024 e 2025:

- procedere all'aggiornamento del tasso di inflazione programmata  $rpi_a$ , fissandone il valore a 2,7%;
- prevedere la facoltà, in capo all'Ente territorialmente competente, di valorizzare, nella misura massima del 7%, un coefficiente denominato  $CRI_a$ , in considerazione dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione, fermo restando il valore massimo del parametro  $\rho_a$ ;
- estendere la possibilità di rimodulazione degli importi che eccedono il limite, previa valutazione e validazione da parte dell'Ente territorialmente competente come già stabilito al comma 4.5 del MTR-2, alle annualità successive al vigente periodo regolatorio;
- con riguardo ai costi operativi incentivanti  $COI_{TV,a}^{exp}$  e  $COI_{TF,a}^{exp}$ , di cui agli articoli 9 e 10 del MTR-2, sia opportuno - anche alla luce delle osservazioni pervenute in fase di consultazione - superare l'orientamento prospettato, consentendone per ciascun anno  $a = \{2024, 2025\}$  l'eventuale rideterminazione in aumento anche a parità di obiettivi attesi di miglioramento e di ampliamento del perimetro gestito, a condizione che tale rideterminazione risulti motivata dalla necessità di tener conto di dinamiche inflattive non intercettate in sede di prima predisposizione tariffaria;
- sia opportuno confermare i parametri specifici del settore dei rifiuti per la determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito  $WACC_a - \beta_{asset}$  e livello di *gearing* - indicati nella deliberazione 68/2022/R/RIF, nonché prevedere che il recupero derivante dalla differenza tra i valori provvisori del tasso  $WACC_a$ , nonché del tasso  $WACC_{RID,a}$  e del parametro  $Kd_a^{real}$ , fissati dalla deliberazione 459/2021/R/RIF, e quelli determinati in via definitiva dalla deliberazione 68/2022/R/RIF, sia recuperata attraverso una specifica voce nell'ambito delle componenti di conguaglio di cui all'articolo 17 del MTR-2, e più specificamente nella componente  $RCtot_{TF,a}$ ; sono fatti salvi eventuali successivi aggiornamenti in coerenza con quanto previsto dal TIWACC.

**RITENUTO, INOLTRE, CHE:**

- al fine di perseguire le generali finalità procompetitive, di efficienza dei servizi e di tutela degli utenti finali, come previste dall'articolo 1, comma 1, della legge 481/95, sia necessario favorire condizioni non discriminatorie confermando e aggiornando l'impianto generale relativo alla definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, anche al fine di consentire la piena applicabilità di quanto previsto dal PNGR;
- in particolare, sia opportuno confermare l'impianto generale relativo alla definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, considerando:
  - le risultanze contabili dell'anno  $(a - 2)$ , come desumibili dalle fonti contabili obbligatorie dell'anno di riferimento;

- gli adeguamenti monetari previsti per la determinazione delle entrate tariffarie per il servizio integrato;
- la conferma dei parametri specifici del settore dei rifiuti per la determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito  $WACC_a$ , salvo successivi aggiornamenti, in coerenza con quanto previsto dal TIWACC, nonché della conferma della differenziazione tra i tassi di remunerazione applicabili al ciclo integrato dei rifiuti urbani e quelli applicabili alle attività di trattamento, già espresse per il servizio integrato;
- sia necessario confermare la formulazione del parametro ( $\rho_{\tau,a}$ ) per la determinazione del limite alla crescita annuale del fattore tariffario  $\tau_a$ , precisando che:
  - il tasso di inflazione programmata  $rpi_a$  sia fissato, in linea con quanto previsto per il servizio integrato, al valore di 2,7%;
  - la quantificazione del fattore  $\kappa_a$  possa essere effettuata anche alla luce delle evidenze desumibili dall'attività di monitoraggio prevista dalla deliberazione 387/2023/R/RIF.

**RITENUTO, ANCHE, CHE:**

- al fine di rafforzare la coerenza tra le valutazioni sulla qualità ambientale della gestione della raccolta differenziata e gli effettivi risultati della gestione in termini di valorizzazione dei materiali derivanti dalla medesima raccolta, sia opportuno impiegare, nella valutazione di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, il macro-indicatore R1, di cui all'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione 387/2023/R/RIF;
- in particolare, sia opportuno prevedere che, a partire dall'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie 2024-2025 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, il coefficiente  $\gamma_{2,a}$  sia valorizzato coerentemente con il valore assunto dal citato macro-indicatore;
- ai fini del monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata, secondo quanto previsto dall'articolo 222 del decreto legislativo n. 152/06, sia necessario definire uno specifico indicatore, denominato  $H_a$ , calcolato come rapporto tra:
  - i ricavi relativi ai rifiuti da imballaggio, realizzati sia a fronte del conferimento ai sopra richiamati sistemi di *compliance*, sia in esito al conferimento al di fuori dei suddetti sistemi, al netto delle frazioni merceologiche similari, indicati con  $AR_{SC_{si,a}}^{AGG}$ ;
  - i costi della raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio corrispondenti alla menzionata componente relativa ai ricavi, comprensivi anche delle pertinenti quote di costi operativi comuni e di costi di capitale, indicati con  $CRD_{SC_{si,a}}^{AGG}$ ;

- sia necessario confermare l'impostazione semplificata che prevede di dare separata evidenza delle relative voci di costo e di ricavo attraverso l'opportuna integrazione degli schemi condivisi per la raccolta e l'elaborazione dei dati;
- al sopra richiamato indicatore si associno obiettivi annuali di miglioramento, definiti con il presente provvedimento e che, in proposito, siano meritevoli di accoglimento le osservazioni relativamente agli incrementi da prevedere ai fini del perseguimento degli obblighi di copertura dei costi;
- l'indicatore  $H_a$  trovi applicazione a partire dall'annualità 2024 ai fini del monitoraggio del grado di copertura dei costi della raccolta differenziata rispetto agli obiettivi di cui al punto precedente;
- a partire dall'annualità 2026, a fronte del mancato conseguimento degli obiettivi di miglioramento o di mantenimento assegnati per le annualità 2024 e 2025 sia prevista una misura di riclassificazione dei costi, che operi attraverso la valorizzazione di una componente incentivante di costo operativo finalizzata a promuovere le azioni gestionali necessarie a favorire il miglioramento dell'indicatore  $H_a$ , determinata in misura proporzionale alla distanza dal pertinente obiettivo di miglioramento;
- sia opportuno integrare gli schemi tipo di piano economico-finanziario e di relazione di accompagnamento con la raccolta di dati specifici che permettano di individuare il parametro  $H_a$  e i corrispondenti obiettivi, anche tenendo conto dell'eventuale inclusione dei dati per frazione merceologica, con particolare riferimento alle filiere interessate da obblighi di responsabilità estesa del produttore;
- ai fini della determinazione del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata  $H_a$ , sia altresì opportuno rinviare a un successivo provvedimento attuativo la puntuale esplicitazione delle regole per la riclassificazione delle componenti di ricavo e di costo volta alla quantificazione dei ricavi relativi ai rifiuti di imballaggio e ai costi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, nonché l'esplicitazione delle modalità semplificate di determinazione di tali variabili nel caso di effettive difficoltà di ricostruzione dei dati necessari.

**RITENUTO, INFINE, CHE:**

- relativamente alle motivazioni delle disposizioni regolatorie confermate della disciplina già vigente per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, sia opportuno rimandare alla parte motiva della deliberazione 363/2021/R/RIF, nonché ai documenti per la consultazione relativi a tale deliberazione;
- l'esigenza di trattare unitariamente tutti i profili rilevanti, nonché le specifiche ragioni di finalizzare in tempi brevi le regole, i criteri e le modalità operative per consentire ai soggetti coinvolti di addivenire tempestivamente all'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie siano incompatibili con l'effettuazione di

una previa consultazione pubblica ai sensi del comma 1.4 dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, relativamente alle modalità di riedizione del potere tariffario dell'Autorità in coerenza con quanto statuito del Consiglio di Stato con la sentenza n. 7196/23;

- sia, pertanto, necessario adottare le misure d'ottemperanza sopra prospettate (nelle more d'una più ampia rivalutazione di possibili interventi di incentivazione) senza procedere a preventiva consultazione, ma fissando comunque un termine per consentire le esigenze di contraddittorio degli operatori interessati; sia a tal fine congruo consentire, sino al 15 settembre 2023 la presentazione di osservazioni e proposte in ordine alle disposizioni di cui all'Articolo 2 del presente provvedimento, al fine di eventualmente adeguare, integrare o confermare dette disposizioni

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### *Ambito di applicazione ed elementi procedurali*

- 1.1 Il presente provvedimento – anche tramite una riedizione del potere tariffario dell'Autorità, alla luce di quanto statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 7196/23, riferita a taluni specifici aspetti del metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio di cui alla deliberazione 363/2021/R/RIF e al relativo Allegato A (MTR-2) – reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento e delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “*minimi*”, o agli impianti “*intermedi*” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “*minimi*”.
- 1.2 Ai fini dell'aggiornamento biennale di cui al comma 1.1:
  - a) con riguardo alla rideterminazione delle entrate tariffarie di riferimento per gli anni 2024 e 2025, il gestore aggiorna il piano economico finanziario e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;
  - b) con riguardo alla rideterminazione, per gli anni 2024 e 2025, delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “*minimi*”, ovvero agli impianti “*intermedi*” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “*minimi*”, il gestore di tali attività aggiorna il piano economico finanziario e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato;
  - c) gli organismi competenti di cui alle precedenti lett. a) e b), in esito alla procedura di validazione di cui al comma 7.4 della deliberazione 363/2021/R/RIF compiuta sulla base delle informazioni e degli atti

enucleati al comma 7.3 del medesimo provvedimento, assumono le pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale e le trasmettono all’Autorità nel rispetto delle modalità e dei termini di cui ai commi 8.2 e 8.3 della citata deliberazione 363/2021/R/RIF.

- 1.3 L’aggiornamento biennale delle entrate tariffarie di riferimento di cui all’articolo 2 del MTR-2, avviene in conformità alle disposizioni del presente provvedimento, che afferiscono:
- a) alla riedizione del potere tariffario dell’Autorità, nei termini di cui all’Articolo 2, alla luce di quanto statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 7196/23 e in esito al riesame delle varie componenti di costo richiesto dalla sentenza da ultimo citata;
  - b) agli adeguamenti contabili e monetari per l’aggiornamento dei costi riconosciuti di cui all’Articolo 3;
  - c) al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all’Articolo 4, anche tenuto conto del coordinamento con le misure introdotte sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, secondo quanto previsto all’Articolo 7;
  - d) alle ulteriori regole per la determinazione dei costi riconosciuti di cui all’Articolo 5, con particolare riguardo a specifici profili per l’aggiornamento dei costi operativi incentivanti e delle componenti a conguaglio.
- 1.4 L’aggiornamento biennale delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “*minimi*”, o agli impianti “*intermedi*” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “*minimi*”, di cui al Titolo VI del MTR-2, avviene in conformità alle disposizioni di cui all’Articolo 6 del presente provvedimento.
- 1.5 Ai fini del monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata, si applica quanto previsto dall’Articolo 8.

## **Articolo 2**

### *Ottemperanza alla sentenza n. 7196/23 del Consiglio di Stato*

- 2.1 Nell’ambito dell’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, l’Ente territorialmente competente, con procedura partecipata del gestore interessato, provvede a:
- a) scomputare gli oneri afferenti o comunque attribuibili alle attività di “prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata”, dai costi riconosciuti per le annualità 2024 e 2025 (rinvenibili dalle fonti contabili obbligatorie) di cui al comma 7.3 del MTR-2, e, conseguentemente, da tutte le voci in cui i

medesimi costi devono essere riclassificati, ossia dai costi operativi di gestione ( $CG_a$ ) – compresi gli oneri afferenti alla commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti – e dai costi comuni ( $CC_a$ ), di cui agli articoli 8 e 11 del MTR-2, nonché dai costi d’uso del capitale ( $CK_a$ ) di cui all’articolo 12 del MTR-2;

- b) per ciascun anno  $a = \{2024, 2025\}$ , scomputare i ricavi conseguenti alle attività di “prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata”, ivi incluse quelle di commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti, dai proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ( $AR_a$ ) e dai ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore ( $AR_{SC,a}$ );
- c) recuperare nelle pertinenti componenti di conguaglio del 2024 e del 2025 gli oneri (in eccesso eventualmente riconosciuti) e ricavi (in riduzione eventualmente non scomputati) afferenti o comunque attribuibili alle attività di “prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata”, ivi incluse quelle di commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti inerenti alla medesima frazione, rinvenibili nelle predisposizioni tariffarie relative alle annualità 2022 e 2023;
- d) determinare il fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai predetti sistemi collettivi di *compliance* (di cui all’articolo 3 del MTR-2) secondo le modalità di cui al successivo Articolo 7 che ne rafforzino la coerenza con le valutazioni in ordine all’efficacia dell’avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore.

2.2 Contestualmente, ai fini della determinazione delle componenti tariffarie per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, sono confermate:

- a) le definizioni di “Gestore integrato” e di “Impianti di trattamento” di cui al comma 1.1 del MTR-2;
- b) la formulazione generale delle entrate tariffarie di riferimento di cui all’articolo 2 del MTR-2, nonché dei costi riconosciuti di cui al comma 7.3 del MTR-2, risultanti dalle fonti contabili obbligatorie, e delle componenti in cui i medesimi oneri vengono riclassificati (costi operativi di gestione ( $CG_a$ ), costi comuni ( $CC_a$ ) e costi d’uso del capitale ( $CK_a$ ) di cui agli articoli 8, 11 e 12 del MTR-2).

2.3 Conseguentemente:

- a) al comma 2.2 del MTR-2, dopo le parole “ $AR_a$  è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti” sono aggiunte le seguenti:

*“, al netto dei proventi afferenti o comunque attribuibili alle attività di “prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata”, ivi incluse quelle di commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti”;*

- b) al comma 2.2 del MTR-2, dopo le parole “ $AR_{SC,a}$  è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di pertinenza;” sono aggiunte le seguenti:

*“tali ricavi non comprendono quelli afferenti o comunque attribuibili alle attività di “prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata”, ivi incluse quelle di commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti;”;*

- c) dopo il comma 7.4 del MTR-2, è aggiunto il seguente:

*“7.4bis Ai fini dell’aggiornamento biennale, i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno  $a = \{2024, 2025\}$ , sono determinati scomputando dai costi di cui al comma 7.4, gli oneri – compresi gli oneri afferenti alla commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti – afferenti o comunque attribuibili alle attività di “prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata.”;*

- d) al comma 18.1 del MTR-2, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

*“j) ai fini dell’aggiornamento biennale delle entrate tariffarie, per ciascun anno  $a = \{2024, 2025\}$ , il recupero di eventuali quote di costi operativi di gestione ( $CG_a$ ) e di ricavi ( $AR_a$  e  $AR_{SC,a}$ ) afferenti o comunque attribuibili alle attività di “prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata”, ivi incluse quelle di commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti inerenti alla medesima frazione, rinvenibili nelle predisposizioni tariffarie relative alle annualità 2022 e 2023.”;*

- e) al comma 19.1 del MTR-2, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

*“h) ai fini dell’aggiornamento biennale delle entrate tariffarie, per ciascun anno  $a = \{2024, 2025\}$ , il recupero di eventuali quote di costi comuni ( $CC_a$ ) e di costi d’uso del capitale ( $CK_a$ ) afferenti o comunque attribuibili alle attività di “prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata”, ivi incluse quelle di commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti inerenti alla medesima frazione,*

*rinvenibili nelle predisposizioni tariffarie relative alle annualità 2022 e 2023;”.*

### **Articolo 3**

#### *Adeguamenti contabili e monetari per l'aggiornamento dei costi riconosciuti*

- 3.1 La determinazione delle tariffe per l'anno 2024 viene aggiornata con i dati di bilancio relativi all'anno 2022, mentre la determinazione delle tariffe per l'anno 2025 viene aggiornata con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2023 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato previsionale.
- 3.2 Conseguentemente, dopo il comma 7.2 del MTR-2, è aggiunto il seguente:
- “7.2bis Ai fini dell'aggiornamento biennale i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno  $a = \{2024, 2025\}$ , salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati:*
- *per l'anno 2024 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento 2022 come risultanti da fonti contabili obbligatorie;*
  - *per l'anno 2025 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2023 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile.”*
- 3.3 Ai fini dell'adeguamento monetario delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025:
- a) dopo il comma 7.5 del MTR-2, è aggiunto il seguente:
- “7.6 Ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025 si considerano i seguenti tassi di inflazione:  $I^{2023} = 4,5\%$  e  $I^{2024} = 8,8\%$ . Per l'anno 2025 si assume inflazione nulla.”*
- b) dopo il comma 13.9 del MTR-2, è aggiunto il seguente:
- “13.9bis Ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, per il calcolo del valore delle immobilizzazioni per gli anni 2024 e 2025, si applicano:*
- *il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi, con base 1 nel 2023, di cui alla seguente tabella:*

ANNO	Deflatore per tariffe 2023	ANNO	Deflatore per tariffe 2023
1977	7,654	2001	1,404
1978	6,760	2002	1,364
1979	5,877	2003	1,343
1980	4,744	2004	1,308
1981	3,880	2005	1,270
1982	3,372	2006	1,236
1983	3,022	2007	1,201
1984	2,768	2008	1,164
1985	2,539	2009	1,155
1986	2,445	2010	1,155
1987	2,343	2011	1,138
1988	2,220	2012	1,101
1989	2,105	2013	1,072
1990	1,974	2014	1,059
1991	1,866	2015	1,060
1992	1,794	2016	1,056
1993	1,728	2017	1,053
1994	1,671	2018	1,055
1995	1,607	2019	1,051
1996	1,562	2020	1,043
1997	1,520	2021	1,038
1998	1,492	2022	1,034
1999	1,475	2023	1,000
2000	1,433		

- *il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi, con base 1 nel 2024, che verrà pubblicato con successivo provvedimento, da adottare in tempo utile per la determinazione delle entrate tariffarie secondo le scadenze stabilite dalla legge;*
  - *il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi, con base 1 nel 2025, determinato assumendo come nulla la variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi tra il 2024 e il 2025.”;*
- c) al comma 14.5 del MTR-2, dopo le parole “ $I^t$  è il tasso di inflazione dell’anno  $t$  di cui al comma 7.5”, sono aggiunte le seguenti:  
*“e, ai fini dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025, al comma 7.6”;*

- d) ai commi 13.8 e 20.2 del MTR-2, dopo le parole “ $dfl_t^a$ ”, è il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi, con base 1 nell’anno  $a$ , di cui al comma 13.9”, sono aggiunte le seguenti:

*“e, ai fini dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025, al comma 13.9bis”;*

- e) al comma 15.7 del MTR-2, dopo le parole “applicando il deflatore degli investimenti fissi lordi, di cui al comma 13.9”, sono aggiunte le seguenti:

*“e, ai fini dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025, al comma 13.9bis”.*

#### **Articolo 4**

##### *Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie*

- 4.1 Alla luce dell’andamento dei prezzi dei fattori della produzione, al fine di assicurare la continuità del servizio e la sostenibilità dei corrispettivi all’utenza finale, per ciascun anno  $a = \{2024, 2025\}$ :

- a) il parametro  $\rho_a$  per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe è determinato aggiornando il valore del tasso di inflazione programmata,  $rpi_a$ , e ponendolo pari a 2,7%;
- b) oltre ai coefficienti di cui ai commi 4.2 e 4.4 del MTR-2 previsti per la determinazione del citato limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, l’Ente territorialmente competente ha la facoltà di valorizzare il coefficiente  $CRI_a$ , in considerazione dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione.

- 4.2 Conseguentemente:

- a) dopo il comma 4.2 del MTR-2 è aggiunto il seguente:

*“4.2bis Ai fini dell’aggiornamento biennale delle entrate tariffarie, in ciascun anno  $a = \{2024, 2025\}$ , il tasso di inflazione programmata,  $rpi_a$ , è pari a 2,7%.”;*

- b) dopo il comma 4.4 del MTR-2 è aggiunto il seguente:

*“4.4bis Ai fini dell’aggiornamento biennale delle entrate tariffarie, in ciascun anno  $a = \{2024, 2025\}$ , per la determinazione del parametro  $\rho_a$ , l’Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente  $CRI_a$ , che tenga conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione. Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 7%, non potendo comunque il parametro  $\rho_a$  assumere valore superiore a quello risultante dalla formula di cui*

*al comma 4.2, fatta salva la facoltà prevista dal successivo comma 4.6.”;*

c) il comma 4.5 del MTR-2, è sostituito dal seguente:

*“4.5 Nel caso in cui il totale delle entrate tariffarie di riferimento ecceda il limite alla relativa variazione annuale, detta differenza - qualora validata dall’Ente territorialmente competente e dal medesimo ritenuta necessaria al mantenimento dell’equilibrio economico finanziario, nonché al perseguimento degli specifici obiettivi programmati - potrà essere rimodulata, comunque nel rispetto del limite di crescita applicato nelle pertinenti annualità, nei seguenti termini:*

- *in sede di prima determinazione tariffaria, tra le diverse annualità del PEF pluriennale al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe del quadriennio 2022-2025;*
- *in sede di aggiornamento biennale delle entrate tariffarie per le annualità 2024 e 2025, anche successivamente al termine del vigente periodo regolatorio, al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe delle annualità successive al 2025.”.*

## **Articolo 5**

### *Ulteriori regole per la determinazione dei costi riconosciuti*

5.1 Per ciascun anno  $a = \{2024, 2025\}$ , le componenti dei costi operativi incentivanti,  $COI_{TV,a}^{exp}$  e  $COI_{TF,a}^{exp}$ , di cui agli articoli 9 e 10 del MTR-2, possono essere rideterminate sulla base degli eventuali oneri aggiuntivi attesi per il conseguimento dei medesimi obiettivi di miglioramento ovvero di ampliamento del perimetro gestionale previsti in sede di prima determinazione tariffaria, a condizione che tale rideterminazione risulti motivata dalla necessità di tener conto di dinamiche inflattive non intercettate in sede di prima predisposizione tariffaria. Conseguentemente, dopo il comma 10.5 del MTR-2, è aggiunto il seguente:

*“10.6 Ai fini dell’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, per ciascun anno  $a = \{2024, 2025\}$ , la quantificazione delle componenti  $COI_{TV,a}^{exp}$  e  $COI_{TF,a}^{exp}$  operata in sede di prima determinazione tariffaria per le richiamate annualità, può essere rideterminata in aumento a parità di obiettivi di miglioramento ovvero di ampliamento del perimetro gestionale, a condizione che tale rideterminazione risulti motivata dalla necessità di tener conto di dinamiche inflattive non intercettate in sede di prima predisposizione tariffaria.”.*

5.2 Per ciascun anno  $a = \{2024, 2025\}$ , nell’ambito dell’aggiornamento della componente di conguaglio  $RC_{tot\ TF,a}$ , relativa ai costi fissi riferiti alle annualità

pregresse, è ricompreso il recupero derivante dalla differenza tra i valori provvisori fissati dalla deliberazione 459/2021/R/RIF relativamente al tasso di remunerazione del capitale investito del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani  $WACC_a$  di cui al comma 14.2 del MTR-2, al tasso di remunerazione del capitale investito netto  $WACC_{RID,a}$  e al parametro  $Kd_a^{real}$  di cui al comma 14.6 del MTR-2, e i valori determinati in via definitiva dalla deliberazione 68/2022/R/RIF. Conseguentemente, al comma 19.1 del MTR-2, dopo la lettera *h*), è aggiunta la seguente:

- “i) *ai fini dell’aggiornamento biennale delle entrate tariffarie, per ciascun anno  $a = \{2024, 2025\}$ , il recupero della differenza tra i valori provvisori del tasso  $WACC_a$ , nonché del tasso  $WACC_{RID,a}$  e del parametro  $Kd_a^{real}$ , fissati dalla deliberazione 459/2021/R/RIF, e quelli determinati in via definitiva dalla deliberazione 68/2022/R/RIF, in coerenza con quanto previsto dal comma 1.5 della medesima deliberazione 459/2021/R/RIF.”.*

## **Articolo 6**

### *Aggiornamento delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento*

- 6.1 Ai fini dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie, per il biennio 2024 e 2025, riferite agli impianti di trattamento “*minimi*” e “*intermedi*” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “*minimi*”, si tiene conto delle risultanze contabili dell’anno ( $a-2$ ) come desumibili dalle fonti contabili obbligatorie dell’anno di riferimento, nonché degli adeguamenti monetari secondo quanto previsto al precedente Articolo 3.
- 6.2 In ciascun anno  $a = \{2024, 2025\}$ , ai fini della determinazione del parametro  $\rho_{\tau,a}$  per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “*minimi*”:
- a) si applica il tasso di inflazione programmata,  $rpi_a$  di cui al precedente Articolo 4;
  - b) la quantificazione del fattore  $\kappa_a$ , che tiene conto delle caratteristiche tecnologiche e ambientali dell’impianto, è effettuata anche alla luce delle evidenze desumibili dall’attività di monitoraggio prevista dalla deliberazione 387/2023/R/RIF.
- 6.3 Conseguentemente, dopo il comma 23.4 del MTR-2 è aggiunto il seguente:
- “23.4bis *Ai fini dell’aggiornamento biennale delle tariffe di accesso, in ciascun anno  $a = \{2024, 2025\}$ , il tasso di inflazione programmata,  $rpi_a$ , è individuato al precedente comma 4.2bis e il fattore  $\kappa_a$ , di cui al precedente comma 23.4, è valorizzato anche alla luce delle evidenze*

*desumibili dall'attività di monitoraggio prevista dalla deliberazione 387/2023/R/RIF.*"

## **Articolo 7**

### *Coordinamento con le misure introdotte sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani*

7.1 Al fine di rafforzare la coerenza tra le valutazioni sulla qualità ambientale della gestione della raccolta differenziata e gli effettivi risultati della gestione in termini di valorizzazione dei materiali derivanti dalla medesima raccolta, la valutazione di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo richiesta all'Ente territorialmente competente ai fini della valorizzazione del coefficiente  $\gamma_{2,a}$ , di cui al comma 3.1 del MTR-2, deve essere coerente con il valore assunto dal macro-indicatore R1 – “Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore”, di cui all'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione 387/2023/R/RIF.

7.2 Conseguentemente, dopo il comma 3.1 del MTR-2, è aggiunto il seguente:

*“3.1bis Ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025, al coefficiente  $\gamma_{2,a}$  può essere attribuita una valutazione soddisfacente – contestualmente quantificandolo nell'ambito dell'intervallo  $(-0.15,0]$  – solo nel caso in cui risulti soddisfatta la seguente condizione:*

$$Efficacia_{Avv\_RIC_{RD,sc}} \geq 0,85$$

*dove:*

- *Efficacia<sub>Avv\\_RIC<sub>RD,sc</sub></sub>* è il macro-indicatore R1 – “Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore” di cui all'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione 387/2023/R/RIF, calcolato sulla base dei dati del 2022 e dato dal prodotto dei seguenti indicatori:
  - *Eff<sub>RD,sc</sub>* è l'indicatore - Efficienza della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, di cui all'articolo 3 dell'Allegato A alla deliberazione 387/2023/R/RIF;
  - *QLT<sub>RD,sc</sub>* è l'indicatore - Qualità della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, di cui all'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 387/2023/R/RIF”;
- *il valore di 0,85 è calcolato assumendo: i) Eff<sub>RD,sc</sub> computato*

sulla base della media nazionale degli scarti della raccolta multimateriale pubblicati nel Rapporto Rifiuti Urbani di Ispra; ii)  $QLT_{RD\_SC}$  pari a 1.”.

### Articolo 8

*Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata*

- 8.1 In ciascun anno  $a$ , il grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata è dato dal seguente rapporto:

$$H_a = \frac{AR_{SC\_si,a}^{AGG}}{CRD_{SC\_si,a}^{AGG}}$$

dove:

- $AR_{SC\_si,a}^{AGG}$  rappresenta il totale dei ricavi relativi ai rifiuti di imballaggio, realizzati sia a fronte del conferimento ai sistemi di *compliance*, sia in esito al conferimento al di fuori dei suddetti sistemi, al netto delle frazioni merceologiche similari;
  - $CRD_{SC\_si,a}^{AGG}$  rappresenta il totale dei costi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, corrispondenti alla menzionata componente relativa ai ricavi, comprensivi anche delle pertinenti quote di costi operativi comuni e di costi di capitale.
- 8.2 In esito alla quantificazione del valore di partenza  $H$ , calcolato tenuto conto dei dati del 2022, sono determinati gli obiettivi annuali per il 2024 e il 2025 sulla base del posizionamento in una delle classi della seguente tabella, secondo i valori di avanzamento fissati nella tabella medesima.

ID	Indicatore	ID Classe	Classe	Obiettivi
$H_a$	Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata [%]	A	$H_a \geq 80\%$	Mantenimento
		B	$70\% \leq H_a < 80\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,010$
		C	$60\% \leq H_a < 70\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,015$
		D	$50\% \leq H_a < 60\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,020$
		E	$40\% \leq H_a < 50\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,025$
		F	$30\% \leq H_a < 40\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,030$
		G	$20\% \leq H_a < 30\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,035$
		H	$10\% \leq H_a < 20\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,040$
		I	$0\% \leq H_a < 10\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,050$

- 8.3 A partire dall'annualità 2026, a fronte del mancato conseguimento degli obiettivi di miglioramento o di mantenimento assegnati per le annualità 2024 e 2025, è prevista

una misura di riclassificazione dei costi, che operi attraverso la valorizzazione di una componente incentivante di costo operativo finalizzata a promuovere le azioni gestionali necessarie a favorire il miglioramento dell'indicatore  $H_a$ , determinata in misura proporzionale alla distanza dall'obiettivo di miglioramento di cui alla tabella del precedente comma 8.2.

- 8.4 L'aggiornamento degli schemi tipo di piano economico-finanziario e di relazione di accompagnamento, di cui al successivo Articolo 9, comprende, peraltro, la previsione di schemi tabellari per la raccolta dei dati necessari alla determinazione del coefficiente  $H_a$  di cui al comma 8.1, nonché per l'individuazione degli obiettivi annuali di miglioramento e il monitoraggio dei medesimi.

## **Articolo 9**

### *Disposizioni finali*

- 9.1 Sono rinviati a successivi provvedimenti attuativi:
- a) l'aggiornamento dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, nonché delle modalità applicative che permettano la determinazione delle entrate tariffarie secondo le scadenze stabilite, fermi restando i valori dei parametri specifici del settore dei rifiuti,  $\beta_{asset}$  e livello di *gearing* individuati dalla deliberazione 68/2022/R/RIF per la determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito;
  - b) ai fini della determinazione del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata  $H_a$  di cui al comma 8.1, la puntuale esplicitazione delle regole per la riclassificazione delle componenti di ricavo e di costo volta alla quantificazione dei ricavi relativi ai rifiuti di imballaggio ( $AR_{SC_{si},a}^{AGG}$ ) e dei costi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio ( $CRD_{SC_{si},a}^{AGG}$ ), nonché l'esplicitazione delle modalità semplificate di determinazione di tali variabili nel caso di effettive difficoltà di ricostruzione dei dati necessari.
- 9.2 È rinviata a successive determinazioni del Direttore della Direzione Tariffe e Corrispettivi Ambientali la definizione delle modalità operative per la predisposizione e trasmissione – prevista per le proposte tariffarie relative agli anni 2024 e 2025 dal comma 8.2 della deliberazione 363/2021/R/RIF e dal comma 1.2 del presente provvedimento – dell'aggiornamento dei dati e degli atti, redatti secondo schemi tipizzati, che costituiscono l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024 e 2025 (con particolare riferimento al piano economico-finanziario, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati).
- 9.3 Ai sensi del comma 1.4 dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, è fissato al 15 settembre 2023 il termine per la presentazione di osservazioni e proposte in ordine

alle disposizioni di cui all' Articolo 2 del presente provvedimento, al fine di consentire eventuali adeguamenti od integrazioni.

- 9.4 Il presente provvedimento, unitamente al MTR-2, di cui all'Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/RIF, come integrato e modificato dalle disposizioni recate dalla presente deliberazione, è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

3 agosto 2023

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*

**DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2023**  
**386/2023/R/RIF**

**ISTITUZIONE DI SISTEMI DI PEREQUAZIONE NEL SETTORE DEI RIFIUTI URBANI**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1261<sup>a</sup> riunione del 3 agosto 2023

**VISTI:**

- la risoluzione adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (di seguito: ONU) il 25 settembre 2015, recante "Trasformare il mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile" (di seguito: Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile) e, in particolare, l'obiettivo 14;
- la direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;
- la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (di seguito: direttiva 2018/851/UE), che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- la direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- la direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 (di seguito: direttiva 2019/883/UE), che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi;
- la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (di seguito: direttiva 2019/904/UE);
- la Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sugli effetti dei rifiuti marini sulla pesca;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95), come successivamente modificata e integrata, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- la legge 28 dicembre 1995, n. 549 recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica e in particolare l'articolo 3, contenente misure tributarie per la riduzione del conferimento in discarica;

- il decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023” (di seguito: decreto-legge 61/23);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” (di seguito: decreto legislativo 152/06);
- il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 recante “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124. (16G00182)”
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (di seguito: legge 205/17);
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente”;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, recante “Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE” (di seguito: decreto legislativo 197/21);
- la legge 17 maggio 2022, n. 60, recante “Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare («legge SalvaMare»)” (di seguito: legge 60/22);
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, recante “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
- il decreto del Ministero della transizione ecologica del 24 giugno 2022, n. 257, recante il Programma Nazionale di Gestione dei rifiuti;
- il decreto del Ministero della transizione ecologica del 24 giugno 2022, n. 259, recante la Strategia nazionale per l’economia circolare;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”, e, in particolare, l’Allegato A;

- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 333/2019/A (di seguito: deliberazione 333/2019/A), recante “Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie Locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati”;
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF e in particolare il suo Allegato A recante “Testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti” (di seguito: TITR);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, (di seguito: deliberazione 363/2021/R/RIF) e in particolare il suo Allegato A recante “Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” (di seguito: MTR-2);
- la deliberazione dell’Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A (di seguito: deliberazione 2/2022/A), recante “Quadro strategico 2022-2025 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”;
- la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF, recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A (di seguito: TQRIF);
- la deliberazione dell’Autorità 21 giugno 2022, 271/2022/R/RIF, recante “Avvio di procedimento per la definizione della componente perequativa a copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati di cui all’articolo 2, comma 8, della legge 17 maggio 2022, n. 60” (di seguito: deliberazione 271/2022/R/RIF);
- la deliberazione dell’Autorità 19 maggio 2023, 216/2023/R/COM, recante “Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas, idrico e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di maggio 2023” (di seguito: deliberazione 216/2023/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 13 giugno 2023, 263/2023/E/RIF, recante “Obblighi di comunicazione per l’implementazione dell’Anagrafica territoriale del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche ai fini dell’applicazione del bonus sociale rifiuti per gli utenti domestici economicamente svantaggiati e dei sistemi perequativi nel settore dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione dell’Autorità 13 giugno 2023, 267/2023/R/COM, recante “Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas, idrico e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, a favore delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dall’1 maggio 2023” (di seguito: deliberazione 267/2023/R/COM), come successivamente integrata dalla deliberazione 304/2023/R/COM;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF, recante: “Aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 22 novembre 2022, 611/2022/R/RIF, recante: “Orientamenti per l’introduzione dei sistemi di perequazione connessi al rispetto della gerarchia dei rifiuti e al recupero dei rifiuti accidentalmente pescati” (di seguito: documento per la consultazione 611/2022/R/RIF).

**CONSIDERATO CHE:**

- la direttiva 2008/98/CE stabilisce un quadro giuridico per la gestione dei rifiuti nell'UE, finalizzato alla protezione dell'ambiente e della salute umana, e in particolare all'articolo 4 stabilisce una gerarchia dei rifiuti, che rappresenta l'ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale nella normativa e politica dei rifiuti sulla base del quale occorre prioritariamente perseguire l'obiettivo della prevenzione dei rifiuti e, successivamente, quelli della preparazione al riutilizzo, del riciclaggio, del recupero e, da ultimo, quello dello smaltimento dei rifiuti;
- la direttiva 2018/851/UE, ha modificato la direttiva 2008/98/CE, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti, prevedendo l'implementazione di un modello di economia circolare e la promozione della corretta gerarchia dei rifiuti, stabilendo che gli Stati membri ricorrano *“a strumenti economici e ad altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti”*;
- inoltre, per quanto di interesse in questa sede, la citata direttiva 2018/851/UE è intervenuta anche sul tema dei rifiuti dispersi in mare, evidenziando - con il considerando 35 - che *“la dispersione di rifiuti nell'ambiente marino è un problema particolarmente pressante e gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a fermare la dispersione di rifiuti nell'ambiente marino nell'Unione europea, contribuendo in tal modo al conseguimento dell'obiettivo dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (...), di prevenire e ridurre in misura significativa, entro il 2025, l'inquinamento marino di tutti i tipi, in particolare i rifiuti provenienti da attività svolte sulla terraferma, inclusi i rifiuti marini e l'inquinamento da sostanze eutrofizzanti”*;
- sullo stesso argomento, la successiva direttiva 2019/904/UE - al considerando 3 - ritiene i rifiuti marini *“un fenomeno transfrontaliero riconosciuto come problema a livello mondiale di dimensioni sempre più vaste”*, individuando nella riduzione di tali rifiuti *“un passo fondamentale per conseguire l'obiettivo 14 di sviluppo sostenibile dell'ONU: conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile”*;
- in materia di rifiuti marini, con la direttiva 2019/883/UE - che ha modificato la disciplina sulla gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico introdotta dalla direttiva 2000/59/UE - sono state previste specifiche misure volte a tutelare l'ambiente marino, anche con riferimento ai rifiuti accidentalmente pescati; in particolare tale direttiva:
  - a) incide sulla loro classificazione, ricomprendendoli tra i *“rifiuti delle navi”* (articolo 2, punto 3));
  - b) estende ai rifiuti accidentalmente pescati il regime tariffario, *“incluso il diritto di conferimento”* (articolo 8, comma 2, lettera c)), previsto per i rifiuti delle navi – per i quali non si impone alcuna tariffa diretta, eccetto qualora il volume superi la massima capacità di stoccaggio dedicata;

- c) suggerisce che *“per evitare che i costi della raccolta e del trattamento dei rifiuti accidentalmente pescati siano soltanto a carico degli utenti dei porti, ove opportuno gli Stati membri copr[a]no tali costi con le entrate generate da sistemi di finanziamento alternativi, compresi sistemi di gestione dei rifiuti e finanziamenti unionali, nazionali o regionali disponibili”* (articolo 8, comma 2, lettera d));
- d) richiede agli Stanti membri di provvedere *“alla raccolta dei dati di monitoraggio riguardanti il volume e la quantità dei rifiuti accidentalmente pescati (...)”* (articolo 8, comma 7).

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- in relazione al tema dei rifiuti marini, il decreto legislativo 197/21 (di attuazione della direttiva 2019/883/UE) ha rinnovato la disciplina inerente agli impianti portuali di raccolta, introducendo alcuni elementi di novità in materia di rifiuti accidentalmente pescati e, nello specifico, ha:
  - a) precisato che, sulla base della classificazione introdotta dal decreto legislativo 152/06, i rifiuti accidentalmente pescati sono rifiuti urbani (articolo 2, comma 2);
  - b) stabilito che i rifiuti accidentalmente pescati *“anche a fini tariffari s[ia]no comunque raccolti e quantificati separatamente”* (articolo 4, comma 4);
  - c) disposto che *“le Autorità competenti o i soggetti pubblici o privati deputati alla gestione dei rifiuti a livello comunale o all'interno dei singoli porti stipul[i]no con le associazioni di rappresentanza delle imprese di settore, convenzioni, o accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la definizione delle modalità di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati (...)”* (articolo 7, comma 9);
  - d) previsto che *“la raccolta e il trattamento dei rifiuti accidentalmente pescati non comport[i] l'obbligo della corresponsione della tariffa (...)”* (articolo 8, comma 2, lettera d));
  - e) stabilito che *“i soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, acquisiscono dai gestori degli impianti portuali di raccolta i dati di monitoraggio riguardanti il volume e la quantità dei rifiuti accidentalmente pescati riferiti all'anno solare precedente e li trasmettono annualmente utilizzando il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 (...)”* (articolo 8, comma 7).

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la legge 60/22 il legislatore nazionale ha introdotto specifiche misure volte, per un verso, al contrasto della dispersione dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e, per un altro, alla corretta gestione degli stessi, contribuendo in tal modo al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia

circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione di tale fenomeno. In particolare, la citata legge:

- a) amplia la definizione di rifiuti accidentalmente pescati prevista dal decreto legislativo 197/21, ricomprendendo i *“rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo”* (articolo 1, comma 2, lettera a));
  - b) definisce le modalità di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati anche nel caso di ormeggio di un'imbarcazione in aree non comprese nella competenza territoriale di un'Autorità portuale o in caso di approdo in un porto non commerciale (articolo 2, commi 3 e 4);
  - c) dispone che *“il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta, previa pesatura degli stessi all'atto del conferimento, [sia] gratuito per il conferente ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197 (...)”* (articolo 2, comma 5);
  - d) prevede che al fine di distribuire sull'intera collettività nazionale i relativi oneri, *“i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati s[ia]no coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, o alla tariffa istituita in luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo articolo 1 della legge n.147 del 2013”* (articolo 2, comma 7);
  - e) a tale scopo, stabilisce che *“l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (...) disciplin[i] i criteri e le modalità per la definizione della [citata] componente (...) e per la sua indicazione negli avvisi di pagamento distintamente rispetto alle altre voci, individuando altresì i soggetti e gli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari per la determinazione della medesima, nonché i termini entro i quali tali dati e informazioni devono essere forniti (...)”*; all'Autorità è attribuita altresì l'attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della menzionata componente tariffaria (articolo 2, comma 8);
- in aggiunta, la medesima legge 60/22 introduce disposizioni inerenti ai rifiuti volontariamente raccolti:
    - a) definendoli come *“i rifiuti raccolti mediante sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e nel corso delle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune di cui alla lettera c)”* (articolo 1, comma 2, lettera b), dove per campagna di pulizia si intende *“l'iniziativa preordinata all'effettuazione di operazioni di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3”* (articolo 1, comma 2, lettera c);
    - b) precisando che le menzionate campagne di pulizia devono essere organizzate *“su iniziativa dell'autorità competente ovvero su istanza*

*presentata all'autorità competente dal soggetto promotore della campagna, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (...)*, nonché individuando puntualmente le categorie di soggetti promotori (articolo 3, commi 1 e 3);

- c) prevedendo, che ai rifiuti volontariamente raccolti qualificabili come tali, *“si appli[chi]no le disposizioni dell'articolo 2”* inerenti ai rifiuti accidentalmente pescati (articolo 3, comma 4).

**CONSIDERATO, POI, CHE:**

- con la deliberazione 2/2022/A l'Autorità ha approvato il quadro strategico 2022-2025 individuando, tra l'altro, nell'ambito dell'obiettivo *“OS17. Riconoscere i costi efficienti del servizio di gestione dei rifiuti e determinare le tariffe alla luce del paradigma della Circular Economy”*, la seguente linea di intervento specifica sul tema dei rifiuti accidentalmente pescati: *“disciplina dei criteri e delle modalità per la definizione della componente a copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, anche definendone le relative modalità di indicazione negli avvisi di pagamento e vigilando sul corretto utilizzo delle risorse che ne derivano (...)”*;
- in attuazione delle competenze attribuite dalla citata legge 60/22, con la deliberazione 271/2022/R/RIF, l'Autorità ha quindi avviato un procedimento per:
  - a) disciplinare i criteri e le modalità per la definizione della componente per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati;
  - b) stabilire i criteri e le modalità per l'indicazione di tale componente negli avvisi di pagamento distintamente rispetto alle altre voci;
  - c) individuare i soggetti e gli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari per la determinazione della medesima componente, nonché i termini entro i quali tali dati e informazioni devono essere forniti.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- sulla base degli elementi acquisiti e a partire dall'esperienza e dalle disposizioni adottate negli altri settori regolati, tenendo debitamente conto delle specificità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con il documento per la consultazione 611/2022/R/RIF l'Autorità ha delineato i propri orientamenti in merito all'implementazione del meccanismo perequativo per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e di quello inerente al rispetto della gerarchia dei rifiuti e ha prospettato l'adozione di un'impostazione semplificata e armonizzata volta a ridurre il numero di soggetti coinvolti e a minimizzare i flussi monetari e documentali necessari, contribuendo in tal modo anche al contenimento degli oneri di gestione dei meccanismi in parola;
- in particolare, per quanto di rilievo in questa sede, è stata prospettata l'introduzione della componente UR1 a copertura dei costi sostenuti a livello

nazionale nell'anno "a-2" per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati ( $C_{RAP,i}$ );

- nel medesimo documento per la consultazione l'Autorità ha, tra l'altro, prefigurato che la citata componente perequativa alimenti il conto specifico istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA), "Conto per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati", anche denominato Conto UR1;
- per quanto riguarda la quantificazione della citata componente perequativa, l'Autorità ha prospettato una prima valorizzazione della componente UR1 pari a 3 centesimi di euro/utenza per anno, da aggiornare in base agli effettivi quantitativi di rifiuti che saranno accidentalmente pescati.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- relativamente alle modalità di gestione del richiamato meccanismo perequativo, coerentemente con l'impostazione semplificata e armonizzata prospettata, al fine di limitare il numero di soggetti coinvolti e i flussi monetari e documentali necessari, è stata sottoposta a consultazione l'intenzione di:
  - a) prevedere un unico soggetto tenuto all'invio di dati e informazioni a CSEA, individuato nel gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, anche in ragione della sua maggiore stabilità organizzativa rispetto ai gestori delle altre attività della filiera caratterizzate invece da frequenti avvicendamenti gestionali;
  - b) porre in capo ad un unico soggetto, individuato nel gestore dell'attività di raccolta e trasporto, l'obbligo di comunicare all'Ente territorialmente competente i costi sostenuti per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, nonché di ripartire tali costi tra gli altri eventuali soggetti che operano nelle aree di competenza territoriale dell'Autorità di sistema portuale, tramite accordi stabiliti tra le parti e approvati dall'Ente territorialmente competente;
  - c) fissare tempistiche di versamento (o rimborso) a (da) CSEA delle componenti perequative, in modo da assicurare la sostenibilità finanziaria della gestione del meccanismo perequativo, tenuto conto della periodicità di riscossione prevista dal TQRIF di cui alla deliberazione 15/2022/R/RIF;
  - d) in analogia con gli altri settori regolati, introdurre specifici requisiti di ammissibilità dei beneficiari ai meccanismi perequativi per il riconoscimento dei contributi a carico del sistema, nonché attribuire a CSEA la definizione delle modalità operative di dettaglio per la gestione del meccanismo in parola.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- al fine di assicurare una maggiore diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi, nel sopracitato documento per la consultazione l'Autorità ha prospettato, fra l'altro, di ampliare le informazioni sul

servizio e sui risultati ambientali conseguiti nell'ambito tariffario, prefigurando di integrare le disposizioni in materia di trasparenza introdotte dal TITR dando agli utenti separata evidenza delle componenti perequative rispetto alle altre voci negli avvisi di pagamento, con l'indicazione – per quanto di interesse in tale sede - del valore unitario (euro/utenza) della componente perequativa relativa alla gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, nonché della finalità per cui tale componente è stata istituita.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 333/2019/A, l'Autorità, ritenendo necessario stabilire un'interlocuzione tecnico-istituzionale di carattere permanente con tutti i livelli territoriali di governo titolari di competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani, ha istituito un Tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie locali;
- tale Tavolo, fermo restando le consuete modalità di consultazione che l'Autorità mette a disposizione di tutti i soggetti interessati, costituisce un ulteriore e precipuo strumento di confronto con le Regioni e le Autonomie locali al fine di promuovere un'efficace azione regolatoria, in considerazione della rilevanza che la stessa assume per i cittadini e per le istituzioni pubbliche attive nel settore dei rifiuti, avviando un'interlocuzione finalizzata, tra l'altro, a individuare e monitorare le specifiche criticità relative ai processi decisionali di programmazione, organizzazione e gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nonché a rafforzare la cooperazione fra i soggetti territorialmente competenti, anche nella direzione di favorire un perfezionamento del processo di costituzione e/o operatività delle strutture organizzative degli Enti di governo d'Ambito;
- in relazione al documento per la consultazione 611/2022/R/RIF, l'Autorità, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, lettera b), della legge 205/17, ha pertanto sentito le Regioni e le Autonomie locali convocando una specifica riunione del citato Tavolo tecnico, segnatamente in data 14 dicembre 2022.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- in risposta al documento per la consultazione 611/2022/R/RIF sono pervenuti all'Autorità 19 contributi (da parte di Enti di governo d'Ambito, Comuni, gestori e loro rispettive associazioni, nonché altri soggetti istituzionali);
- dai contributi ricevuti, nonché in esito alla menzionata riunione del Tavolo tecnico, è emersa un'ampia condivisione dell'impostazione dell'Autorità, pur in presenza di alcuni suggerimenti e spunti di approfondimento; in particolare, per quanto riguarda il meccanismo perequativo per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati:
  - a) in relazione al perimetro dell'intervento regolatorio, alcuni operatori hanno evidenziato l'opportunità di ricomprendervi esplicitamente, oltre che i rifiuti accidentalmente pescati (articolo 2, commi 7 e 8 della legge 60/22),

- anche i rifiuti volontariamente raccolti, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, della medesima legge;
- b) per quanto riguarda la misurazione dei quantitativi, diversi soggetti hanno segnalato la necessità di tenere in considerazione che, ai sensi della legge 60/22, l'obbligo di pesatura dei rifiuti in parola trova applicazione solo in caso di conferimento presso gli impianti portuali di raccolta, suggerendo negli altri casi di far riferimento alla rilevazione dei quantitativi conferiti all'impianto di trattamento, individuabili avendo un flusso di raccolta separata rispetto alle altre tipologie di rifiuto urbano, oppure all'utilizzo di sistemi di pesatura di tipo presuntivo già adottati in presenza della tariffa corrispettiva;
  - c) in merito alle modalità di determinazione dei costi di gestione di tali rifiuti, è stata rilevata l'esigenza di circoscrivere e chiarire il perimetro cui fanno riferimento le relative attività e i costi connessi; in tale ambito, alcuni rispondenti hanno evidenziato che, in attuazione delle previsioni contenute nella direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, i pertinenti sistemi di responsabilità estesa del produttore (*Extended Producer Responsibility - EPR*) devono farsi carico anche dei costi di rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e del successivo trasporto e trattamento;
  - d) rispetto alle modalità di calcolo e valorizzazione della componente perequativa, è emersa l'esigenza di dimensionare la provvista in modo prudenziale rispetto alle stime del costo da coprire, per evitare il ricorso all'utilizzo di disponibilità esistenti presso altri conti di gestione presso CSEA, anche alla luce della proposta di estendere il meccanismo perequativo alla gestione dei rifiuti volontariamente raccolti, nonché del grado di incertezza, ad oggi, sulla quantificazione di tali rifiuti, espresso dalla generalità dei rispondenti;
  - e) relativamente alle modalità di gestione:
    - emergono posizioni non univoche in relazione all'orientamento di individuare nel gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti l'unico interlocutore con CSEA; alcuni rispondenti, in ragione dell'elevata parcellizzazione di tali gestori, hanno suggerito di far riferimento all'Ente territorialmente competente, senza tuttavia esplicitare i flussi documentali e monetari conseguenti; diversamente, i gestori e le loro associazioni di categoria hanno condiviso l'impostazione semplificata prospettata dall'Autorità, pur riconoscendo un aggravio dell'attività amministrativa in capo ai gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;
    - taluni rispondenti, con riferimento alla modalità prospettata di ripartizione, da parte del gestore della raccolta e trasporto, dei costi riconosciuti da CSEA tra gli altri eventuali soggetti che contribuiscono alla gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (inclusi i soggetti, non regolati dall'Autorità, che gestiscono gli impianti portuali di raccolta

- nelle aree di competenza delle Autorità di sistema portuali), evidenziano la necessità di definire precisamente la procedura di tale ripartizione, nonché le tempistiche di rimborso, per evitare possibili contenziosi tra soggetti che di norma non hanno rapporti contrattuali pregressi, sottolineando inoltre l'onere amministrativo rilevante attribuito ai gestori della raccolta e trasporto;
- alcuni soggetti hanno evidenziato l'opportunità di traslare all'anno "a+1" le tempistiche di comunicazione dei dati e delle informazioni, nonché dei versamenti e degli esborsi - uniformandole agli altri settori regolati - in modo da garantire la disponibilità dei dati di fatturazione annuali da parte degli interessati, consentendo, inoltre, in tal modo, il completamento degli incassi ordinari del tributo TARI e delle relative componenti perequative;
  - è emersa la richiesta di definire le modalità di gestione delle componenti perequative in caso di avvicendamento gestionale;
- f) in tema di trasparenza documentale, si rileva una generale condivisione delle misure prospettate;
- g) riguardo all'entrata in vigore del meccanismo prospettato, alcuni operatori hanno proposto una dilazione delle tempistiche previste in consultazione per l'applicazione della componente UR1, anche per consentire l'acquisizione di maggiori dati relativi ai rifiuti accidentalmente pescati, tenuto conto che il modello unico di dichiarazione ambientale relativo al 2022 non aveva ancora recepito le modifiche previste all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 197/21, non essendo pertanto sempre disponibili dati di monitoraggio relativi all'annualità oggetto di rilevazione.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 216/2023/R/COM, l'Autorità ha adottato un primo provvedimento d'urgenza a favore delle utenze e forniture site nei Comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 1 maggio 2023 e i giorni successivi, prevedendo in particolare la sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza a partire dal 1 maggio 2023, comprese le eventuali fatture relative ai corrispettivi previsti per le prestazioni di allacciamento, attivazione, disattivazione, voltura o subentro;
- in attuazione del decreto-legge 61/23, con la successiva deliberazione 267/2023/R/COM, l'Autorità:
  - a) ha disciplinato, tra l'altro, la durata della sospensione automatica dei termini di pagamento e le anticipazioni a sostegno dei gestori del servizio a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario, identificando la CSEA quale soggetto preposto all'erogazione delle suddette anticipazioni, anche prevedendo per il settore dei rifiuti (con la deliberazione 304/2023/R/COM)

specifiche modalità di determinazione della richiamata anticipazione in considerazione delle modalità e delle tempistiche di riscossione adottate da taluni gestori dell'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti;

- b) con particolare riferimento al settore dei rifiuti urbani ha previsto che CSEA possa utilizzare le giacenze esistenti presso altri conti di gestione relativi ai settori ambientali nelle more dell'istituzione di apposite componenti perequative e specifici conti dedicati.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- in attuazione delle disposizioni dell'articolo 2 della legge 60/22, istituire un meccanismo perequativo dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati;
- esplicitare, anche alla luce dei contributi presentati in sede di consultazione, che il meccanismo perequativo di cui al precedente alinea sia utilizzato anche ai fini della copertura, in relazione a quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, della legge 60/22, dei costi di gestione relativi ai rifiuti volontariamente raccolti - anche attraverso campagne di pulizia - in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune, qualificabili come tali ove rispondano ai requisiti, sia soggettivi (soggetti organizzatori e soggetti promotori) che oggettivi (modalità di svolgimento delle campagne di pulizia) previsti dalla normativa vigente;
- ricomprendere nei costi di gestione di cui ai precedenti alinea i costi finalizzati alla chiusura del ciclo dei rifiuti e verificabili attraverso opportuna documentazione contabile, sostenuti dagli operatori incaricati della gestione medesima nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di riconoscimento, a valle del loro conferimento presso le strutture di raccolta previste dalla normativa vigente, al netto di eventuali ricavi per la valorizzazione dei materiali, al fine di promuovere, laddove possibile, l'avvio a riciclaggio dei medesimi, in coerenza con la gerarchia dei rifiuti, nonché al netto di eventuali corrispettivi riconosciuti dai pertinenti sistemi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa dei produttori;
- specificare che tali costi non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, richiedendo all'Ente territorialmente competente di verificare l'assenza di duplicazione nel relativo riconoscimento;
- tener conto dell'avvenuta approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l'anno 2023, mediante il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 febbraio 2023, che ha recepito le modifiche previste all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 197/21 in merito ai dati di monitoraggio riguardanti il volume e la quantità dei rifiuti accidentalmente pescati, acquisiti dai soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- differire all'anno "*a+1*" i termini di comunicazione a CSEA dei dati e delle informazioni, nonché dei versamenti derivanti dall'applicazione delle componenti perequative e dei rimborsi dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;

- per i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti all'interno di un'area compresa nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale, prevedere che il soggetto che gestisce gli impianti e i servizi portuali di raccolta possa presentare istanza di riconoscimento dei costi per la gestione di tali rifiuti direttamente all'Autorità di sistema portuale competente, al fine di semplificare l'onere amministrativo e i connessi flussi informativi e monetari;
- nei casi di cui al precedente alinea, identificare l'Autorità di sistema portuale quale soggetto responsabile dei rapporti con CSEA, direttamente o per il tramite di un soggetto dalla medesima individuato, potendo l'Autorità individuare *“i soggetti e gli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari per la determinazione”* della componente perequativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 60/22.

**RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:**

- analogamente a quanto avviene negli altri settori regolati, che le eventuali agevolazioni tariffarie a favore delle zone colpite dagli eventi eccezionali e calamitosi vengano compensate tramite una specifica componente perequativa da applicare alle utenze del servizio dei rifiuti urbani, allo scopo di limitare l'utilizzo di giacenze esistenti presso altri conti di gestione;
- a tale fine, istituire un Conto destinato alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, che verrà alimentato dalla componente tariffaria di cui al punto precedente;
- in coerenza con quanto previsto per gli altri conti perequativi, attribuire la gestione di tale Conto a CSEA.

**RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO:**

- istituire le componenti perequative, espresse in euro/utenza, da applicare a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la TARI o la tariffa corrispettiva, e disciplinarne le relative modalità di calcolo, nominandole opportunamente – in ottica di trasparenza – in modo da facilitarne la comprensione da parte dell'utenza e in particolare:
  - a) la componente perequativa  $UR_{1,a}$ , per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza;
  - b) la componente perequativa  $UR_{2,a}$ , destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza;
- relativamente alla quantificazione delle citate componenti, in sede di prima applicazione:
  - a) fissare, anche sulla base degli elementi emersi dalla consultazione, il valore della componente  $UR_1$  a 0,10 euro/utenza;
  - b) fissare il valore della componente  $UR_2$  pari a 1,5 euro/utenza;

- c) prevedere che le quantificazioni delle citate componenti perequative possano essere aggiornate annualmente in relazione al fabbisogno dei relativi Conti;
- in merito alla gestione dei meccanismi perequativi in parola, istituire presso CSEA i seguenti conti:
  - a) il “Conto per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti”, denominato Conto  $UR_1$ , alimentato dalla componente  $UR_{1,a}$ ;
  - b) il “Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi”, anche denominato Conto  $UR_2$ , alimentato dalla componente perequativa  $UR_{2,a}$ ;
- al fine di contenere gli oneri di gestione dei meccanismi perequativi, limitando il numero dei soggetti coinvolti e i flussi documentali e monetari necessari, anche sulla base degli elementi emersi dalla consultazione:
  - a) individuare nel gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti il soggetto tenuto ai rapporti con CSEA, per le informazioni e le partite economiche relative ai gestori, opportunamente validate dall’Ente territorialmente competente; il medesimo gestore sarà tenuto al riconoscimento ai gestori richiedenti delle partite economiche spettanti;
  - b) precisare termini e modalità di presentazione dell’istanza per il riconoscimento dei costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti sostenuti nell’anno precedente;
  - c) nel caso di soggetti che, pur non erogando il servizio di gestione dei rifiuti urbani nell’ambito tariffario in questione, gestiscono impianti portuali di raccolta, individuare l’Autorità di sistema portuale quale ente che raccolga e asseveri le istanze di riconoscimento dei costi da parte di tali soggetti;
- in analogia con gli altri settori regolati:
  - a) posticipare le tempistiche previste per il versamento e la compensazione delle partite perequative, in modo da garantire la disponibilità dei dati di fatturazione annuali da parte dei soggetti;
  - b) confermare i requisiti di ammissibilità dei beneficiari ai meccanismi perequativi per il riconoscimento dei contributi a carico del sistema, nonché l’attribuzione a CSEA della definizione delle modalità operative di dettaglio;
  - c) confermare che, in caso di mancato o parziale versamento da parte dei gestori, CSEA applichi sulla somma dovuta un tasso di interesse di mora pari al tasso di interesse legale, per ritardi fino a 14 giorni, oppure il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato per ritardi che superano i 14 giorni;
  - d) confermare che entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dal 2025, CSEA trasmetta all’Autorità un rapporto dettagliato della gestione dei conti perequativi, fornendo elementi utili per gli aggiornamenti delle corrispondenti componenti perequative;

- e) prevedere che CSEA possa utilizzare le giacenze esistenti presso gli altri conti perequativi da essa gestiti relativamente al settore ambientale per far fronte ad eventuali carenze temporanee di disponibilità dei conti perequativi del settore dei rifiuti urbani, a condizione che sia garantita la capienza dei Conti dai quali il prelievo è stato effettuato a fronte dei previsti pagamenti e che, a tal fine, si provveda al loro progressivo reintegro;
- f) disporre che i costi derivanti dalla gestione dei conti perequativi del settore dei rifiuti urbani sostenuti da CSEA siano spesi a valere sui Conti medesimi, previa approvazione dell’Autorità;
- g) dare mandato alla CSEA di identificare le modalità operative più efficienti per gestire pagamenti e versamenti relativi alle componenti perequative oggetto del presente provvedimento, al fine di contenere gli oneri amministrativi relativi alla gestione di tali partite;
- tenendo conto delle richieste emerse in consultazione, disciplinare le modalità di gestione delle componenti perequative residue in caso di avvicendamento gestionale, prevedendo che l’Ente territorialmente competente calcoli e approvi i relativi importi;
- al fine di garantire le necessarie tempistiche per lo sviluppo e l’implementazione dei meccanismi perequativi sopra esposti, confermare la decorrenza delle presenti disposizioni a valere dal 2024.

**RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:**

- integrare il TITR, in coerenza con le misure prospettate in consultazione, prevedendo le informazioni aggiuntive da introdurre negli avvisi di pagamento inviati agli utenti, con l’indicazione in particolare del valore unitario delle componenti perequative, nonché delle finalità per cui tali componenti sono state istituite

**DELIBERA**

**Articolo 1**

*Disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani*

- 1.1 A decorre dall’1 gennaio 2024 si applicano le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani riportate nell’Allegato A alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale, con l’introduzione di componenti perequative espresse in euro/utenza.

## **Articolo 2**

### *Disposizioni relative al TITR*

- 2.1 Al fine di garantire che, a decorrere dall'1 gennaio 2024, nei documenti di riscossione sia fornita separata evidenza degli importi addebitati con riferimento alle singole componenti perequative, all'Articolo 6, comma 6.1 del TITR, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:
- “g-bis) relativamente a ciascuna delle componenti perequative, l'indicazione distinta degli importi (espressi in euro), del valore unitario (espresso in euro/utenza), nonché della finalità per cui tali componenti sono state istituite;”.

## **Articolo 3**

### *Disposizioni finali*

- 3.1 Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, CSEA sottopone alla verifica della Direzione Assetti e *Governance* Ambientale dell'Autorità le modalità operative in base alle quali i gestori provvedono alla comunicazione dei dati e delle informazioni a CSEA, nonché ai versamenti sui Conti oggetto del presente provvedimento, al fine di contenere gli oneri amministrativi relativi alla gestione di tali partite.
- 3.2 La presente deliberazione è trasmessa al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, all'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione Nazionale degli Enti di governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti (ANEA), a Cassa per i servizi energetici e ambientali, ad ASSOPORTI, al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), nonché ad ANUTEL, CISAMBIENTE, ASSOAMBIENTE e UTILITALIA.
- 3.3 Il presente provvedimento – unitamente al TITR, di cui all'Allegato A alla deliberazione 444/2019/R/RIF, come integrato e modificato dalle disposizioni di cui alla presente deliberazione – è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

3 agosto 2023

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*

**Allegato A**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMI DI PEREQUAZIONE NEL  
SETTORE DEI RIFIUTI URBANI**

## Allegato A

### Articolo 1

#### *Definizioni*

1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le seguenti definizioni:

- **Autorità di sistema portuale** è il soggetto di cui al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 recante “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124. (16G00182)”;
- **CSEA** è la Cassa per i servizi energetici e ambientali;
- **Ente di governo dell'Ambito** è il soggetto istituito ai sensi del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;
- **Ente territorialmente competente** è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
- **gestore** è il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi inclusi i Comuni che gestiscono in economia. Non sono considerati gestori i meri prestatori d'opera, ossia i soggetti come individuati dall'Ente territorialmente competente che, secondo la normativa di settore, sono stabilmente esclusi dall'obbligo di predisporre il Piano Economico Finanziario;
- **gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti** è il soggetto che eroga i servizi connessi all'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, ivi incluso il Comune che gestisce la suddetta attività in economia;
- **legge 60/22** è la legge 17 maggio 2022, n. 60 recante “Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (legge «SalvaMare»)”;
- **rifiuti accidentalmente pescati** sono i rifiuti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 60/22, che sono considerati rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 183, comma 1 lettera b -ter) del decreto legislativo 152/06;
- **rifiuti volontariamente raccolti** sono i rifiuti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 60/22, che sono considerati rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 183, comma 1 lettera b -ter) del decreto legislativo 152/06;
- **rifiuti urbani** sono i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 152/06;

## Allegato A

- **soggetto che gestisce l'impianto portuale di raccolta** è il soggetto che eroga il servizio di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati o dei rifiuti volontariamente raccolti all'interno di un'area compresa nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale e che non si configura come gestore;
- **TARI** è la tariffa istituita ai sensi dell'articolo 1, commi 639 e 651, della legge 147/13, comprensiva sia della TARI determinata coi criteri presuntivi indicati nel d.P.R. 158/99 (TARI presuntiva) sia della TARI determinata facendo riferimento ai criteri di calibratura individuale e misurazione delle quantità indicati nel d.P.R. 158/99 (tributo puntuale);
- **tariffa corrispettiva** è la tariffa istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 668, della legge 147/13;
- **utenza** è l'immobile o area soggetta a tariffazione come definita all'articolo 2, comma 1, lettera c), del D.M. 20 aprile 2017.

1.2 Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dell'Autorità *ratione temporis* vigente.

### Articolo 2

#### *Istituzione delle componenti perequative*

- 2.1 A decorrere dall'1 gennaio 2024 sono istituite le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
- a)  $UR_{1,a}$ , per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno;
  - b)  $UR_{2,a}$ , per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno.

## **Allegato A**

- 2.2 La componente  $UR_{1,a}$ , inizialmente posta pari a 0,10 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall’Autorità in coerenza con l’andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione.
- 2.3 La componente  $UR_{2,a}$ , inizialmente posta pari a 1,50 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall’Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi.
- 2.4 Le componenti perequative di cui al presente articolo non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

### **Articolo 3**

#### *Istituzione dei Conti presso CSEA e relative modalità di gestione*

- 3.1 Sono istituiti presso CSEA i seguenti conti:
  - a) il Conto per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, anche denominato Conto  $UR_1$ , alimentato dalla componente perequativa  $UR_{1,a}$ ;
  - b) il Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, anche denominato Conto  $UR_2$ , alimentato dalla componente perequativa  $UR_{2,a}$ .
- 3.2 Entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dal 2025, CSEA trasmette all’Autorità un rapporto dettagliato della gestione dei Conti da essa gestiti, fornendo elementi utili per gli aggiornamenti delle corrispondenti componenti perequative.
- 3.3 Sulla base del rapporto di cui al comma precedente, l’Autorità valuta annualmente la necessità di aggiornare le componenti perequative di cui al comma 2.1 in relazione al fabbisogno dei Conti.
- 3.4 CSEA può utilizzare le giacenze esistenti presso gli altri Conti da essa gestiti con riferimento al settore ambientale per far fronte ad eventuali carenze temporanee di disponibilità dei Conti di cui al precedente comma 3.1, a condizione che sia garantita la capienza dei Conti dai quali il prelievo è stato effettuato a fronte dei previsti pagamenti e che, a tal fine, si provveda al loro progressivo reintegro.
- 3.5 I costi derivanti dalla gestione dei Conti di cui al precedente comma 3.1 sostenuti da CSEA sono spesati a valere sui Conti medesimi, previa approvazione dell’Autorità.

## Allegato A

### Articolo 4

#### *Istanza per il riconoscimento dei costi sostenuti dai gestori*

- 4.1 Entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno “a”, il gestore può presentare istanza all’Ente territorialmente competente per un determinato ambito tariffario per il riconoscimento dell’importo,  $C_{SM,a}$ , relativo ai costi sostenuti nell’anno precedente per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti; in particolare,  $C_{SM,a}$  ricomprende esclusivamente i costi inerenti alla chiusura del ciclo dei rifiuti conferiti alle strutture di raccolta previste dalla normativa vigente, al netto di eventuali ricavi derivanti dalla valorizzazione dei materiali raccolti, nonché di eventuali corrispettivi riconosciuti dai pertinenti sistemi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore.
- 4.2 Il gestore determina il costo  $C_{SM,a}$  tramite il ricorso alla contabilità separata, oppure, in subordine, applicando opportuni *driver*, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità, tenendo conto dei quantitativi raccolti.
- 4.3 L’Ente territorialmente competente, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto ai gestori, valida le informazioni ricevute ai sensi del precedente 4.1 e verifica l’assenza di duplicazione nel relativo riconoscimento. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla determinazione dell’importo  $C_{SM,a}$ .
- 4.4 L’Ente territorialmente competente trasmette entro il 30 novembre di ogni anno “a” l’importo  $C_{SM,a}$ , validato, al gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, ai fini della comunicazione a CSEA ai sensi del successivo Articolo 6.
- 4.5 I valori di  $C_{SM,a}$  e le partite perequative non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.
- 4.6 In caso di avvicendamento gestionale, l’Ente territorialmente competente calcola e approva eventuali partite perequative residue da regolare fra il gestore subentrante e il gestore uscente.

### Articolo 5

#### *Istanza per il riconoscimento dei costi sostenuti dai soggetti che gestiscono l’impianto portuale di raccolta*

- 5.1 Il soggetto che gestisce l’impianto portuale di raccolta può presentare istanza all’Autorità di sistema portuale competente, entro i medesimi termini di cui al comma 4.1, per il riconoscimento dei costi sostenuti nell’anno precedente per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti,  $C_{SM,a}$ , sulla base dei quantitativi così come acquisiti dai gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 8, comma 7, del decreto

## Allegato A

legislativo 8 novembre 2021, n. 197; in particolare,  $C_{SM,a}$  ricomprende esclusivamente i costi inerenti alla chiusura del ciclo dei rifiuti conferiti alle strutture di raccolta previste dalla normativa vigente, al netto di eventuali ricavi derivanti dalla valorizzazione dei materiali raccolti, nonché di eventuali corrispettivi riconosciuti dai pertinenti sistemi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore.

- 5.2 Nei casi di cui al presente articolo, la procedura di asseverazione dell'importo  $C_{SM,a}$  è in capo all'Autorità di sistema portuale competente.
- 5.3 L'Autorità di sistema portuale tiene i rapporti con CSEA direttamente o per il tramite di un soggetto dalla medesima individuato, al fine di minimizzare i flussi informativi e monetari di cui al presente articolo.

### Articolo 6

#### *Comunicazione e versamenti a/da CSEA*

6.1 Entro il 31 gennaio dell'anno " $a+1$ ", il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica a CSEA, ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/2000, i dati e le informazioni rilevanti ai fini della valorizzazione e del successivo controllo degli importi derivanti dall'applicazione delle componenti perequative di cui all'Articolo 2, nonché degli importi  $C_{SM,a}$  per quanto di competenza, opportunamente validati dall'Ente territorialmente competente, così determinati:

- a) l'importo  $IUR_{1,a}^{net}$  relativo ai rifiuti accidentalmente pescati e ai rifiuti volontariamente raccolti, calcolato come segue:

$$IUR_{1,a}^{net} = UR_{1,a} \times N_{utenze}^a - C_{SM,a}$$

- b) l'importo  $IUR_{2,a}$  relativo alla copertura di eventi eccezionali e calamitosi, calcolato come segue:

$$IUR_{2,a} = UR_{2,a} \times N_{utenze}^a$$

6.2 Entro il medesimo termine di cui al comma precedente, il soggetto di cui al comma 5.3 comunica a CSEA, ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/2000, i dati e le informazioni rilevanti ai fini della valorizzazione e del successivo controllo degli importi  $C_{SM,a}$  opportunamente asseverati dall'Autorità di sistema portuale.

6.3 Entro il 15 marzo (31 maggio) dell'anno " $a+1$ " il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti versa (riceve) a (da) CSEA gli importi di cui al comma 6.1, se positivi (negativi).

6.4 Entro il 31 maggio dell'anno " $a+1$ " il soggetto di cui al comma 5.3 riceve da CSEA gli importi  $C_{SM,a}$  di competenza.

6.5 I gestori e i soggetti che gestiscono l'impianto portuale di raccolta tengono separata evidenza dei costi sostenuti per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei

## Allegato A

rifiuti volontariamente raccolti; tutti i soggetti, incluse le Autorità di sistema portuale e i soggetti di cui all'articolo 5.3, conservano altresì in modo ordinato ed accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare la verificabilità delle informazioni inerenti alle componenti perequative, per un periodo non inferiore a cinque anni civili successivi a quello del versamento (rimborso) a (da) CSEA.

6.6 Il versamento da parte di CSEA ai soggetti beneficiari degli importi di cui ai precedenti commi 6.3 e 6.4 è subordinato alle seguenti condizioni:

- iscrizione dei beneficiari alle anagrafiche dell'Autorità e della CSEA e rispetto delle disposizioni specifiche indicate per i meccanismi perequativi;
- regolarità del gestore nei versamenti a CSEA dei contributi a favore del sistema ove di competenza; in caso contrario, sono sospese tutte le erogazioni a favore del gestore inadempiente fino alla regolarizzazione della posizione debitoria e sono esclusi incrementi dei corrispettivi all'utenza e adeguamenti degli stessi all'inflazione.

6.7 In caso di mancato o parziale versamento da parte dei gestori, CSEA applica sulla somma dovuta un tasso di interesse di mora pari a:

- a) il tasso di interesse legale nel caso di ritardi fino a 14 giorni;
- b) il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di 5 punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/96 calcolato a partire dal tasso TEGM (tasso effettivo globale medio) relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 200.000 euro, nel caso di ritardi oltre i 14 giorni.

Per i ritardi eccedenti i 14 giorni, il tasso di cui alla lettera b) è applicato anche ai primi 14 giorni.

6.8 Entro il 30 giugno dell'anno " $a+1$ " il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti e il soggetto di cui al comma 5.3, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, versano gli importi  $C_{SM,a}$  spettanti ai gestori e ai soggetti che gestiscono impianti portuali di raccolta che hanno presentato istanza di riconoscimento.

6.9 La CSEA verifica, anche a campione, la coerenza, la correttezza e la veridicità del contenuto della documentazione fornita. Ai fini delle determinazioni di sua competenza, CSEA può procedere ad accertamenti di natura amministrativa, tecnica, contabile e gestionale, consistenti nell'audizione e nel confronto dei soggetti coinvolti, nella ricognizione di luoghi, nella ricerca, verifica e comparazione di documenti. In caso di rifiuto di collaborazione, la CSEA procede a far menzione della circostanza nel verbale, onde trarne elementi di valutazione.

**DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2023  
385/2023/R/RIF**

**SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI FRA  
ENTI AFFIDANTI E GESTORI DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1261<sup>a</sup> riunione del 3 agosto 2023

**VISTI:**

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti;
- le direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione, rispettivamente, dei contratti di concessione e di appalto;
- la direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE;
- la decisione di esecuzione del Consiglio europeo del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità" (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, avente ad oggetto "Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481";
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" (di seguito: d.lgs. 152/06);
- il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148;
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (di seguito: legge 205/17);

- la legge 21 giugno 2022, n. 78, recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”;
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” (di seguito: d.lgs. 201/22);
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”;
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 333/2019/A, recante “Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie Locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati” (di seguito: deliberazione 333/2019/A);
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e il relativo Allegato A (di seguito: MTR);
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 6 ottobre 2020, 362/2020/R/RIF, recante “Avvio di procedimento per la predisposizione di schemi tipo dei contratti di servizio per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati o di uno dei servizi che lo compongono”;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” e il relativo Allegato A (di seguito MTR-2);
- la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF, recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, e il relativo Allegato A;
- il documento per la consultazione 29 novembre 2022, 643/2022/R/RIF recante “Primi orientamenti per la predisposizione di uno schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra ente affidante e gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (di seguito: documento per la consultazione 643/2022/R/RIF);
- il parere dell’Autorità 29 novembre 2022, 647/2022/I/COM, sullo “Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118”;
- la deliberazione dell’Autorità 14 febbraio 2023, 50/2023/R/RIF, recante “Avvio di procedimento per la definizione di schemi tipo di bando di gara per l’affidamento del

servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del d.lgs. 201/22" (di seguito: deliberazione 50/2023/R/RIF);

- il documento per la consultazione 13 giugno 2023, 262/2023/R/RIF, recante "Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani. Orientamenti finali" (di seguito documento per la consultazione 262/2023/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023 387/2023//rif, recante "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani";
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto, 389/2023/R/rif, recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";
- la prima relazione semestrale di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del d.lgs. 201/22, relativo al rispetto delle prescrizioni stabilite dalla disciplina di settore per la definizione del perimetro degli ambiti territoriali e per la costituzione degli Enti di governo dell'ambito contenuta nel Volume I "Stato dei servizi" della Relazione Annuale 2023 dell'Autorità.

#### CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17 ha attribuito all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni vengono esercitate *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95"*;
- la predetta disposizione, con riferimento in particolare ai profili oggetto del presente provvedimento, espressamente contempla tra le funzioni dell'Autorità in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti urbani anche la *"definizione di schemi tipo dei contratti di servizio di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*;
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *"la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)"*;
- l'Autorità, nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1, della legge 481/95, *"emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi (...)"* (articolo 2, comma 12, lettera h);
- la predetta legge stabilisce altresì che *"l'esercizio del servizio (...) è disciplinato da convenzioni ed eventuali contratti di programma (...), nei quali sono definiti, in particolare, l'indicazione degli obiettivi generali, degli scopi specifici e degli obblighi reciproci da perseguire nello svolgimento del servizio (...)"* (articolo 2,

comma 36) e che *“il soggetto esercente il servizio predispone un regolamento di servizio nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 36. Le determinazioni delle Autorità di cui al comma 12, lettera h), costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio”* (articolo 2, comma 37).

**CONSIDERATO CHE:**

- in sede di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – con la finalità di promuovere dinamiche competitive che possano assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni nell’interesse primario dei cittadini e degli utenti – con il d.lgs. 201/22 è stata ribadita la centralità dell’azione delle Autorità nazionali di regolazione per garantire condizioni di elevata qualità nei vari contesti, in linea con l’obiettivo di coesione sociale e territoriale, in particolare prevedendo, all’articolo 7, che, negli ambiti di competenza, le medesime Autorità predispongano schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo secondo quanto disposto dalle discipline di settore (comma 2) oltre ad individuare i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi, anche ai fini delle valutazioni richieste ai soggetti affidanti in sede di assegnazione del servizio pubblico locale (comma 1) e rinvenibili anche nella sezione “Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL” del portale telematico di cui all’articolo 31 del medesimo d.lgs. 201/22;
- al fine di contribuire alla razionalizzazione degli assetti istituzionali locali del settore dei rifiuti, il medesimo d.lgs. 201/22, all’articolo 5, comma 6, prevede che l’Autorità presenti alle Camere una periodica relazione semestrale sul rispetto delle prescrizioni stabilite dalla disciplina di settore per la definizione del perimetro degli ambiti territoriali e per la costituzione degli enti di governo dell’ambito.

**CONSIDERATO, IN PARTICOLARE, CHE:**

- l’articolo 203, comma 1, del d. lgs. 152/06 prevede che *“I rapporti tra le Autorità d’ambito e i soggetti affidatari del servizio integrato sono regolati da contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara, conformi ad uno schema tipo (...)”*;
- il medesimo articolo, al comma 2, prevede inoltre che, nell’ambito degli schemi tipo dei contratti di servizio siano, tra l’altro, trattati i seguenti temi: *“a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio; b) l’obbligo del raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione; c) la durata dell’affidamento, comunque non inferiore a quindici anni; d) i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio; e) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio; f) i principi e le regole generali relativi alle attività ed alle tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed al corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all’uopo preposte; g) gli obblighi di comunicazione e*

*trasmissione di dati, informazioni e documenti del gestore e le relative sanzioni; h) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile, diversificate a seconda della tipologia di controllo; i) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti; l) la facoltà di riscatto secondo i principi di cui al titolo I, capo II, del regolamento approvato con d.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902; m) l'obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione; n) idonee garanzie finanziarie e assicurative; o) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze (...)"*;

- l'articolo 24 del d.lgs. 201/22, nel far salvi i contenuti minimi previsti dalle discipline di settore, al comma 2, chiarisce che *"il contratto (...) contiene previsioni dirette ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate"*.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 362/2020/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per la predisposizione di schemi tipo dei contratti di servizio per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o di uno dei servizi che lo compongono, prospettando l'introduzione di contenuti minimi omogenei volti a disciplinare la ripartizione di responsabilità e rischi tra Ente affidante e soggetto gestore;
- con il documento per la consultazione 643/2022/R/RIF (oggetto di specifico approfondimento anche in occasione della seduta del 14 dicembre 2022 del Tavolo tecnico permanente con Regioni e Autonomie Locali, istituito con la deliberazione 333/2019/A), l'Autorità ha presentato gli elementi di inquadramento generale e i primi orientamenti per la predisposizione dello schema tipo di contratto di servizio prospettando un intervento volto a promuovere l'uniformità della disciplina dei rapporti contrattuali, contribuendo a rafforzare la stabilità, la chiarezza e la coerenza del quadro regolatorio e normativo di riferimento;
- nell'ambito del suddetto documento per la consultazione, l'Autorità ha illustrato la struttura generale di schema tipo di contratto di servizio, anche sulla base dei contenuti obbligatori già previsti dall'articolo 203, comma 2, del d.lgs. 152/06;
- in risposta al richiamato documento per la consultazione sono pervenuti all'Autorità 20 contributi (da parte di gestori del servizio e loro associazioni rappresentative, Enti locali e loro associazioni);
- dai contributi ricevuti (come sintetizzati nel successivo documento per la consultazione 262/2023/R/RIF), nonché in esito alla menzionata riunione del Tavolo tecnico, è stata rilevata una diffusa condivisione e un ampio apprezzamento

dell'impostazione dell'Autorità, pur evidenziando la necessità di approfondire specifici aspetti, tra i quali: *i)* l'ambito di applicazione; *ii)* la durata del contratto di servizio; *iii)* l'equilibrio economico-finanziario e le procedure per il riequilibrio; *iv)* la procedura di subentro;

- tenendo conto dei menzionati contributi, nel citato documento per la consultazione 262/2023/R/RIF, l'Autorità ha fornito uno schema tipo di articolato di contratto di servizio indicando i relativi contenuti minimi essenziali, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
  - *Diposizioni generali*, concernenti - oltre alle definizioni da richiamare nei contratti - l'oggetto, la forma di gestione del servizio scelta, il perimetro delle attività affidate e la durata del contratto;
  - *Corrispettivo del gestore ed equilibrio economico-finanziario*, con particolare riguardo a una specifica disciplina dell'istanza di riequilibrio economico-finanziario, alle misure per il mantenimento del predetto equilibrio, al procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio; in tale sezione è stata inoltre prospettata l'indicazione degli elementi caratterizzanti il Piano Economico Finanziario di Affidamento e l'esplicitazione della procedura generale di aggiornamento dello stesso nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall'Autorità;
  - *Qualità e trasparenza del servizio*, anche con riferimento all'esplicitazione di eventuali standard e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) rispetto alla regolazione fissata dall'Autorità;
  - *Ulteriori obblighi tra le parti*, precisando quelli ascrivibili all'Ente territorialmente competente (di seguito anche ETC) e quelli riconducibili al gestore;
  - *Disciplina dei controlli*, finalizzata alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate da parte dell'Ente territoriale competente;
  - *Penali e sanzioni* applicabili in caso di inosservanza delle disposizioni previste nel contratto, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
  - *Cessazione e subentro*, declinando la procedura di subentro nelle gestioni e le modalità di corresponsione del valore di rimborso al gestore uscente;
  - *Disposizioni finali*, afferenti in particolare all'obbligo di prestazione di garanzie e di sottoscrizione di polizze assicurative, all'esplicitazione delle modalità di aggiornamento del contratto e all'indicazione degli allegati.

**CONSIDERATO, ANCHE, CHE:**

- in risposta al richiamato documento per la consultazione 262/2023/R/RIF, sono pervenuti all'Autorità 29 contributi (da parte di singoli Comuni e gestori nonché loro rispettive associazioni di rappresentanza, un'associazione di Enti di Governo d'Ambito ed altri soggetti istituzionali);
- i contributi ricevuti hanno evidenziato una generale condivisione dell'impostazione dell'Autorità, pur proponendo alcuni suggerimenti relativi, in particolare, ai punti rappresentati nel seguito;

- relativamente all'adeguamento dei contratti di servizio in essere alle disposizioni dello schema tipo di contratto di servizio prospettato dall'Autorità, molti soggetti hanno evidenziato l'esiguità del termine di 90 giorni ipotizzato nel documento per la consultazione, suggerendo di estendere in maniera considerevole il termine di adeguamento ovvero di allineare tale termine a quello previsto per la presentazione delle predisposizioni delle proposte tariffarie per il biennio 2024-2025;
- rispetto all'ambito di applicazione dello schema tipo sono state sollevate alcune perplessità, con particolare riferimento a:
  - l'applicabilità del contratto alle attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, raccolta, trasporto e spazzamento delle strade, qualora gestite da enti locali;
  - l'ambito soggettivo di applicazione, richiedendo che sia definito in coerenza con la nozione di gestore delineata nella metodologia tariffaria (salvo l'esclusione delle gestioni in economia);
- con riferimento all'oggetto e alle finalità del contratto è stata rilevata una elevata condivisione dell'impostazione proposta dall'Autorità, con particolare riguardo all'adozione di procedure partecipate per l'identificazione delle priorità di intervento e degli obiettivi di qualità, evidenziando tuttavia l'opportunità di rafforzare i richiami agli obiettivi previsti nelle pianificazioni adottate dai diversi livelli istituzionali locali;
- per quanto attiene all'indicazione del perimetro:
  - è stato richiesto di esplicitare la tipologia di attività esterne da poter ricomprendere nello schema tipo di contratto;
  - con riferimento alle variazioni programmate in termini di perimetro amministrativo e/o consistenza delle attività affidate, alcuni gestori e loro associazioni hanno segnalato l'opportunità di prevedere l'indicazione della valorizzazione economica delle stesse;
- con riferimento alla durata, alcuni soggetti hanno suggerito di esplicitare il rinvio alla normativa di settore di cui all'articolo 203 del d.lgs. 152/06;
- con riferimento ai profili inerenti all'estensione della durata, alcuni soggetti hanno suggerito di non limitarla alla durata dei periodi regolatori;
- relativamente ai profili inerenti al corrispettivo e all'equilibrio economico-finanziario:
  - taluni rispondenti hanno avanzato richieste di chiarimento circa le modalità di determinazione del corrispettivo e di adeguamento del medesimo per i contratti in essere;
  - molti rispondenti hanno richiesto che sia esplicitata anche tra i contenuti minimi del contratto di servizio la facoltà per le Parti di prevedere quale corrispettivo contrattuale un valore inferiore a quello risultante dall'applicazione della regolazione tariffaria dell'Autorità;
  - con riferimento alle misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, un'associazione di enti locali ha richiesto di prevedere che l'attivazione di tali misure possa avvenire

- indipendentemente dalle azioni previste dalla regolazione *pro tempore* vigente per il superamento del limite alla crescita delle entrate tariffarie;
- alcuni soggetti hanno richiesto di esplicitare le ulteriori misure di riequilibrio azionabili, fra cui la revisione dell'entità degli investimenti per il residuo periodo di durata dell'affidamento;
  - infine, alcuni rispondenti hanno suggerito di esplicitare fra i contenuti minimi la delega al gestore per l'avvio a riciclo della raccolta differenziata;
- quanto alla procedura di subentro, con specifico riferimento al trasferimento del personale, un'associazione di gestori ha suggerito di specificare che “*le valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'ETC*” ai fini del passaggio diretto del personale debbano avvenire nei limiti degli obblighi contrattuali vigenti.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- al fine di acquisire elementi utili per l'azione dell'Autorità nella predisposizione dello schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani secondo gli orientamenti finali espressi nel documento di consultazione 262/2023/R/RIF, si è tenuta in data 7 luglio 2023 una specifica e ulteriore riunione del Tavolo tecnico permanente, cui hanno partecipato rappresentanti delle Regioni, delle Autonomie locali, degli Enti di Governo d'ambito nonché delle rispettive associazioni nazionali maggiormente rappresentative.

**RITENUTO CHE:**

- la definizione di un quadro di riferimento uniforme per la predisposizione dei contratti di servizio rappresenti un fondamentale elemento di completamento del nuovo sistema di regole introdotto dall'Autorità nel settore dei rifiuti urbani;
- al fine di disciplinare la ripartizione di responsabilità e rischi tra Ente affidante e soggetto gestore, promuovendo il necessario miglioramento delle *performance* gestionali, sia necessario predisporre uno schema tipo di contratto di servizio - come riportato nell'*Allegato A* al presente provvedimento - caratterizzato da contenuti minimi essenziali, che consentano di declinare i criteri legislativi, tra quelli recati al menzionato articolo 203 del d.lgs. 152/06, che assumono più diretta valenza regolatoria;
- tra le proposte di modifica dello schema tipo di contratto di servizio di cui al documento per la consultazione 262/2023/R/RIF, sia opportuno accogliere, in particolare, quelle che consentono di meglio chiarire gli obblighi e i diritti delle Parti nonché di favorire un ordinato recepimento della nuova disciplina;
- nello specifico, sia opportuno:
  - con riferimento all'obbligo di adeguamento allo schema tipo dei contratti di servizio in corso di esecuzione, in accoglimento delle richieste assai

diffusamente pervenute nel corso del procedimento di consultazione, stabilire che gli Enti territorialmente competenti debbano provvedervi non oltre 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024;

- con riferimento all'ambito di applicazione, confermare che lo schema tipo di contratto di servizio trovi applicazione con riferimento ai casi in cui l'Ente territorialmente competente, come definito dalla metodologia tariffaria *pro tempore* vigente, disponga l'affidamento al gestore - del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o dei singoli servizi che lo compongono - secondo una delle modalità di gestione stabilite dalla normativa vigente; sono, invece, da ritenersi esclusi dall'applicazione dello schema tipo tutti i casi in cui il servizio sia gestito dall'ETC in economia, per la mancanza di alterità soggettiva tra affidante e affidatario, tale da giustificare una disciplina negoziale dei rapporti tra le Parti;
- chiarire che le attività esterne al perimetro sono quelle definite all'articolo 1, comma 1.1, del MTR-2, confermando che alle stesse dovrà essere data separata evidenza in un'apposita sezione del contratto;
- con riguardo alla durata dei nuovi contratti di servizio, prevedere che al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, nei casi previsti dallo schema tipo di contratto, la durata possa essere estesa entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nel rispetto delle condizioni previste dalle norme vigenti, al fine di assicurare il coordinamento tra la regolazione tariffaria applicabile e le clausole contrattuali, ferma restando peraltro la possibilità di attivare gli ulteriori strumenti previsti per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario;
- con riferimento al corrispettivo contrattuale confermare che:
  - o il medesimo sia determinato in conformità alla metodologia tariffaria *pro tempore* vigente, con la precisazione che - in attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95 e sulla base di quanto stabilmente previsto dalla regolazione tariffaria medesima - le Parti possono riconoscere un corrispettivo contrattuale di valore inferiore a quello risultante dall'applicazione della regolazione, ove comunque venga rispettata la condizione di equilibrio economico-finanziario;
  - o ulteriori approfondimenti in merito ai relativi criteri di determinazione verranno valutati congiuntamente con le misure che saranno definite, all'uopo, nell'ambito del procedimento finalizzato alla definizione degli schemi tipo di bandi di gara, avviato con la deliberazione 50/2023/R/RIF;

- per quanto riguarda il Piano Economico Finanziario di Affidamento che il medesimo debba essere redatto secondo lo schema tipo definito dall'Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del d.lgs. 201/22, per gli affidamenti assentiti ai sensi delle disposizioni ivi previste;
- con riferimento all'istanza di riequilibrio economico-finanziario, confermare le misure prospettate nel citato documento 262/2023/R/RIF, al fine di tenere distinte le attività propriamente legate all'ordinaria definizione dei PEF da quelle, di carattere eccezionale, riconducibili a eventuali rilevanti criticità tali da pregiudicare la continuità gestionale;
- con riferimento a tutti gli aspetti per i quali si confermano gli orientamenti prospettati nel documento per la consultazione 262/2023/R/RIF, sia opportuno rimandare alle motivazioni generali e specifiche diffusamente illustrate nel richiamato documento per la consultazione.

**RITENUTO, INFINE, CHE:**

- sia necessario prevedere l'adeguamento obbligatorio dei contratti in essere allo schema tipo di cui all'*Allegato A* in forza dell'efficacia eterointegrativa dei contratti che disciplinano la gestione del ciclo dei rifiuti urbani, riconosciuta ai provvedimenti di regolazione dell'Autorità, atteso che tale prerogativa di eterointegrazione dei rapporti sottostanti alle fattispecie regolate è un potere riconosciuto con portata generale dalla giurisprudenza, come direttamente discendente dalle funzioni e dai poteri riconosciuti all'Autorità dalla legge n. 481/95, cui espressamente rinvia l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17;
- sia, altresì, opportuno disporre che i contratti di servizio in essere siano resi conformi allo schema tipo e trasmessi all'Autorità dagli Enti territorialmente competenti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024;
- sia opportuno precisare che il presente provvedimento fissa i contenuti minimi essenziali obbligatoriamente richiesti dalla normativa vigente in ordine allo schema di contratto di servizio, non comprimendo, tuttavia, l'autonomia contrattuale dell'Ente territorialmente competente e del gestore del servizio che sottoscrivono il contratto nello statuire, all'uopo, contenuti ulteriori, in ragione, tra l'altro, dei peculiari assetti locali del servizio nel pertinente territorio e nel rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti di regolazione di questa Autorità;
- sia necessario provvedere alla trasmissione, ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 31 comma 4 lett. c) del d. lgs. 201/22, del presente provvedimento all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

## **DELIBERA**

1. di adottare - ai sensi dell'articolo 1, comma 527, lettera *e*) della legge 205/17 e secondo le previsioni di cui all'articolo 7, comma 2, del d.lgs. 201/22 – lo schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani (*Allegato A*), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quale atto che fissa i contenuti minimi essenziali obbligatoriamente richiesti dalla normativa vigente, ferma restando l'autonomia contrattuale delle Parti nel disciplinare contenuti ulteriori, nel rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti di regolazione dell'Autorità;
2. di prevedere che i contratti di servizio in essere siano resi conformi allo schema tipo di contratto di servizio e trasmessi all'Autorità dagli Enti territorialmente competenti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024;
3. di trasmettere, ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 31 comma 4 lett. *c*) del d.lgs. 201/22, il presente provvedimento all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, all'Unione delle Province d'Italia (UPI), all'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), all'Associazione Nazionale degli Enti di Governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti (ANEA);
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it)

3 agosto 2023

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*

## **Allegato A**

### **SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI SERVIZIO - DISPOSIZIONI SUI CONTENUTI MINIMI ESSENZIALI -**

## Allegato A

### INDICE

<b>TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 1</b> Definizioni .....	4
<b>Articolo 2</b> Oggetto e finalità .....	4
<b>Articolo 3</b> Regime giuridico per la gestione del Servizio affidato .....	5
<b>Articolo 4</b> Perimetro del Servizio affidato .....	5
<b>Articolo 5</b> Durata dell'affidamento .....	6
<b>TITOLO II CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO.....</b>	<b>7</b>
<b>Articolo 6</b> Corrispettivo contrattuale .....	7
<b>Articolo 7</b> Aggiornamento del corrispettivo contrattuale .....	7
<b>Articolo 8</b> Piano Economico Finanziario di Affidamento .....	7
<b>Articolo 9</b> Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento .....	8
<b>Articolo 10</b> Istanza di riequilibrio economico-finanziario.....	9
<b>Articolo 11</b> Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario.....	9
<b>Articolo 12</b> Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio .....	10
<b>TITOLO III QUALITA' E TRASPARENZA DEL SERVIZIO.....</b>	<b>10</b>
<b>Articolo 13</b> Obblighi in materia di qualità e trasparenza .....	10
<b>TITOLO IV ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI.....</b>	<b>11</b>
<b>Articolo 14</b> Ulteriori obblighi dell'Ente territorialmente competente .....	11
<b>Articolo 15</b> Ulteriori obblighi del Gestore.....	11
<b>TITOLO V DISCIPLINA DEI CONTROLLI.....</b>	<b>12</b>
<b>Articolo 16</b> Obblighi del Gestore.....	12
<b>Articolo 17</b> Programma di controlli.....	13
<b>Articolo 18</b> Modalità di esecuzione delle attività di controllo.....	13
<b>TITOLO VI PENALI E SANZIONI.....</b>	<b>14</b>
<b>Articolo 19</b> Penali .....	14
<b>Articolo 20</b> Sanzioni .....	14
<b>Articolo 21</b> Condizioni di risoluzione.....	14
<b>TITOLO VII CESSAZIONE E SUBENTRO .....</b>	<b>15</b>
<b>Articolo 22</b> Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente .....	15
<b>Articolo 23</b> Trattamento del personale .....	16
<b>TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>17</b>
<b>Articolo 24</b> Garanzie.....	17
<b>Articolo 25</b> Assicurazioni .....	17

**Allegato A**

<b>Articolo 26</b> Modalità di aggiornamento e modifica del contratto.....	18
<b>Articolo 27</b> Allegati .....	18

## **Allegato A**

### **Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1** *Definizioni*

- 1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le definizioni tratte dalla normativa e dalla regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) *ratione temporis* vigente e le seguenti definizioni:
- **Disciplinare tecnico** è il documento allegato al contratto di servizio che contiene le specifiche operative, le prescrizioni tecniche per l'erogazione del Servizio affidato;
  - **Parti** sono l'Ente territorialmente competente e il gestore del servizio che sottoscrivono il presente contratto;
  - **Servizio affidato** è il servizio integrato di gestione, ovvero le singole attività che lo compongono, affidati al gestore ai sensi della normativa *pro tempore* vigente.

#### **Articolo 2** *Oggetto e finalità*

- 2.1 Con il presente contratto le Parti si impegnano, per la durata dell'affidamento, a svolgere le attività necessarie ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.
- 2.2 Per il raggiungimento della finalità di cui al precedente comma, l'Ente territorialmente competente si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:
- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
  - b) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto;
  - c) adottare le misure necessarie a favorire il superamento dell'eventuale situazione di disequilibrio economico-finanziario.

## Allegato A

- 2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, il Gestore si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:
- a) garantire la gestione del Servizio affidato, a fronte del quale percepisce il corrispettivo di cui al successivo Articolo 6, in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate, secondo le priorità stabilite dall'Ente territorialmente competente in attuazione della normativa vigente;
  - b) realizzare gli obiettivi previsti dall'Ente territorialmente competente (anche in coerenza con gli obiettivi stabiliti dagli atti di programmazione sovraordinati di riferimento) e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
  - c) intervenire nell'ambito delle procedure partecipate di cui al comma 2.2, lettera a), del presente contratto, fornendo all'Ente territorialmente competente tutte le informazioni e i dati necessari alle attività di validazione richieste dalla regolazione *pro tempore* vigente, anche ai fini dell'aggiornamento dei documenti di pianificazione;
  - d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto.

### Articolo 3

#### *Regime giuridico per la gestione del Servizio affidato*

- 3.1 Il Gestore provvede all'esercizio del Servizio affidato secondo il modello [.....] [affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica, affidamento a società mista, affidamento a società in *house providing*], in adempimento alle deliberazioni dell'Ente territorialmente competente n. [.....] del [.....] e n. [.....] del [.....], nelle quali sono riportati i motivi della scelta della forma di gestione e le valutazioni effettuate in conformità alla normativa *pro tempore* vigente.

### Articolo 4

#### *Perimetro del Servizio affidato*

- 4.1 Il Servizio affidato al Gestore mediante il presente contratto è costituito dall'insieme delle seguenti attività:

[INDICAZIONE DELLE ATTIVITÀ AFFIDATE]

- 4.2 L'esercizio del Servizio affidato si svolge nei seguenti Comuni:

## Allegato A

[INDICAZIONE DELLE ATTIVITÀ AFFIDATE CON RIFERIMENTO A CIASCUN COMUNE]

- 4.3 [Nel caso in cui siano affidati servizi ulteriori] Al Gestore sono altresì affidate le attività indicate nella Sezione “Attività esterne al perimetro regolato [o Attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani]” del presente contratto, che indica altresì le modalità di svolgimento di tali attività, ivi inclusi i corrispettivi pattuiti.
- 4.4 [Nel caso in cui siano previste successive variazioni di perimetro] Le Parti danno atto delle seguenti variazioni programmate del perimetro nel corso del periodo di affidamento.

[ELENCO DELLE VARIAZIONI PROGRAMMATE, RELATIVA VALORIZZAZIONE ECONOMICA E TEMPISTICHE IMPLEMENTATIVE, IN TERMINI DI PERIMETRO AMMINISTRATIVO E/O NUMERO E/O CONSISTENZA DI ATTIVITÀ AFFIDATE; IN ALTERNATIVA INDICARE LA SEZIONE DEL CONTRATTO IN CUI SONO RIPORTATE LE SUDETTE MODIFICHE PROGRAMMATE]

### Articolo 5

#### *Durata dell'affidamento*

- 5.1 Il presente contratto ha durata di [.....] anni e termina in data [.....].
- 5.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e a tutela della continuità del servizio e della qualità delle prestazioni erogate, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, al verificarsi delle seguenti condizioni:
- nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi, anche in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3-*bis*, comma 2-*bis*, del Decreto-legge n. 138/11;
  - mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto della regolazione *pro tempore* vigente, o in caso di oggettivi e insuperabili ritardi nelle procedure di affidamento;
  - nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, negli eventuali altri casi previsti dalle Parti.

## **Allegato A**

### **Titolo II CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO**

#### **Articolo 6**

##### *Corrispettivo contrattuale*

- 6.1 Il corrispettivo relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti ovvero delle singole attività che lo compongono è determinato secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente.

[INDICARE I CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO AFFIDATO OVVERO DELLE SINGOLE ATTIVITÀ CHE LO COMPONGONO, PER CIASCUN AMBITO TARIFFARIO]

- 6.2 Le Parti danno atto delle tempistiche e delle modalità di riconoscimento del corrispettivo spettante al Gestore.

#### **Articolo 7**

##### *Aggiornamento del corrispettivo contrattuale*

- 7.1 L'Ente territorialmente competente garantisce per tutta la durata dell'affidamento la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l'ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario *pro tempore* vigente, assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi dalla regolazione vigente.
- 7.2 Nel rispetto della normativa vigente eventuali revisioni del corrispettivo in corso di affidamento possono essere effettuate su iniziativa delle Parti secondo le modalità di cui ai successivi commi 26.2 e 26.3.

#### **Articolo 8**

##### *Piano Economico Finanziario di Affidamento*

- 8.1 Il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* allegato al presente contratto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale [redatto secondo lo schema tipo definito dall'Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Decreto legislativo 201/22 per gli affidamenti assentiti ai sensi delle disposizioni ivi previste] riporta, con cadenza annuale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa.
- 8.2 Il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* si compone del piano tariffario, del conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale e deve comprendere almeno i seguenti elementi:

## **Allegato A**

- a) il programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio affidato, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;
- b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio integrato di gestione, ovvero delle singole attività che lo compongono, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- c) le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio integrato di gestione ovvero delle singole attività che lo compongono.

8.3 Il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* di cui al comma 8.1 deve consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

### **Articolo 9**

#### *Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento*

- 9.1 Le Parti, con procedura partecipata, aggiornano il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* di cui all'Articolo 8, nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall'Autorità e per tutta la durata residua dell'affidamento.
- 9.2 Ai fini dell'aggiornamento del *Piano Economico Finanziario di Affidamento*:
  - a) il Gestore elabora lo schema di aggiornamento del *Piano Economico Finanziario di Affidamento* secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;
  - b) l'Ente territorialmente competente, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al Gestore, valida le informazioni e i dati forniti da quest'ultimo - verificandone la completezza, la coerenza e la congruità - e li integra o li modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
  - c) l'Ente territorialmente competente adotta il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* aggiornato, assicurando la coerenza tra i documenti che lo compongono.
- 9.3 L'Ente territorialmente competente assicura, altresì, che l'aggiornamento del *Piano Economico Finanziario di Affidamento* effettuato ai sensi del precedente comma 9.2 consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio

## **Allegato A**

economico-finanziario per tutta la durata residua dell'affidamento, secondo criteri di efficienza, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

### **Articolo 10**

#### *Istanza di riequilibrio economico-finanziario*

- 10.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'Ente territorialmente competente istanza di riequilibrio.
- 10.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare secondo quanto previsto al successivo Articolo 11, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.
- 10.3 È obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

### **Articolo 11**

#### *Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario*

- 11.1 Le eventuali misure di riequilibrio, una volta esperite le azioni previste dalla regolazione tariffaria *pro tempore* vigente per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e nel caso in cui le misure di risanamento attivabili (tese alla razionalizzazione dei costi di gestione, all'aumento delle entrate e al contenimento delle uscite) non siano sufficienti a preservare i *target* di qualità stabiliti, comprendono, di norma:
  - a) la revisione degli obiettivi assegnati al Gestore (ove non connessi a specifiche componenti di costo di natura incentivante), comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda degli utenti;
  - b) la modifica del perimetro o l'estensione della durata dell'affidamento (ovvero altre modifiche delle clausole contrattuali, in generale), ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto.

## **Allegato A**

- 11.2 Laddove nessuna delle misure di cui al comma precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, possono essere identificate dalle Parti eventuali ulteriori misure di riequilibrio.

### **Articolo 12**

#### *Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio*

- 12.1 L'Ente territorialmente competente decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'Autorità la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio.
- 12.2 L'Autorità verifica la coerenza regolatoria delle misure di riequilibrio determinate dall'Ente territorialmente competente nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'Autorità può disporre misure cautelari.

## **Titolo III QUALITA' E TRASPARENZA DEL SERVIZIO**

### **Articolo 13**

#### *Obblighi in materia di qualità e trasparenza*

- 13.1 Al presente contratto è allegata la Carta della qualità del Gestore relativa al Servizio affidato redatta in conformità alla regolazione *pro tempore* vigente.
- 13.2 [Nel caso in cui siano previste successive variazioni] Le Parti danno atto delle variazioni programmate relative all'introduzione di *standard* e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) che saranno adottate nel corso del periodo di affidamento.

[INDICARE LE VARIAZIONI PROGRAMMATE, CON INDICAZIONE DELLE TEMPISTICHE IMPLEMENTATIVE, RELATIVE ALL'INTRODUZIONE DI STANDARD E LIVELLI QUALITATIVI MIGLIORATIVI (O ULTERIORI) OVVERO AL PASSAGGIO IN UNO SCHEMA REGOLATORIO MIGLIORATIVO. IN ALTERNATIVA INDICARE LA SEZIONE DEL CONTRATTO IN CUI SONO RIPORTATE LE SUDETTE MODIFICHE PROGRAMMATE]

- 13.3 Il Gestore svolge il servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente e si impegna altresì a garantire, relativamente al Servizio affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente, nonché quello dei Criteri Ambientali, minimi e/o premianti.

## **Allegato A**

[INDICARE I CRITERI AMBIENTALI MINIMI/PREMIANTI APPLICATI AL SERVIZIO AFFIDATO O LA SEZIONE DEL CONTRATTO OVE GLI STESSI SONO RIPORTATI.]

### **Titolo IV ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI**

#### **Articolo 14**

##### *Ulteriori obblighi dell'Ente territorialmente competente*

14.1 L'Ente territorialmente competente è obbligato a:

- a) garantire gli adempimenti di propria competenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio di gestione dei rifiuti urbani adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- b) adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio.

#### **Articolo 15**

##### *Ulteriori obblighi del Gestore*

15.1 Il Gestore è obbligato a:

- a) conseguire gli obiettivi relativi al Servizio affidato individuati dall'Ente territorialmente competente;
- b) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del Servizio affidato da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'Autorità e assunti dal presente contratto;
- c) provvedere alla realizzazione degli interventi indicati nel *Piano Economico Finanziario di Affidamento*, e nell'aggiornamento dello stesso, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale in relazione all'intero periodo di affidamento;
- d) trasmettere all'Ente territorialmente competente le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del Servizio affidato, sulla base della pertinente normativa e dei provvedimenti dell'Autorità;
- e) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Ente territorialmente competente ha facoltà di disporre durante il periodo di affidamento;

## **Allegato A**

- f) dare tempestiva comunicazione all'Ente territorialmente competente del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere interruzioni dell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle criticità in parola, in conformità con le prescrizioni del medesimo Ente territorialmente competente;
  - g) restituire all'Ente territorialmente competente e/o ad altro ente concedente, alla scadenza dell'affidamento, tutti i beni strumentali al servizio avuti in uso in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
  - h) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dal presente contratto;
  - i) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
  - j) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
  - k) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto;
  - l) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto.
- 15.2 Le Parti indicano le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti applicate secondo la normativa vigente.

## **Titolo V DISCIPLINA DEI CONTROLLI**

### **Articolo 16**

#### *Obblighi del Gestore*

- 16.1 Il Gestore predisporre con cadenza  una relazione contenente dati e informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel presente contratto di servizio.
- 16.2 Il Gestore si impegna a consentire, in ogni momento, l'accesso ai luoghi, opere e impianti, o alla documentazione in proprio possesso attinenti ai servizi oggetto del presente contratto, ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'Articolo 17.
- 16.3 Il Gestore dovrà inoltre assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati e conservare in modo aggiornato ed accessibile la documentazione

## **Allegato A**

necessaria per un periodo non inferiore a  anni successivi a quello della registrazione.

16.4 Il Gestore provvede annualmente a redigere e aggiornare l'inventario dei beni strumentali relativi allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, distinto almeno nelle seguenti sezioni:

- beni strumentali di sua proprietà con la specificazione di quelli acquisiti dal gestore uscente;
- beni strumentali di terzi.

### **Articolo 17**

#### *Programma di controlli*

17.1 L'Ente territorialmente competente predispone annualmente, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 201/22, il programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.

17.2 Il programma di controlli individua l'oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli. Rientra nell'ambito dei controlli anche la verifica dei dati registrati e comunicati dal Gestore all'Autorità e all'Ente territorialmente competente anche nell'ambito dell'attuazione della regolazione *pro tempore* vigente.

17.3 Nell'ambito dei controlli l'Ente territorialmente competente verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per lo svolgimento del servizio.

17.4 Il programma di controlli individua l'eventuale soggetto terzo incaricato di svolgere le attività di controllo per conto dell'Ente territorialmente competente.

### **Articolo 18**

#### *Modalità di esecuzione delle attività di controllo*

18.1 L'Ente territorialmente competente effettua le attività di controllo sulla corretta esecuzione e il rispetto del presente contratto da parte del Gestore in coerenza con il programma di cui all'Articolo 17.

## Allegato A

### Titolo VI PENALI E SANZIONI

#### Articolo 19

##### *Penali*

- 19.1 In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel presente contratto, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di comportamento suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi erogati ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente contratto, il Gestore provvede a rimuovere le cause di inadempimento nel più breve tempo possibile.
- 19.2 Alle inadempienze del Gestore di cui al comma 19.1 potranno essere applicate le seguenti penali, fatte salve quelle previste dalla regolazione *pro tempore* vigente:

[INDICARE LE INADEMPIENZE E LE RELATIVE PENALI CHE VERRANNO APPLICATE AL GESTORE]

- 19.3 In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli obblighi e standard di qualità previsti dal presente contratto, ivi compresi gli obblighi e *standard* aggiuntivi rispetto alla regolazione *pro tempore* vigente, si possono applicare al Gestore medesimo, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi sono raccordati con quelli previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente per violazione degli standard corrispondenti.
- 19.4 L'Ente territorialmente competente comunica all'Autorità le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma 19.3, per le successive determinazioni di competenza.

#### Articolo 20

##### *Sanzioni*

- 20.1 L'Ente territorialmente competente è tenuto a segnalare all'Autorità, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

#### Articolo 21

##### *Condizioni di risoluzione*

- 21.1 Fatte salve le condizioni di risoluzione previste dalla normativa vigente, le Parti disciplinano espressamente le condizioni di risoluzione per grave inadempimento contrattuale, prevedendo espressamente le ipotesi di

## Allegato A

inadempimento oggetto delle clausole risolutive espresse ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, nonché le modalità e i termini per l'intimazione ad adempiere secondo la previsione dell'articolo 1454 del Codice civile.

### **Titolo VII CESSAZIONE E SUBENTRO**

#### **Articolo 22**

##### *Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente*

- 22.1 L'Ente territorialmente competente è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo Gestore almeno dodici mesi prima della scadenza naturale del contratto e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.
- 22.2 Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione tempestivamente i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento ai sensi della normativa vigente.
- 22.3 Ai fini di cui al comma precedente, anche sulla base dell'inventario dei beni strumentali predisposto dal Gestore, l'Ente territorialmente competente verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio e quelli da trasferire al Gestore entrante.
- 22.4 L'Ente territorialmente competente dispone l'affidamento al Gestore entrante entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'Autorità le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.
- 22.5 L'Ente territorialmente competente individua, con propria deliberazione, il valore di subentro in base ai criteri stabiliti dalla regolazione *pro tempore* vigente, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore entrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore uscente trasmette all'Ente territorialmente competente le informazioni e i dati necessari entro i sei mesi antecedenti alla data di scadenza dell'affidamento; l'Ente territorialmente competente delibera entro i successivi sessanta giorni e trasmette all'Autorità la propria determinazione per la sua verifica di coerenza regolatoria nell'ambito dei procedimenti di competenza.
- 22.6 A seguito del pagamento del valore di subentro, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'Ente territorialmente competente sulla base dei documenti

## **Allegato A**

contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore entrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.

- 22.7 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'Ente territorialmente competente, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del Servizio affidato.
- 22.8 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'Ente territorialmente competente, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'Ente territorialmente competente unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi; ove perduri il mancato pagamento del valore di subentro, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, e trova applicazione il successivo Articolo 24.
- 22.9 In caso di inosservanza delle previsioni di cui ai precedenti commi ad opera di una delle Parti, trovano applicazione le seguenti penali:

[INDICARE LE RELATIVE PENALI CHE VERRANNO APPLICATE ALLA PARTE INADEMPIENTE]

### **Articolo 23**

#### *Trattamento del personale*

- 23.1 Il Gestore entrante garantisce l'applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.

## **Allegato A**

### **Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 24**

##### *Garanzie*

- 24.1 In materia di garanzie, si applica la normativa *pro tempore* vigente, unitamente alle disposizioni del presente contratto.
- 24.2 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, al momento della sottoscrizione il Gestore rilascia idonea garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria per l'importo di [ ] €, in base alle disposizioni di legge.
- 24.3 Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'Ente territorialmente competente del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.
- 24.4 Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'Ente territorialmente competente entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'Ente medesimo, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.
- 24.5 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

#### **Articolo 25**

##### *Assicurazioni*

- 25.1 Il Gestore è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative per
- Responsabilità Civile verso Terzi, fino al massimale di [ ] €;
  - Protezione dei beni strumentali all'esecuzione del servizio contro i rischi di calamità naturali, per il massimale [ ] €.

## Allegato A

### Articolo 26

#### *Modalità di aggiornamento e modifica del contratto*

26.1 Il presente contratto è automaticamente modificato al verificarsi delle seguenti condizioni che modificano e/o integrano le modalità di esecuzione del Servizio affidato e/o degli obblighi che gravano su una o entrambe le Parti, in particolare al sopravvenire di:

- disposizioni legislative nazionali e/o regionali e regolamentari;
- provvedimenti di regolazione dell'Autorità;
- provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge;
- modifiche programmate indicate nel presente contratto.

26.2 Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione del contratto previste dalle norme di legge e dai provvedimenti regolatori *ratione temporis* vigenti, è ammessa la modifica del Servizio affidato su impulso delle Parti o di una sola di esse.

[INDICARE LE EVENTUALI ULTERIORI CONDIZIONI DA RICOMPREDERE IN TALE FATTISPECIE]

26.3 Le Parti indicano le modalità di aggiornamento del presente contratto al verificarsi delle condizioni di cui al comma 26.2.

### Articolo 27

#### *Allegati*

27.1 Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - del presente contratto:

- a) Deliberazione dell'Ente territorialmente competente n. [ ] D.el [ ] (scelta della forma di gestione);
- b) Deliberazione dell'Ente territorialmente competente n. [ ] del [ ] (affidamento del servizio);
- c) Carta della qualità del servizio oggetto di affidamento;
- d) Piano Economico Finanziario di Affidamento;
- e) Inventario dei beni strumentali;

## **Allegato A**

- f) Elenco del personale trasferito al gestore entrante;
- g) Elenco delle banche dati relative al Servizio affidato;
- h) Disciplinare tecnico.

**DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2023**  
**387/2023/R/RIF**

**OBBLIGHI DI MONITORAGGIO E DI TRASPARENZA SULL'EFFICIENZA DELLA RACCOLTA  
DIFFERENZIATA E SUGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1261<sup>a</sup> riunione del 3 agosto 2023

**VISTI:**

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti;
- la direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;
- la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (di seguito: direttiva 2018/851/UE, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti);
- la direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (di seguito: direttiva 2018/852/UE), che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95), come successivamente modificata e integrata, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" (di seguito: decreto legislativo 152/06);
- il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" e, in particolare, l'articolo 3-bis;

- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (di seguito: legge 205/17);
- la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021” (di seguito anche: legge 118/22) e, in particolare, l’articolo 14;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, avente ad oggetto “Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, a norma dell’articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, recante “Attuazione della direttiva 2 (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per il periodo 2021-2026 in attuazione e secondo i criteri fissati dall’articolo 18 del Regolamento n. 2021/241/UE;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità (...)”
- la deliberazione dell’Autorità 333/2019/A, recante “Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie Locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati” (di seguito: deliberazione 333/2019/A);
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/rif, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e il relativo Allegato A (MTR), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/rif, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif (di seguito: deliberazione 363/2021/R/rif), recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” e il relativo Allegato A (di seguito: MTR-2);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 364/2021/R/rif, recante “Avvio di procedimento per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari ai sensi dell’articolo 222, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

- la deliberazione dell’Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A, e in particolare il relativo Allegato A, recante “Quadro strategico 2022-2025 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”;
- la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/rif (di seguito: deliberazione 15/2022/R/rif), recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, e il relativo Allegato A (di seguito: TQRIF);
- la deliberazione dell’Autorità 6 settembre 2022, 413/2022/R/rif, recante “Avvio di procedimento per la definizione di standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero ai sensi dell’articolo 202, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” (di seguito: deliberazione 413/2022/R/rif);
- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2022, 732/2022/R/rif, recante “Rinnovazione del procedimento avviato con deliberazione dell’autorità 413/2022/R/rif relativo alla definizione di standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero e riunificazione del medesimo con il procedimento di cui alla deliberazione dell’autorità 364/2021/R/rif volto alla determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari” (di seguito: deliberazione 732/2022/R/rif);
- la deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/rif, recante “Aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)” (di seguito: deliberazione 389/2023/R/rif);
- la deliberazione 3 agosto 2023, 385/2023/R/rif, recante “Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 29 novembre 2022, 643/2022/R/rif recante “Primi orientamenti per la predisposizione di uno schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra ente affidante e gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 16 maggio 2023, 214/2023/R/rif, recante: “Orientamenti per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari e la definizione degli standard tecnici e qualitativi del recupero e dello smaltimento” (di seguito: documento per la consultazione 214/2023/R/rif);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 13 giugno 2023, recante: “Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani. Orientamenti finali”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 20 giugno 2023, 275/2023/R/rif, recante: “Orientamenti per l’aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)” (di seguito documento per consultazione 275/2023/R/rif);
- la determina 22 aprile 2022, 01/DRIF/2022, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della

disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

- la determina 4 novembre 2021, 02/DRIF/2021, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la comunicazione del 1 dicembre 2021, avente ad oggetto “Richiesta di informazioni in materia di impianti di trattamento di chiusura del ciclo dei rifiuti ai fini dell’applicazione delle previsioni di cui alla deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/rif” inviata dall’Autorità alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano.

#### CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo. Il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse”* (articolo 1, comma 1);
- l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17 *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”* ha assegnato all’Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;
- la predetta disposizione, con riferimento particolare ai profili oggetto del presente provvedimento, espressamente contempla tra le funzioni dell’Autorità in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti urbani anche:

- a) la “definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le Regioni, i gestori, le associazioni dei consumatori, nonché la vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi” (lettera b);
- b) la “diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza” (lettera c);
- c) la “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’” (lettera f);
- d) la “fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento” (lettera g);
- e) l’“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lettera h);
- f) la “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi” (lettera i).

**CONSIDERATO CHE:**

- il legislatore nazionale, con la legge 118/22, ha attribuito nuovi compiti all’Autorità in materia di “*Servizi di gestione dei rifiuti*” al fine di superare - come riportato nella relativa relazione illustrativa - talune criticità connesse “*al perimetro di affidamento del servizio sotto il profilo verticale*”, relativamente al quale è stato osservato come in alcuni casi si riscontrano un “*amplia[mento del] novero delle attività lungo la filiera che vengono ricomprese nella privativa senza verificare l’effettiva sussistenza di un rischio di fallimento di mercato per tali attività. Si tratta, in particolare, della tendenza ad affidare insieme alle attività di raccolta, trasporto e avvio a smaltimento e recupero delle diverse frazioni della raccolta urbana, anche le attività di smaltimento, recupero e riciclo, tipicamente svolte in regime di mercato*”; più in dettaglio, l’articolo 14 della citata legge 118/22, al comma 2, ha integrato il testo dell’articolo 202 del decreto legislativo 152/06 (che disciplina l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti) al fine di inserirvi due nuovi commi (1-bis e 1-ter) in base ai quali l’Autorità:
  - a) “*definisce (...) adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti*” (comma 1-bis dell’articolo 202 del decreto legislativo 152/06);
  - b) “*richiede agli operatori informazioni relative ai costi di gestione, alle caratteristiche dei flussi e a ogni altro elemento idoneo a monitorare le concrete modalità di svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all’utenza finale*” (comma 1-ter dell’articolo 202 del decreto legislativo 152/06);

- le recenti attribuzioni sopra richiamate si affiancano a quelle assegnate all’Autorità dal decreto legislativo 116/20 (di attuazione della direttiva 2018/851/UE e della direttiva 2018/852/UE), che ha introdotto, tra l’altro, modifiche alla disciplina della responsabilità estesa del produttore contenuta nel decreto legislativo 152/06. Nello specifico, per quanto di rilievo in questa sede, il citato decreto legislativo 116/20 ha modificato l’articolo 222 “Raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione” del decreto legislativo 152/06, prevedendo che:
  - a) *“gli enti di governo d’ambito territoriale ottimale, ove costituiti e operanti, ovvero i Comuni (...) garantisc[ano] la gestione della raccolta differenziata, del trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari di cui all’Allegato C del [medesimo] decreto legislativo (...)”* (comma 1 del citato articolo 222);
  - b) *i servizi di cui al precedente alinea “s[ia]no prestati secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché dell’effettiva riciclabilità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti dell’Autorità (...)”, e disponendo contestualmente che “i costi necessari per fornire tali servizi di gestione di rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori [di imballaggi] nella misura almeno dell’80 per cento. Tali somme sono versate nei bilanci dei Comuni ovvero degli Enti di Gestione Territoriale Ottimale, ove costituiti e operanti nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, al fine di essere impiegate nel piano economico finanziario relativo alla determinazione della tassa sui rifiuti (TARI)”* (comma 2 del citato articolo 222).

**CONSIDERATO, ANCORA, CHE:**

- con la deliberazione 363/2021/R/rif, l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, integrando e sviluppando – comunque, in un quadro generale di regole stabile e certo – la regolazione applicata a partire dal 2018 e declinata nel MTR di cui alla deliberazione 443/2019/R/rif;
- in tale ambito, con specifico riferimento alle tariffe di accesso agli impianti di trattamento di chiusura del ciclo, secondo l’approccio asimmetrico stabilmente adottato, l’Autorità ha introdotto strumenti di regolazione modulati in ragione del grado di integrazione del soggetto incaricato della gestione dei rifiuti e della valutazione del livello della pressione competitiva nel contribuire alla promozione di efficienza allocativa, in base ai quali declinare anche gli opportuni meccanismi di incentivazione;
- in particolare, l’Autorità nell’esercizio delle proprie competenze tariffarie ha previsto una classificazione degli impianti esistenti che permettesse di identificare quelli da assoggettare a regolazione diretta delle condizioni economiche del servizio (impianti di chiusura del ciclo “integrati” e “minimi”) tenendoli distinti dagli altri, per i quali la regolazione economica si esplica attraverso la definizione di un quadro trasparente di confronto concorrenzial (impianti di chiusura del ciclo

“aggiuntivi”).

**CONSIDERATO, POI, CHE:**

- con la deliberazione 413/2022/R/rif, in coerenza con quanto previsto in sede di adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (legge 118/22), relativamente al servizio di gestione dei rifiuti, l’Autorità ha avviato un procedimento volto:
  - a) a contribuire (nell’ambito delle funzioni e dei poteri alla medesima assegnati) al superamento delle criticità associate alla corretta delimitazione della privativa e alla definizione delle modalità più efficienti per attivare capacità di trattamento dei rifiuti, anche attraverso lo sviluppo di una infrastruttura immateriale di dati sui costi di gestione, sulle caratteristiche dei flussi e, più in generale, sulle modalità di svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero (partendo dai dati e dai documenti richiesti, ai sensi del MTR-2), funzionale alle corrette valutazioni degli assetti del settore che - senza pregiudicare elementi di sicurezza ed, eventualmente, limitando gli impatti negativi sull’utenza finale o sulla finanza pubblica - promuovano la necessaria pressione competitiva;
  - b) in particolare, alla definizione di adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 202 del decreto legislativo 152/06, nell’ambito del quale procedere anche alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti;
- con la deliberazione 732/2022/R/rif il richiamato procedimento (per la definizione di standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero) è stato rinnovato e unificato con la deliberazione 364/2021/R/rif (per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata), in ragione delle complementarità dei temi in trattazione - tenuto conto delle sinergie tra la qualità della raccolta differenziata e la successiva fase di trattamento - che ha suggerito di disciplinarne i diversi profili in una sede unitaria.

**CONSIDERATO, ANCHE, CHE:**

- con il documento per la consultazione 214/2023/R/rif, l’Autorità ha illustrato i propri orientamenti in ordine alla determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari di trattamento delle frazioni differenziate, nonché alla definizione di standard tecnici e qualitativi delle attività di recupero e smaltimento;
- in particolare, con riferimento alla definizione di standard tecnici e qualitativi delle attività di recupero e smaltimento, l’Autorità ha prospettato l’adozione di un approccio graduale e asimmetrico che tenga conto delle condizioni di partenza e dell’eterogeneità del parco impiantistico disponibile, riconducibile alla necessità di processi diversificati con elevato grado di specializzazione in relazione alla filiera;

- alla luce delle interrelazioni tra le attività di raccolta e trasporto e quelle di riciclaggio, al fine di ottimizzare i risultati conseguiti in termini di recupero di materia, è stata rilevata la necessità di agire sia sulla qualità della raccolta differenziata, sia sul miglioramento delle *performance* degli impianti, considerando una sorta di saggio tecnico di sostituzione tra queste due attività che concorrono al miglioramento della qualità, al fine di allocare correttamente la responsabilità economica per il raggiungimento dei *target* eurounitari sulla preparazione al riutilizzo e/o riciclaggio tra il servizio di raccolta e il trattamento;
- in dettaglio, l’Autorità ha:
  - a) individuato i profili di maggiore rilievo ai fini dell’ottimizzazione del recupero di materia e dell’incremento dell’affidabilità delle infrastrutture, ricomprendendo:
    - la definizione dei requisiti di accesso agli impianti di riciclo, con particolare riferimento ai livelli qualitativi minimi dei rifiuti conferiti, allo scopo di assicurare la produzione di materie prime seconde di buona qualità e la minimizzazione degli scarti;
    - l’adeguamento e il rinnovamento tecnologico degli impianti, migliorando i rendimenti di recupero di materia;
    - la corretta gestione degli scarti delle attività di trattamento, in linea con la gerarchia dei rifiuti, al fine di stimolare l’avvio a riciclo e/o a recupero di energia degli stessi, riducendo, ove possibile, il ricorso allo smaltimento;
    - la continuità del servizio di trattamento, limitando in tal modo il rischio di interruzione del servizio di raccolta e di saturazione della capacità di stoccaggio, al fine di evitare la contaminazione del materiale conferito e, conseguentemente, il peggioramento della qualità;
    - la gestione dei rapporti tra gestore dell’impianto e utente conferitore, focalizzando, in via prioritaria, l’intervento regolatorio sulla disciplina dei reclami, delle richieste scritte di informazione e di rettifica di fatturazione;
    - la trasparenza e la diffusione della conoscenza della *performance* degli impianti, al fine di superare eventuali barriere informative, nonché promuovere la competitività tra i diversi operatori;
  - b) prefigurato per i profili sopra riportati, l’adozione di indicatori di qualità e relativi standard, eventualmente differenziati in relazione alla filiera e tenuto conto dell’eterogeneità delle situazioni di partenza, nonché obblighi informativi da pubblicare sul sito *internet* del gestore dell’impianto di trattamento;
  - c) prospettato l’introduzione di obblighi di registrazione e comunicazione all’Autorità dei dati inerenti agli indicatori di cui sopra, al fine di monitorare l’effettiva *performance* conseguita dagli impianti di trattamento e verificare la *compliance* regolatoria, in analogia con gli altri settori regolati e con quanto previsto anche nel TQRIF.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 333/2019/A, l’Autorità, ritenendo necessario stabilire un’interlocazione tecnico-istituzionale di carattere permanente con tutti i livelli territoriali di governo titolari di competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani, ha istituito un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie locali;
- tale Tavolo, fermo restando le consuete modalità di consultazione che l’Autorità mette a disposizione di tutti i soggetti interessati, costituisce un ulteriore e precipuo strumento di confronto con le Regioni e le Autonomie locali al fine di promuovere un’efficace azione regolatoria, in considerazione della rilevanza che la stessa assume per i cittadini e per le istituzioni pubbliche attive nel settore dei rifiuti, avviando un’interlocazione finalizzata, tra l’altro, a individuare e monitorare le specifiche criticità relative ai processi decisionali di programmazione, organizzazione e gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nonché a rafforzare la cooperazione fra i soggetti territorialmente competenti, anche nella direzione di favorire un perfezionamento del processo di costituzione e/o operatività delle strutture organizzative degli Enti di governo d’Ambito;
- nell’ambito della richiamata consultazione, l’Autorità, ai sensi dell’articolo 1, comma 527, lettera b), della legge 205/17, ha pertanto sentito le Regioni e le Autonomie locali convocando una specifica riunione del citato Tavolo tecnico, segnatamente in data 27 giugno 2023, per tener conto, tra l’altro, delle diverse modalità organizzative e gestionali, definite dalle Amministrazioni competenti ed eventualmente rilevanti ai fini della regolazione della materia.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- in risposta al documento per la consultazione 214/2021/R/rif sono pervenuti 37 contributi (da parte di Regioni, Enti di governo d’Ambito, Comuni, gestori e loro rispettive associazioni, operatori del settore, altri soggetti istituzionali);
- dai contributi, nonché in esito alla citata riunione del tavolo tecnico, è emersa, per quanto di interesse in questa sede, un’ampia condivisione dell’impostazione dell’Autorità, pur evidenziando alcuni profili di criticità e spunti di approfondimento. In particolare, in merito:
  - all’approccio asimmetrico e graduale, un’associazione di operatori del riciclaggio suggerisce di modulare le misure prospettate anche in relazione al livello di conseguimento dei *target* eurounitari in materia di preparazione per il riutilizzo e/o riciclaggio da parte di ciascuna filiera, nonché al grado di affidabilità dell’infrastruttura impiantistica disponibile; inoltre, un’altra associazione di operatori evidenzia la necessità di un percorso di graduale implementazione della regolazione, tenuto conto delle dimensioni medio-piccole di alcuni operatori;
  - alla definizione del perimetro dell’intervento regolatorio, diversi

rispondenti richiedono di chiarire gli impianti assoggettati alla regolazione in base all'operazione di trattamento effettuata e alla classificazione prevista dal MTR-2; a tal riguardo, alcune associazioni di operatori del riciclaggio suggeriscono di includere nel perimetro solo le attività correlate alla raccolta differenziata e alla selezione, escludendo gli impianti di recupero che operano in libero mercato, mentre un gestore ritiene preferibile concentrare le misure regolatorie solo sugli impianti a valle della raccolta, fatta eccezione per gli impianti di trattamento della frazione organica e, più in generale, per gli impianti di riciclo, in ragione delle forti dinamicità che caratterizzano il settore;

- ai requisiti qualitativi di accesso agli impianti di recupero e di smaltimento, alcuni soggetti chiedono di esplicitare l'indicatore sulle frazioni non ammesse al riciclo (FNAR) per filiera ed evidenziano le difficoltà nella corretta individuazione dei materiali a basse *performance* (MBP), proponendo di lasciare ai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore e agli operatori di mercato le valutazioni sui valori da associare a tale indicatore; inoltre si evidenziano le criticità derivanti dall'eventuale introduzione di requisiti di accesso che possano ridurre o escludere i flussi in ingresso agli impianti;
- all'efficienza di riciclo degli impianti, il Consorzio per la gestione degli obblighi di responsabilità estesa del produttore degli imballaggi ritiene complessa la ricostruzione degli eventuali flussi secondari a riciclo, in considerazione di eventuali trattamenti intermedi; per quanto riguarda gli impianti di trattamento della frazione organica, un'associazione di operatori segnala che l'indicatore prospettato non corrisponde a una valutazione del processo di riciclaggio ma, più in generale, all'efficienza del sistema complessivo di raccolta e trattamento, tenuto conto dell'incidenza della qualità della raccolta differenziata sulle successive fasi a valle;
- all'efficienza di gestione degli scarti, alcuni operatori di settore evidenziano che il valore dell'indicatore prospettato può essere condizionato dalla disponibilità impiantistica a livello locale, laddove lo smaltimento, pur rappresentando la peggiore opzione ambientale rispetto alla gerarchia dei rifiuti, risulti come l'unica scelta praticabile;
- alla continuità del servizio, un operatore di settore e un'associazione evidenziano che in alcuni casi (ad esempio, *revamping* o manutenzione ordinaria) la durata e la frequenza delle interruzioni può non dipendere da cattive *performance* dell'impianto; inoltre un ente locale e l'Associazione degli enti locali suggerisce di introdurre per tale profilo indicatori inerenti al tempo di attesa e agli orari di apertura dell'impianto di trattamento. Per quanto riguarda le cause di forza maggiore, un operatore suggerisce di ricomprendere anche la sospensione delle attività di trattamento per indisponibilità degli impianti a valle;
- alla gestione dei rapporti con l'utente conferitore, un'associazione di

operatori esprime perplessità in merito all'introduzione di indicatori e relativi standard in materia di reclami, richieste scritte di informazione e di rettifica di fatturazione in un settore particolarmente dinamico, in considerazione degli elevati oneri a fronte di scarsi benefici; un operatore invece suggerisce all'Autorità di tenere conto della dinamicità del rapporto tra gestore dell'impianto e utente conferitore;

- agli obblighi di trasparenza, la maggior parte dei rispondenti esprime perplessità rispetto alla pubblicazione della tariffa media di accesso all'impianto, in ragione della sensibilità del dato - che può essere influenzato da diversi fattori - e anche della scarsa significatività che assume nell'individuazione dell'impianto cui conferire i propri rifiuti. Al riguardo, un operatore e una loro associazione propongono di sostituire l'informazione sulla tariffa con la generica indicazione delle regole di calcolo;
- agli obblighi di registrazione e comunicazione, alcuni operatori e una loro associazione evidenziano l'esigenza di un approccio graduale nell'implementazione di tali misure, al fine di consentire un tempo congruo per l'adeguamento dei processi organizzativi e dei sistemi informatici;
- non sono pervenuti contributi in ordine alla definizione degli standard da associare agli indicatori prospettati in materia di ottimizzazione del recupero di materia e di incremento dell'affidabilità delle infrastrutture;
- peraltro, dalla consultazione emerge l'esigenza di armonizzazione degli obblighi prospettati dall'Autorità con le prescrizioni definite nell'ambito delle autorizzazioni ambientali, ovvero richieste da altre Istituzioni competenti, al fine di non duplicare gli oneri amministrativi in capo agli operatori.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- nel documento per la consultazione 275/2023/R/rif, con riferimento alle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, l'Autorità ha introdotto un collegamento tra il fattore  $k_a$  - che tiene conto delle caratteristiche tecnologiche e ambientali dell'impianto - di cui all'articolo 23.4 del MTR-2 e i miglioramenti delle *performance* di trattamento che verranno richiesti in esito al procedimento di cui alla deliberazione 732/2022/R/rif, secondo quanto illustrato nel documento per la consultazione 214/2023/R/rif;
- con la deliberazione 389/2023/R/rif, l'Autorità ha confermato tale orientamento, prevedendo che la quantificazione del fattore  $k_a$  possa essere effettuata anche alla luce delle evidenze desumibili dall'attività di monitoraggio prevista dalla presente deliberazione.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- dare seguito a quanto evidenziato nell'ambito della consultazione, con riferimento all'esigenza di tenere conto della forte interrelazione presente tra l'attività di raccolta e trasporto e quella di trattamento; al riguardo è infatti nota l'influenza della quantità e della qualità della raccolta differenziata sull'ottimizzazione del recupero di materia anche ai fini del raggiungimento dei *target* eurounitari in materia di preparazione per il riutilizzo e/o riciclaggio;
- a tale scopo, ricomprendere tra i profili di maggiore rilievo ai fini dell'ottimizzazione del recupero di materia anche l'efficienza e la qualità della raccolta differenziata, cui associare un *set* di indicatori, distinguendo tra le frazioni soggette agli obblighi di responsabilità del produttore – che generano ricavi in funzione della qualità del materiale conferito – e la frazione organica – cui non corrisponde una valorizzazione del materiale;
- in particolare, adottare per ciascun ambito tariffario:
  - per quanto riguarda le frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, un macro-indicatore rappresentativo dell'avvio a riciclaggio di tali frazioni, determinato dal prodotto tra l'efficienza della raccolta e la qualità del materiale conferito e ritirato dai sistemi di *compliance* oppure da operatori di mercato, al fine di valutare la capacità del sistema di raccolta di massimizzare la quantità di rifiuti valorizzabile e i relativi ricavi; inoltre, in considerazione del minor ricorso al mercato, si assume che i ricavi massimi teorici derivanti dalla valorizzazione del materiale siano determinati applicando alle quantità conferite i corrispettivi più elevati - relativi alla migliore fascia di qualità - riconosciuti dai citati sistemi collettivi di *compliance*;
  - relativamente alla frazione organica, un primo indicatore finalizzato a rilevare le eventuali perdite di materiale tra la fase di raccolta e quella di avvio agli impianti di trattamento e un secondo indicatore finalizzato a misurare la qualità di tale frazione, sulla base della percentuale di frazioni non ammesse al riciclo (FNAR) rilevate nell'ambito delle analisi merceologiche svolte dal gestore dell'impianto.

**RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:**

- con riferimento alla definizione di standard tecnici e qualitativi delle attività di recupero e smaltimento:
  - confermare l'adozione di un approccio graduale che tenga conto della novità della disciplina per il settore, della carenza di dati disponibili sulle *performance* degli impianti di trattamento, nonché del differente dinamismo concorrenziale che caratterizza le differenti filiere;
  - relativamente al perimetro dell'intervento regolatorio intervenire in via prioritaria sugli impianti di trattamento che, nell'ambito della filiera,

consentono una valutazione più accurata e immediata degli elementi necessari a verificare le *performance* della gestione della raccolta differenziata congiuntamente con quelle delle infrastrutture per il recupero di materia;

- pertanto, semplificare il *set* di indicatori prospettati con riferimento all'efficienza di riciclaggio, anche alla luce delle criticità rilevate per la frazione organica, in ragione della non rilevante significatività di tale indicatore che, per effetto delle fisiologiche perdite di processo dei trattamenti biologici, presenta generalmente valori bassi che potrebbero risultare fuorvianti nel confronto tra le rese di tale processo con quello delle altre filiere;
- per quanto riguarda l'efficienza di gestione degli scarti, confermare l'adozione dell'indicatore prospettato in consultazione cui affiancare un nuovo indicatore rappresentativo della percentuale di scarti complessivamente prodotta dall'impianto, al fine di individuare quegli impianti che pur in presenza di soddisfacenti valori di efficienza, in termini di avvio a recupero di materia e/o energia, generano tuttavia scarti maggiori;
- in materia di interruzioni, integrare le cause di forza maggiore riconosciute negli altri settori regolati con ulteriori circostanze specifiche degli impianti di trattamento (indisponibilità degli impianti a valle);
- rispetto agli obblighi di trasparenza, accogliendo quanto suggerito nell'ambito della consultazione, sostituire la pubblicazione della tariffa media di accesso, con l'indicazione delle relative condizioni economiche.

#### **RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:**

- prevedere l'introduzione di un primo *set* di indicatori che consenta di monitorare le rese quantitative e qualitative della raccolta differenziata – anche al fine di costruire un collegamento con l'efficienza delle successive attività di riciclaggio del materiale – nonché l'affidabilità e le *performance* dell'infrastruttura esistente con riferimento agli impianti di trattamento oggetto del presente provvedimento;
- a tale scopo, suddividere i citati indicatori nelle seguenti categorie:
  - efficienza e qualità della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore e della frazione organica, che identifica l'efficacia dell'attività di raccolta e trasporto nella massimizzazione dei quantitativi da avviare a riciclo e dei ricavi derivanti dalla valorizzazione del materiale;
  - efficienza nella gestione degli scarti, che identifica l'incidenza degli scarti prodotti dai processi di trattamento e le relative modalità di gestione, anche al fine di verificare come la disponibilità impiantistica a livello locale possa influire sul rispetto della gerarchia dei rifiuti;
  - continuità del servizio, finalizzata a verificare l'affidabilità del sistema infrastrutturale, attraverso il monitoraggio del numero e della durata delle

- interruzioni;
- qualità commerciale della filiera, che identifica le modalità di gestione del rapporto con l'utente conferitore, con particolare riferimento ai reclami, alle richieste scritte di informazioni e di rettifica di fatturazione;
  - alla luce della carenza di informazioni e dati per il calcolo di tali indicatori, nonché per la fissazione dei relativi standard, al fine di definire una regolazione della qualità tecnica dell'efficienza della raccolta differenziata e degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani che - secondo l'approccio graduale e asimmetrico stabilmente adottato dall'Autorità - tenga conto delle diverse condizioni di partenza, nonché del differente livello di sviluppo tecnologico anche nell'ambito della stessa filiera, implementare un'infrastruttura immateriale di dati sulle *performance* effettive dei gestori della raccolta e trasporto e dei gestori degli impianti di trattamento, sulla cui base individuare gli standard da associare al citato *set* di indicatori;
  - a tale scopo, introdurre dall'1 gennaio 2024 obblighi di monitoraggio e trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani in capo ai gestori delle rispettive attività, con riferimento al citato *set* di indicatori;
  - rinviare a successivo provvedimento la determinazione di eventuali obiettivi di mantenimento e di miglioramento, all'uopo definiti anche in esito delle evidenze desumibili dall'attività di monitoraggio;
  - con riferimento a tutti gli aspetti per i quali si confermano gli orientamenti prospettati nel documento per la consultazione 214/2023/R/rif, sia opportuno rimandare alle motivazioni generali e specifiche diffusamente illustrate nel richiamato documento per la consultazione

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### *Disposizioni generali*

- 1.1 Gli obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani si applicano dall'1 gennaio 2024 e si fondano su indicatori ripartiti nelle seguenti categorie:
- a) efficienza e qualità della raccolta differenziata, con riferimento alle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore e alla frazione organica, che identifica l'efficacia dell'attività di raccolta e trasporto nella massimizzazione dei quantitativi da avviare a riciclo e dei ricavi derivanti dalla valorizzazione del materiale;
  - b) efficienza nella gestione degli scarti, che identifica l'incidenza degli scarti prodotti dai processi di trattamento e le relative modalità di gestione, anche al fine di verificare come la disponibilità impiantistica a livello locale possa influire sul rispetto della gerarchia dei rifiuti;

- c) continuità del servizio, finalizzata a verificare l'affidabilità del sistema infrastrutturale, attraverso il monitoraggio del numero e della durata delle interruzioni;
  - d) qualità commerciale della filiera, che identifica le modalità di gestione del rapporto con l'utente conferitore, con particolare riferimento ai reclami, alle richieste scritte di informazioni e di rettifica di fatturazione;
- 1.2 Le modalità di monitoraggio degli indicatori di cui al precedente comma, sono stabiliti nell'*Allegato A* della presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale.

## **Articolo 2**

### *Definizione degli indicatori*

- 2.1 Gli indicatori di efficienza della raccolta e qualità delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore e della frazione organica, sono i seguenti:
- a) “Efficienza della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore”, determinata dal rapporto tra la quantità conferita e ritirata dalle piattaforme o dagli impianti di trattamento gestiti dai sistemi collettivi di *compliance* o da operatori di mercato diversi dai suddetti sistemi, e la quantità raccolta;
  - b) “Qualità della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore”, definita dal rapporto tra i ricavi riconosciuti dai Consorzi di filiera o da altri soggetti rispetto a quelli che si realizzerebbero applicando i corrispettivi massimi riconoscibili da parte dei Consorzi medesimi;
  - c) “Avvio a riciclaggio della frazione organica”, intesa come il rapporto tra la quantità di frazione organica avviata agli impianti di compostaggio/digestione anaerobica, ivi inclusi quelli misti, e la quantità raccolta;
  - d) “Qualità della raccolta differenziata della frazione organica”, determinata sulla base delle frazioni non ammesse al riciclo, come rilevate dalle analisi merceologiche effettuate sul materiale conferito presso gli impianti di compostaggio/digestione anaerobica, ivi inclusi quelli misti.
- 2.2 Il macro-indicatore “Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore” (R1), espresso dal prodotto tra gli indicatori di cui al precedente comma, lettere a) e b).
- 2.3 Gli indicatori di efficienza nella gestione degli scarti sono i seguenti:
- a) “Incidenza degli scarti”, definito dal rapporto tra la quantità di scarti generata dal trattamento dei rifiuti urbani e la quantità di rifiuti urbani complessivamente trattata nell'impianto;

- b) “Efficienza di gestione degli scarti”, inteso come il rapporto tra la quantità di scarti avviata a recupero di materia e/o di energia e la quantità di scarti complessivamente generata dall’impianto di trattamento.
- 2.4 Gli indicatori sulla continuità del servizio sono i seguenti:
- a) “tempo di preavviso”, inteso come il tempo, espresso in ore, che intercorre tra il preavviso, comunicato agli utenti conferitori, e l’inizio dell’interruzione;
- b) “Numero delle interruzioni”, definito dalla somma delle interruzioni con e senza preavviso;
- c) “Durata delle interruzioni con e senza preavviso”, determinata dalla somma delle durate, espresse in ore, delle singole interruzioni con e senza preavviso.
- 2.5 Gli indicatori sulla qualità commerciale della filiera sono i seguenti:
- a) “Tempo medio di risposta motivata ai reclami scritti”, definito dalla media dei tempi, espressi in giorni lavorativi, intercorrenti tra la data di ricevimento da parte del gestore dell’impianto del reclamo scritto dell’utente conferitore e la data di invio della relativa risposta motivata scritta;
- b) “Tempo medio di risposta motivata alle richieste scritte di informazione”, definito dalla media dei tempi, espressi in giorni lavorativi, intercorrenti tra la data di ricevimento da parte del gestore dell’impianto della richiesta scritta di informazione dell’utente conferitore e la data di invio della relativa risposta motivata scritta;
- c) “Tempo medio di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica di fatturazione”, determinato dalla media dei tempi, espressi in giorni lavorativi, intercorrenti tra la data di ricevimento da parte del gestore dell’impianto della richiesta scritta di rettifica di fatturazione dell’utente conferitore e la data di invio della relativa risposta motivata scritta.

### **Articolo 3**

#### *Approccio graduale*

- 3.1 Al fine di definire una regolazione della qualità tecnica dell’efficienza della raccolta differenziata e degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani che tenga conto delle diverse condizioni di partenza, nonché del differente livello di sviluppo tecnologico nell’ambito della stessa filiera, viene implementata un’infrastruttura immateriale di dati anche sulle *performance* effettive dei gestori della raccolta e trasporto e dei gestori degli impianti di trattamento, con riferimento agli indicatori di cui all’Articolo 2, sulla cui base individuare i relativi standard.
- 3.2 A tale scopo, i gestori della raccolta e trasporto, l’Ente territorialmente competente e i gestori degli impianti di trattamento, ciascuno per le parti di propria competenza, sono tenuti al monitoraggio di tali indicatori, comunicandone i risultati all’Autorità,

secondo quanto disciplinato in materia al Titolo VII dell'*Allegato A* alla presente deliberazione.

#### **Articolo 4**

##### *Disposizioni finali*

- 4.1 Con successivo provvedimento, anche in esito all'attività di monitoraggio, l'Autorità definisce gli obiettivi di mantenimento e di miglioramento dell'efficienza della raccolta differenziata e degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani.
- 4.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

3 agosto 2023

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*

## **Allegato A**

# **OBBLIGHI DI MONITORAGGIO E DI TRASPARENZA SULL'EFFICIENZA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E SUGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI**

## Indice

<b>Titolo I</b>	<b>DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE.....</b>	<b>4</b>
Articolo 1	Definizioni.....	4
Articolo 2	Ambito di applicazione .....	4
<b>Titolo II</b>	<b>EFFICIENZA E QUALITÀ DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA .....</b>	<b>5</b>
Articolo 3	Indicatore – Efficienza della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore .....	5
Articolo 4	Indicatore – Avvio a riciclaggio della frazione organica .....	6
Articolo 5	Indicatore - Qualità della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore .....	6
Articolo 6	Macro-indicatore R1– Efficacia dell’avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore .....	7
Articolo 7	Indicatore – Qualità della raccolta differenziata della frazione organica .....	7
<b>Titolo III</b>	<b>EFFICIENZA DI GESTIONE DEGLI SCARTI.....</b>	<b>8</b>
Articolo 8	Indicatore – Incidenza degli scarti.....	8
Articolo 9	Indicatore - Efficienza di gestione degli scarti .....	8
<b>Titolo IV</b>	<b>CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO .....</b>	<b>8</b>
Articolo 10	Inizio e fine dell’interruzione .....	8
Articolo 11	Indicatore - Tempo di preavviso .....	9
Articolo 12	Indicatore - Numero delle interruzioni .....	9
Articolo 13	Indicatore - Durata delle interruzioni con e senza preavviso .....	9
Articolo 14	Cause e origini delle interruzioni .....	10
<b>Titolo V</b>	<b>QUALITÀ COMMERCIALE DELLA FILIERA.....</b>	<b>10</b>
Articolo 15	Classificazione delle richieste scritte dell’utente conferitore .....	10
Articolo 16	Procedura di presentazione dei reclami scritti e di rettifica di fatturazione .....	10
Articolo 17	Indicatore – Tempo medio di risposta motivata ai reclami scritti .....	11
Articolo 18	Indicatore – Tempo medio di risposta motivata alle richieste scritte di informazione .....	11
Articolo 19	Indicatore – Tempo medio di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica di fatturazione .....	11
Articolo 20	Calcolo degli indicatori in materia di reclami, richieste scritte di informazione e di rettifica di fatturazione .....	12
<b>Titolo VI</b>	<b>OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA .....</b>	<b>12</b>
Articolo 21	Obblighi in materia di siti internet .....	12

<b>Titolo VII OBBLIGHI DI MONITORAGGIO, TENUTA DEI REGISTRI E COMUNICAZIONE.....</b>	<b>13</b>
<b>Articolo 22</b> Obblighi di monitoraggio e comunicazione all’Autorità e all’Ente territorialmente competente .....	13
<b>Articolo 23</b> Obblighi registrazione .....	13
<b>APPENDICE I .....</b>	<b>15</b>

## **Titolo I           DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE**

### **Articolo 1**

#### *Definizioni*

1.1 Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le definizioni tratte dalla normativa e dalla regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) *ratione temporis* vigente e le seguenti definizioni:

- **frazioni non ammesse al riciclo (FNAR)** sono i materiali che, generati anche a seguito della selezione di un determinato flusso primario e aventi caratteristiche diverse da quella del flusso di origine, non sono più funzionali al successivo riciclo. Per gli impianti di compostaggio/digestione anaerobica, ivi inclusi quelli misti, tali frazioni sono definite anche come materiale non compatibile (MNC);
- **interruzione** è la mancata o parziale erogazione del servizio di trattamento agli utenti conferitori tale da determinare il mancato o il parziale ritiro del materiale da conferire;
- **interruzione con preavviso** è l'interruzione dovuta all'esecuzione di interventi per la quale sia stato comunicato un tempo di preavviso;
- **interruzione senza preavviso** è l'interruzione non preceduta dal preavviso;
- **MTR-2** è il Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2022-2025, approvato con deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif;
- **preavviso** è la comunicazione agli utenti conferitori interessati dell'inizio e della durata previsti dell'interruzione, da effettuarsi con mezzi idonei e con un congruo anticipo;
- **reclamo** è ogni comunicazione fatta pervenire al gestore dell'impianto, anche per via telematica, con la quale l'utente conferitore riferisce la non conformità del servizio prestato ad uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dal contratto di conferimento, ovvero su ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra gestore e utente conferitore;
- **richiesta scritta di fatturazione** è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore dell'impianto, anche per via telematica, con la quale l'utente conferitore esprime lamentele circa la non correttezza degli importi addebitati;
- **richiesta scritta di informazioni** è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore dell'impianto, anche per via telematica, con la quale chiunque formuli una richiesta di informazioni in merito al servizio di trattamento erogato;
- **utente conferitore** è la persona fisica o giuridica che conferisce i rifiuti urbani presso l'impianto di trattamento. L'utente conferitore in molti casi può coincidere con il gestore della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

### **Articolo 2**

#### *Ambito di applicazione*

2.1 Sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel presente provvedimento:

- a) il gestore della raccolta e trasporto con riferimento alle prestazioni di cui al Titolo II;

- b) indipendentemente dalla classificazione che assumono gli impianti ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al Titolo VI del MTR-2:
- il gestore dell'impianto di compostaggio/digestione anaerobica, ivi incluso quello misto, per l'indicatore di cui all'Articolo 7 del Titolo II, nonché per le prestazioni inerenti all'efficienza di gestione degli scarti di cui al Titolo III, alla continuità del servizio di trattamento di cui al Titolo IV, alla qualità commerciale della filiera di cui al Titolo V e agli obblighi in materia di trasparenza di cui al Titolo VI;
  - il gestore dell'impianto di incenerimento con o senza recupero di energia per le prestazioni inerenti all'efficienza di gestione degli scarti di cui al Titolo III, alla continuità del servizio di trattamento di cui al Titolo IV, alla qualità commerciale della filiera di cui al Titolo V e agli obblighi in materia di trasparenza di cui al Titolo VI;
  - il gestore dell'impianto di trattamento meccanico/meccanico biologico per le prestazioni inerenti alla continuità del servizio di trattamento di cui al Titolo IV, alla qualità commerciale della filiera di cui al Titolo V e agli obblighi in materia di trasparenza di cui al Titolo VI;
  - il gestore della discarica per le prestazioni inerenti alla continuità del servizio di trattamento di cui al Titolo IV, alla qualità commerciale della filiera di cui al Titolo V e agli obblighi in materia di trasparenza di cui al Titolo VI.
- 2.2 Al gestore integrato - per gli impianti di trattamento presso cui riceve solo rifiuti provenienti dagli ambiti tariffari dove svolge almeno una delle attività a monte – non si applicano le disposizioni inerenti alla qualità commerciale della filiera di cui al Titolo V. Relativamente agli obblighi di trasparenza di cui al Titolo VI, il gestore integrato è comunque tenuto a pubblicare sul proprio sito *internet* almeno le informazioni di cui al comma 21.1, lettere b) ed e).
- 2.3 Per una rappresentazione sintetica degli obblighi di cui al comma 2.1 si rimanda alla Tabella 1 dell'Appendice al presente provvedimento.

## **Titolo II      EFFICIENZA E QUALITÀ DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

### **Articolo 3**

*Indicatore – Efficienza della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore*

- 3.1 L'efficienza della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore è determinata dal rapporto tra la quantità conferita e ritirata dalle piattaforme o dagli impianti di trattamento gestiti dai sistemi collettivi di *compliance* o da operatori di mercato diversi dai suddetti sistemi, e la quantità raccolta.
- 3.2 In particolare, l'indicatore di cui al precedente comma, per ogni ambito tariffario e per ciascun anno *a*, si calcola come segue:

$$Eff_{RD\_sc}^a = \frac{Q_{conf\_sc}^a}{Q_{RD\_sc}^a}$$

dove:

- $Q_{conf\_sc}^a$  è la quantità corrispondente alle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, espressa in tonnellate, conferita e ritirata dalle

piattaforme o dagli impianti di trattamento gestiti dai sistemi collettivi di *compliance* o da operatori di mercato diversi dai suddetti sistemi nell'anno *a*;

- $Q_{RD\_sc}^a$  è la quantità corrispondente alle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, espressa in tonnellate, raccolta nell'anno *a*.

#### Articolo 4

##### *Indicatore – Avvio a riciclaggio della frazione organica*

- 4.1 L'avvio a riciclaggio della frazione organica è determinato dal rapporto tra la quantità avviata agli impianti di compostaggio/digestione anaerobica, ivi inclusi quelli misti, e la quantità raccolta.
- 4.2 In particolare, l'indicatore di cui al precedente comma, per ogni ambito tariffario e per ciascun anno *a*, si calcola come segue:

$$Avv\_ric_{RD\_FO}^a = \frac{Q_{avv\_ric_{RD\_FO}}^a}{Q_{RD\_FO}^a}$$

dove:

- $Q_{avv\_ric_{RD\_FO}}^a$  è la quantità di frazione organica, espressa in tonnellate, al netto dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile soggetti agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, avviata agli impianti di compostaggio/digestione anaerobica, ivi inclusi quelli misti, nell'anno *a*;
- $Q_{RD\_FO}^a$  è la quantità di frazione organica raccolta nell'anno *a*, al netto dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile soggetti agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, espressa in tonnellate.

#### Articolo 5

##### *Indicatore - Qualità della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore*

- 5.1 La qualità della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore è definita dal rapporto tra i ricavi riconosciuti dai Consorzi di filiera o da altri soggetti rispetto a quelli che si realizzerebbero applicando i corrispettivi massimi riconoscibili da parte dei Consorzi medesimi.
- 5.2 In particolare, l'indicatore di cui al precedente comma, per ogni ambito tariffario e per ciascun anno *a*, è esplicitato dalla seguente formulazione:

$$QLT_{RD\_sc}^a = \frac{AR_{sc}^{AGG,a}}{AR_{max\_sc}^{AGG,a}}$$

dove:

- $AR_{sc}^{AGG,a}$  è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore ( $AR_{sc}$ ) e dai proventi della vendita di materiale derivante dai rifiuti ( $AR$ ), di cui al comma 2.2 del MTR-2;
- $AR_{max\_sc}^{AGG,a}$  è il valore dei ricavi massimi teorici ottenuto applicando alla quantità conferita e ritirata dalle piattaforme o dagli impianti di trattamento gestiti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore ( $Q_{conf\_sc}^a$ ) i corrispettivi più elevati, corrispondenti alla migliore fascia di qualità, riconosciuti dai sistemi medesimi.

## Articolo 6

### *Macro-indicatore R1– Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore*

- 6.1 L'efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore è espressa dal prodotto tra l'efficienza della raccolta differenziata di tali frazioni di cui all'Articolo 3 e la relativa qualità di cui all'Articolo 5.
- 6.2 In particolare, il macro-indicatore di cui al precedente comma, per ogni ambito tariffario e per ciascun anno  $a$ , si calcola come segue:

$$Efficacia_{Avv\_RIC_{RD\_sc}}^a = Eff_{RD\_sc}^a \times QLT_{RD\_sc}^a$$

dove:

- $Eff_{RD\_sc}^a$  è l'indicatore di cui all'Articolo 3;
- $QLT_{RD\_sc}^a$  è l'indicatore di cui all'Articolo 5.

## Articolo 7

### *Indicatore – Qualità della raccolta differenziata della frazione organica*

- 7.1 La qualità della raccolta differenziata della frazione organica è determinata sulla base delle frazioni non ammesse al riciclo, come rilevate dalle analisi merceologiche effettuate sul materiale conferito presso gli impianti di compostaggio/digestione anaerobica, ivi inclusi quelli misti.
- 7.2 In particolare, l'indicatore di cui al precedente comma, per ogni gestore della raccolta e trasporto e per ciascun anno  $a$ , è calcolato come segue:

$$QLT_{RD\_FO}^a = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n \%FNAR_{i,j}^a}{n^a}$$

dove:

- $\%FNAR_{i,j}^a$  è la percentuale di frazione non ammessa al riciclo riscontrata nell' $i$ -esima analisi merceologica delle  $n$  effettuate nel corso dell'anno  $a$  sul materiale conferito dal gestore della raccolta e trasporto  $j$ -esimo;
  - $n^a$  è il numero delle analisi merceologiche effettuate sul materiale conferito dal gestore della raccolta e trasporto  $j$ -esimo nel corso dell'anno  $a$ .
- 7.3 Il gestore dell'impianto di compostaggio/digestione anaerobica, ivi incluso quello misto, comunica in sede di fatturazione al gestore della raccolta e trasporto il valore dell'indicatore di cui al comma 7.1. Laddove necessario, in assenza di tale dato, il gestore dell'impianto può utilizzare il valore medio delle FNAR, calcolato su tutte le analisi merceologiche effettuate dall'impianto nel corso dell'anno  $a$ , ovvero sulla base dei più recenti dati disponibili.
- 7.4 In mancanza del valore dell'indicatore di cui al comma 7.1 per ambito tariffario, il gestore della raccolta e trasporto lo calcola attraverso opportuni *driver*.

### **Titolo III      EFFICIENZA DI GESTIONE DEGLI SCARTI**

#### **Articolo 8**

##### *Indicatore – Incidenza degli scarti*

- 8.1 L'incidenza degli scarti è definita come il rapporto tra la quantità di scarti generata dal trattamento dei rifiuti urbani e la quantità di rifiuti urbani complessivamente trattata nell'impianto.
- 8.2 In particolare, l'indicatore di cui al comma precedente, per ciascun anno  $a$ , si calcola come segue:

$$Inc_{scarti}^a = \frac{Q_{scarti\ totali}^a}{Q_{trattata}^a}$$

dove:

- $Q_{scarti\ totali}^a$  è la quantità di scarti, espressa in tonnellate, generata dall'impianto di trattamento dei rifiuti urbani nell'anno  $a$ ;
  - $Q_{trattata}^a$  è la quantità di rifiuti urbani, espressa in tonnellate, complessivamente trattata nell'impianto nell'anno  $a$ .
- 8.3 Per gli impianti compostaggio/digestione anaerobica, ivi inclusi quelli misti, non costituiscono scarti le perdite di processo.

#### **Articolo 9**

##### *Indicatore - Efficienza di gestione degli scarti*

- 9.1 L'efficienza di gestione degli scarti è definita come il rapporto tra la quantità di scarti avviata a recupero di materia e di energia e la quantità di scarti complessivamente generata dall'impianto di trattamento.
- 9.2 Nello specifico, l'indicatore di cui al comma precedente, per ciascun anno  $a$ , si calcola come segue:

$$Eff_{gestione\ scarti}^a = \frac{Q_{scarti\ avv\ rec\ mat}^a + Q_{scarti\ avv\ rec\ energia}^a}{Q_{scarti\ totali}^a}$$

dove:

- $Q_{scarti\ avv\ rec\ mat}^a$  è la quantità di scarti, espressa in tonnellate, generata dall'impianto avviata a recupero di materia nell'anno  $a$ ;
- $Q_{scarti\ avv\ rec\ energia}^a$  è la quantità di scarti, espressa in tonnellate, generata dall'impianto avviata a recupero di energia nell'anno  $a$ ;
- $Q_{scarti\ totali}^a$  è la quantità di scarti, espressa in tonnellate, complessivamente generata dall'impianto nell'anno  $a$ .

### **Titolo IV      CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO**

#### **Articolo 10**

##### *Inizio e fine dell'interruzione*

- 10.1 Nel caso di interruzione con preavviso, l'inizio dell'interruzione coincide con l'istante (giorno e ora) di inizio della interruzione dell'erogazione del servizio di trattamento.

- 10.2 Nel caso di interruzione senza preavviso, l'inizio dell'interruzione coincide con l'istante (giorno e ora) in cui si è verificato l'evento che ha provocato l'interruzione del servizio di trattamento.
- 10.3 La fine dell'interruzione coincide con l'istante (giorno e ora) di ripristino del servizio di trattamento secondo le normali condizioni di funzionamento.

### **Articolo 11**

#### *Indicatore - Tempo di preavviso*

- 11.1 Per ogni interruzione con preavviso il gestore registra il tempo di preavviso, ovvero il tempo, espresso in ore, che intercorre tra il preavviso, comunicato agli utenti conferitori, e l'inizio dell'interruzione.
- 11.2 La definizione del tempo di preavviso deve tenere conto della residua disponibilità degli impianti di trattamento a livello locale, al fine di consentire all'utente conferitore un tempo congruo per la riorganizzazione dei flussi.

### **Articolo 12**

#### *Indicatore - Numero delle interruzioni*

- 12.1 Per ogni impianto di trattamento l'indicatore relativo al numero delle interruzioni è definito dalla somma delle interruzioni con e senza preavviso.
- 12.2 Nello specifico, l'indicatore di cui al precedente comma, per ciascun anno  $a$ , si calcola come segue

$$\text{Numero}_{\text{interruzioni}}^a = \sum \text{Interruzioni}_{cp}^a + \sum \text{Interruzioni}_{sp}^a$$

dove:

- $\sum \text{Interruzioni}_{cp}^a$  è la sommatoria delle interruzioni con preavviso verificatesi nell'anno  $a$ ;
- $\sum \text{Interruzioni}_{sp}^a$  è la sommatoria delle interruzioni senza preavviso verificatesi nell'anno  $a$ .

- 12.3 Ai fini del calcolo dell'indicatore, non sono conteggiate le interruzioni del servizio con e senza preavviso di durata inferiore a 1 ora (ore).

### **Articolo 13**

#### *Indicatore - Durata delle interruzioni con e senza preavviso*

- 13.1 Per ciascun impianto di trattamento, la durata delle interruzioni è definita dalla somma delle durate delle singole interruzioni con e senza preavviso.
- 13.2 In particolare, per ciascun anno  $a$ , l'indicatore di cui al precedente comma è esplicitato secondo la seguente formulazione:

$$\text{Durata}_{\text{interruzioni}}^a = \sum_{i=1}^n t_i^a$$

dove:

- $t_i^a$  è la durata della  $i$ -esima interruzione delle  $n$  verificatesi nell'anno  $a$ ; per durata dell'interruzione si intende il tempo, misurato in ore, compreso tra l'inizio e la fine dell'interruzione con e senza preavviso, come definiti dall'Articolo 10.

## **Articolo 14**

### *Cause e origini delle interruzioni*

- 14.1 Per ogni interruzione con e senza preavviso il gestore dell'impianto di trattamento registra la causa con riferimento a:
- a) cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, esclusi i casi riconducibili a cattive condotte del gestore dell'impianto di trattamento, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi, nonché indisponibilità degli impianti di trattamento a valle;
  - b) cause imputabili all'utente conferitore, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi per fatti non attribuibili al gestore;
  - c) cause imputabili al gestore, intese come tutte le altre cause non indicate alle precedenti lettere a) e b), comprese le cause non accertate.
- Per le interruzioni le cui cause rientrano nelle classi di cui alle lettere a) e b), il gestore documenta la causa dell'interruzione. Nel caso di indisponibilità degli impianti di trattamento a valle, il gestore deve dimostrare di aver utilizzato tutta la capacità di deposito disponibile.
- 14.2 Ai fini del calcolo degli indicatori di cui all'Articolo 12 e all'Articolo 13 non rientrano le interruzioni riconducibili alle cause di cui al precedente comma, lettere a) e b).

## **Titolo V QUALITÀ COMMERCIALE DELLA FILIERA**

### **Articolo 15**

#### *Classificazione delle richieste scritte dell'utente conferitore*

- 15.1 Il gestore dell'impianto di trattamento adotta criteri prudenziali nella classificazione di una richiesta scritta inviata dall'utente conferitore, classificando tale richiesta come reclamo scritto in tutti i casi in cui non sia agevole stabilire se essa sia un reclamo scritto, una richiesta scritta di informazione o di rettifica di fatturazione.
- 15.2 Ai fini della classificazione, non sono considerati i casi di sollecito o di reiterazione della stessa richiesta scritta dell'utente conferitore.

### **Articolo 16**

#### *Procedura di presentazione dei reclami scritti e di rettifica di fatturazione*

- 16.1 Il reclamo scritto e la richiesta scritta di rettifica di fatturazione deve contenere almeno i seguenti dati identificativi dell'utente conferitore:
- la ragione sociale e il codice fiscale/partita IVA;
  - l'indirizzo di posta elettronica;
  - l'oggetto del reclamo;
  - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito della rettifica di fatturazione.
- 16.2 In presenza di un gestore integrato che riceva presso i propri impianti di trattamento anche rifiuti provenienti da altri ambiti tariffari, i recapiti cui l'utente conferitore può inviare i reclami scritti, le richieste scritte di informazione e di rettifica di fatturazione afferenti all'attività di trattamento possono essere i medesimi di quelli utilizzati per le altre attività del servizio di gestione dei rifiuti urbani svolte dal gestore.

## Articolo 17

### *Indicatore – Tempo medio di risposta motivata ai reclami scritti*

- 17.1 Il tempo medio di risposta motivata al reclamo è definito dalla media dei tempi, espressi in giorni lavorativi, intercorrenti tra la data di ricevimento da parte del gestore dell'impianto di trattamento del reclamo scritto dell'utente conferitore e la data di invio della relativa risposta motivata scritta.
- 17.2 In particolare, l'indicatore di cui al comma 17.1, è pari a:

$$\text{Tempo medio risp}_{\text{Reclami}}^a = \frac{\sum_{i=1}^n t_{\text{Reclami},i}^a}{n^a}$$

dove:

- $t_{\text{Reclami},i}^a$  è il tempo, espresso in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore dell'impianto di trattamento dell'*i-esimo* reclamo scritto dell'utente conferitore e la data di invio della relativa risposta motivata scritta, nel corso dell'anno *a*;
- $n^a$  è il numero di reclami scritti ricevuti dal gestore dell'impianto di trattamento nel corso dell'anno *a*.

## Articolo 18

### *Indicatore – Tempo medio di risposta motivata alle richieste scritte di informazione*

- 18.1 Il tempo medio di risposta motivata alle richieste scritte di informazione è definito dalla media dei tempi, espressi in giorni lavorativi, intercorrenti tra la data di ricevimento da parte del gestore dell'impianto di trattamento della richiesta scritta di informazione dell'utente conferitore e la data di invio della relativa risposta motivata scritta.
- 18.2 In particolare, l'indicatore di cui al comma 18.1, è pari a:

$$\text{Tempo medio risp}_{\text{Rich\_info}}^a = \frac{\sum_{i=1}^n t_{\text{Rich\_info},i}^a}{n^a}$$

dove:

- $t_{\text{Rich\_info},i}^a$  è il tempo, espresso in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore dell'impianto di trattamento dell'*i-esima* richiesta scritta di informazione dell'utente conferitore e la data di invio della relativa risposta motivata scritta, nel corso dell'anno *a*;
- $n^a$  è il numero di richieste scritte di informazione ricevute dal gestore dell'impianto di trattamento nel corso dell'anno *a*.

## Articolo 19

### *Indicatore – Tempo medio di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica di fatturazione*

- 19.1 Il tempo medio di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica di fatturazione è definito dalla media dei tempi, espressi in giorni lavorativi, intercorrenti tra la data di ricevimento da parte del gestore dell'impianto di trattamento della richiesta scritta di rettifica di fatturazione dell'utente conferitore e la data di invio della relativa risposta motivata scritta.
- 19.2 In particolare, l'indicatore di cui al comma 19.1, è pari a:

$$\text{Tempo medio risp}_{\text{Rich\_fatt}}^a = \frac{\sum_{i=1}^n t_{\text{Rich\_fatt},i}^a}{n^a}$$

dove:

- $t_{Rich\_fatt,i}^a$  è il tempo, espresso in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore dell'impianto di trattamento dell'*i-esima* richiesta scritta di rettifica di fatturazione dell'utente conferitore e la data di invio della relativa risposta motivata scritta, nel corso dell'anno *a*;
- $n^a$  è il numero di richieste scritte di rettifica di fatturazione ricevute dal gestore dell'impianto di trattamento nel corso dell'anno *a*.

#### **Articolo 20**

##### *Calcolo degli indicatori in materia di reclami, richieste scritte di informazione e di rettifica di fatturazione*

- 20.1 Le richieste relative all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Titolo V pervenute al gestore oltre le ore 18 dei giorni lavorativi, sono trattate dal gestore dell'impianto di trattamento come pervenute il primo giorno lavorativo successivo.
- 20.2 Non rientrano nel calcolo degli indicatori di cui presente Titolo, i tempi di risposta di durata elevata imputabili alle seguenti cause:
- a) cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, esclusi i casi riconducibili a cattive condotte del gestore dell'impianto di trattamento, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi.
  - b) cause imputabili all'utente conferitore, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi per fatti non attribuibili al gestore.

### **Titolo VI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA**

#### **Articolo 21**

##### *Obblighi in materia di siti internet*

- 21.1 I gestori degli impianti di trattamento sono tenuti a predisporre e a mantenere aggiornata un'apposita sezione del proprio sito *internet*, facilmente accessibile dalla *home page*, che presenti almeno i seguenti contenuti informativi minimi, organizzati in modo tale da favorire la comprensibilità delle medesime informazioni:
- a) recapiti telefonici e di posta elettronica per l'invio di reclami, richieste di informazioni e di rettifica di fatturazione;
  - b) orari di apertura dell'impianto;
  - c) comunicazioni agli utenti conferitori inerenti a interventi non programmati che comportano un'interruzione del servizio;
  - d) eventuali comunicazioni agli utenti conferitori da parte dell'Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti conferitori medesimi;
  - e) *performance* effettivamente conseguite dall'impianto con riferimento agli indicatori oggetto del presente provvedimento;
  - f) condizioni economiche di accesso all'impianto di trattamento.
- 21.2 La sezione del sito *internet* di cui al comma precedente deve altresì contenere l'indicazione chiara ed evidente di variazione di rilievo nell'erogazione del servizio di trattamento, che devono essere comunicate con un congruo preavviso. Per variazioni di rilievo si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la modifica dell'orario di apertura dell'impianto.

## **Titolo VII OBBLIGHI DI MONITORAGGIO, TENUTA DEI REGISTRI E COMUNICAZIONE**

### **Articolo 22**

*Obblighi di monitoraggio e comunicazione all'Autorità e all'Ente territorialmente competente*

- 22.1 In ciascun anno e con riferimento ai valori dell'anno precedente, sono tenuti a trasmettere all'Autorità, secondo le tempistiche e le modalità da quest'ultima stabilite:
- a) l'Ente territorialmente competente i dati inerenti agli indicatori di cui al Titolo II, rilevati e comunicati separatamente per ogni ambito tariffario; a tal fine, il gestore della raccolta e trasporto trasmette all'Ente territorialmente competente i dati necessari al calcolo di tali indicatori;
  - b) i gestori degli impianti di trattamento i dati inerenti agli indicatori di cui al Titolo III, al Titolo IV, al Titolo V, ciascuno per le parti di competenza, rilevati e comunicati separatamente per ogni impianto.
- 22.2 L'Autorità può utilizzare le informazioni ed i dati di cui ai commi precedenti ai seguenti fini:
- a) controlli, anche a campione, per accertare la veridicità di tali informazioni e dati e assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;
  - b) pubblicazione, anche comparativa, delle informazioni e dei dati medesimi.

### **Articolo 23**

*Obblighi registrazione*

- 23.1 Il gestore della raccolta e trasporto e il gestore dell'impianto di trattamento deve predisporre un registro, disponibile su apposita piattaforma informatica, al fine di registrare le informazioni e i dati relativi agli indicatori di sua competenza.
- 23.2 I gestori di cui al precedente comma sono responsabili della veridicità delle informazioni fornite e della verificabilità delle registrazioni che hanno contribuito al calcolo degli indicatori.
- 23.3 Per quanto riguarda gli indicatori di efficienza e qualità della raccolta differenziata di cui al Titolo II, il gestore della raccolta e trasporto deve registrare per ciascun ambito tariffario e su base annuale:
- a) la quantità corrispondente alle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore conferita e ritirata dalle piattaforme o dagli impianti di trattamento gestiti dai sistemi collettivi di *compliance* o da operatori di mercato diversi dai suddetti sistemi e la relativa quantità raccolta, espresse in tonnellate, nonché l'operazione di pretrattamento cui sono state eventualmente sottoposte;
  - b) la quantità di frazione organica avviata agli impianti di compostaggio/digestione anaerobica, ivi inclusi quelli misti, e la relativa quantità raccolta, espresse in tonnellate, entrambe al netto dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, nonché l'operazione di pretrattamento cui è stata eventualmente sottoposta;
  - c) la percentuale di frazioni non ammesse al riciclo, come riportata in sede di fatturazione dal gestore dell'impianto di compostaggio/digestione anaerobica, ivi incluso quello misto.

- 23.4 Per quanto riguarda l'indicatore di incidenza degli scarti di cui all'Articolo 8, il gestore dell'impianto di trattamento deve registrare su base annuale:
- la quantità di scarti generata dall'impianto di trattamento, espressa in tonnellate;
  - la quantità di rifiuti urbani complessivamente trattata dall'impianto, espressa in tonnellate.
- 23.5 Relativamente all'indicatore di efficienza di gestione degli scarti di cui all'Articolo 9, il gestore dell'impianto di trattamento deve registrare su base annuale:
- la quantità di scarti, espressa in tonnellate, generata dall'impianto avviata a recupero di materia;
  - la quantità di scarti, espressa in tonnellate, generata dall'impianto avviata a recupero di energia;
  - la quantità di scarti, espressa in tonnellate, complessivamente generata dall'impianto.
- 23.6 Per ogni interruzione, il gestore dell'impianto di trattamento deve registrare su base annuale:
- la data e l'ora di inizio dell'interruzione;
  - la causa dell'interruzione di cui al comma 14.1;
  - la classificazione dell'interruzione (con o senza preavviso);
  - il tempo di preavviso, precisando l'evento che ha generato l'interruzione con preavviso;
  - la data e l'ora di fine dell'interruzione.
- 23.7 Per ogni reclamo, richiesta scritta di informazione, richiesta scritta di fatturazione inerente al servizio di trattamento, il gestore dell'impianto di trattamento deve registrare:
- il codice di rintracciabilità con cui identifica la singola richiesta di prestazione;
  - il codice con cui individua la prestazione;
  - i dati identificativi dell'utente conferitore, quali: ragione sociale e codice fiscale/partita IVA;
  - la data di ricevimento della richiesta di prestazione;
  - la data di invio della risposta scritta motivata;
  - il motivo e la data dell'eventuale venir meno dell'obbligo di dar seguito alla richiesta o al reclamo.
- 23.8 Per ogni richiesta scritta di rettifica di fatturazione per la quale si dia luogo a un credito a favore dell'utente conferitore, in aggiunta alle informazioni di cui al precedente comma, il gestore dell'impianto di trattamento deve registrare la data di accredito della somma non dovuta dall'utente conferitore.

## APPENDICE I

### Applicazione degli obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani

	Efficienza e qualità della raccolta differenziata (Titolo II)	Efficienza di gestione degli scarti (Titolo III)	Continuità del servizio di trattamento (Titolo IV)	Qualità commerciale della filiera (Titolo V)	Obblighi di trasparenza (Titolo VI)
Gestore della raccolta e trasporto	Da applicare				
Gestore dell'impianto di compostaggio/digestione anaerobica, ivi incluso quello misto	Da applicare Articolo 7	Da applicare	Da applicare	Da applicare	Da applicare
Gestore dell'impianto di incenerimento con e senza recupero di energia		Da applicare	Da applicare	Da applicare	Da applicare
Gestore dell'impianto di trattamento meccanico/meccanico biologico			Da applicare	Da applicare	Da applicare
Gestore della discarica			Da applicare	Da applicare	Da applicare